



COVID-19 e SPORT: UN EQUILIBRIO DA RICERCARE SUL CAMPO

Paper del 31 gennaio 2021 - Versione 1.0

a cura di alcuni componenti del Coordinamento Regione Veneto dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport

*“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare.
Esso ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno.
Parla ai giovani in una lingua che comprendono.
Lo sport può portare speranza dove una volta c’era solo disperazione.”*

Nelson Mandela

Il paper “Covid-19 e Sport: un equilibrio da ricercare sul campo” è un lavoro realizzato da alcuni componenti del coordinamento Regione Veneto di AIAS, Associazione Italiana Avvocati dello Sport. È ammessa la pubblicazione di singoli estratti, a patto che ne vengano citati gli autori ed il paper stesso come fonte.

© 2021 – tutti i diritti riservati all'autore –

INTRODUZIONE

Il *Paper* è nato da un'idea del Coordinamento AIAS Veneto che, a causa della pandemia che continua ad affliggere il nostro Paese ed il Mondo intero, si è visto costretto a sospendere gli eventi in presenza programmati per l'anno 2020. Nella costanza della sola passione per il settore sportivo che accomuna gli Avvocati del Coordinamento Veneto, si è così scelto di dare un fattivo contributo che potesse colmare la forzata lontananza di questi mesi, analizzando - attraverso singoli lavori redatti da legali operanti nel settore - alcuni degli aspetti giuridici applicabili al mondo dello sport durante il periodo di emergenza Covid-19.

Senza la presunzione di poter trattare ogni possibile risvolto che questa situazione emergenziale ha causato in ambito sportivo, si può pacificamente affermare come sia lo sport professionistico che dilettantistico abbiano subito battute d'arresto - più o meno temporanee - che ormai, a distanza di quasi un anno, continuano ad avere rilevanti ricadute in ogni disciplina sportiva a livello nazionale ed internazionale.

Le conseguenze di un tale evento, impreveduto ed imprevedibile solo all'alba del 2020, hanno inevitabilmente portato alla necessità di adattamento anche nel mondo dello Sport, tanto nel rapporto tra Società ed Atleti quanto in quello del "gioco" nel senso più lato del termine.

Leggerete quindi come il calcio abbia reagito al manifestarsi del Covid-19 e, d'altro canto, quale risposta ne abbiano dato il basket, il rugby o la pallavolo. Avrete modo di conoscere alcune particolarità legali in tema di rinegoziazione dei contratti, di comprendere come il concetto di "forza maggiore" sia stato utilizzato, anche al di fuori dell'ambito contrattuale, dagli stessi giudici sportivi, o d'altro canto, di come le normative statali abbiano inevitabilmente influenzato le scelte delle singole federazioni sportive.

Vi auguriamo una buona lettura, nella speranza che presto tali riflessioni possano essere condivise in occasione di un prossimo evento, da tempo rimandato, foriero di una costruttiva discussione, pur nella consapevolezza che anche nello Sport probabilmente non sarà più "tutto come prima".

Gli Autori

INDICE

- “Covid-19 e just cause: la giurisprudenza FIFA” 5
a cura di Avv. Luca Pastore e Avv. Michele Spadini
- “Le difficoltà legate alla pandemia Covid-19 nel mondo della pallacanestro: Le Linee Guida Covid-19 del BAT” 17
a cura di Avv. Patrizia Diacci
- “Causa di forza maggiore e Covid-19: riflessioni alla luce delle decisioni del Giudice Sportivo, della Corte Sportiva d’Appello e del Collegio di Garanzia C.O.N.I.” 31
a cura di Avv. Celeste Facchin e Avv. Patrizia Diacci
- “Squadre dilettantistiche militanti nel campionato di Serie D: le retrocessioni in un campionato concluso anticipatamente causa Covid-19” 42
a cura di Avv. Andrea Scalco
- “L’impatto dei protocolli, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sul calcio dilettanti e sul settore giovanile scolastico” 53
a cura di Avv. Gianmaria Daminato
- “I Protocolli F.I.G.C. in ambito professionistico” 65
a cura di Avv. Celeste Facchin ed Avv. Andrea Scalco
- “Il Rugby Italiano al tempo della pandemia” 75
a cura dell’Avv. Federico D’Amelio

Covid e Just Cause: la giurisprudenza FIFA

a cura di Avv. Luca Pastore e Avv. Michele Spadini

1. Breve introduzione al tema

In data 31 dicembre 2019, le autorità cinesi segnalavano nella città di Wuhan un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota, poi identificata come un nuovo Coronavirus chiamato Covid-19.

Un mese dopo, in data 30 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità dichiarava – per il diffondersi dell'epidemia da Covid-19 – lo stato di emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale.

La pandemia conduceva alla sospensione dell'attività calcistica in quasi tutti i paesi del mondo, determinando una crisi sistemica senza precedenti.

Al fine di fornire indicazioni e linee guida ai propri membri, il *Bureau of the FIFA Council* (“*Bureau*”) si riuniva in data 18 Marzo 2020 e veniva formato un gruppo di lavoro (“*Task Force*”) diretto da Vittorio Montagiani, Chairman del *FIFA Stakeholders Committee*, con l’obiettivo di analizzare le principali problematiche create dalla sospensione delle attività ed avanzare proposte di modifiche regolamentari volte ad affrontare l’emergenza.¹

Il lavoro della Task Force portava alla pubblicazione in data 7 Aprile 2020 del documento “*COVID-19 FOOTBALL REGULATORY ISSUES*” (“*Linee Guida*”)² nel quale la FIFA elaborava delle linee guida per gestire e risolvere le delicate questioni giuridiche connesse a tre ordini di tematiche principali: (i) ai contratti di lavoro in scadenza al termine della stagione sportiva al momento in corso (2019/2020) e ai nuovi contratti di lavoro (quelli già sottoscritti che avrebbero dovuto entrare in vigore all’inizio della stagione successiva, la 2020/2021); (ii) agli accordi che non potevano essere adempiuti dalle parti come originariamente concordato per effetto della pandemia; (iii) ai periodi di trasferimento e registrazione dei calciatori (c.d. finestre di mercato). Infine, nel menzionato documento venivano affrontate anche ulteriori questioni regolamentari.

¹ Simili indicazioni venivano formulate da diverse istituzioni sportive: si veda il contributo dell’Avv. Patrizia Diacci con riferimento mondo della pallacanestro - Le linee guida del BAT

² Le *Linee Guida* sono consultabili al seguente link: <https://resources.fifa.com/image/upload/1714-covid-19-football-regulatory-issues.pdf?cloudid=x9q8h6zvyq8xjtzmpy9>.

Successivamente, a seguito di un processo di consultazione con tutti i principali soggetti del mondo calcistico internazionale (le federazioni nazionali, le confederazioni, l'associazione europea dei club "ECA" ecc.) e dopo aver risposto a centinaia di quesiti, la FIFA identificava una serie di domande frequenti e di nuove questioni giuridiche che trovavano risposta in alcune modifiche temporanee ai propri regolamenti³ e in una nuova pubblicazione datata 11 giugno 2020, le "FIFA Frequently Asked Questions" ("FAQ").⁴

2. Analisi della normativa di riferimento

2.1 I Contratti in scadenza ed i nuovi contratti

La maggior parte dei campionati sospesi a causa del Covid-19 prevedeva come data di inizio della stagione sportiva il 1° luglio e come data finale il 30 giugno.

Preso atto della volontà di molte federazioni di posticipare – ove possibile – la data di conclusione della stagione sportiva al fine di completare le competizioni nazionali⁵, la FIFA non solo avallava tale soluzione ma rendeva altresì noto che avrebbe accettato eventuali proroghe alla validità dei contratti in scadenza e la posticipazione della data d'inizio di contratti già conclusi, la cui efficacia avrebbe dovuto coincidere con l'avvio della stagione 2020/2021.

Le soluzioni proposte dalla FIFA si basavano sulla definizione di "stagione sportiva" prevista dal paragrafo 9 delle definizioni introduttive delle *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players* ("RSTP"), ai sensi della quale per "stagione sportiva" va inteso il periodo che inizia con la prima partita ufficiale di campionato e termina con l'ultima partita ufficiale del relativo campionato nazionale.⁶ Alla luce di tale definizione, la proroga alla validità dei contratti oltre al 30 giugno 2020 non comportava particolari criticità quando i relativi accordi prevedevano come termine finale "la fine della stagione sportiva". Diversamente nei casi in

³ Il riferimento è al Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei calciatori ("RSTP") e alle norme che disciplinano le procedure del Comitato per lo status dei calciatori ("PSC") e della Camera di risoluzione delle controversie FIFA ("DRC").

⁴ Le FAQ sono consultabili al seguente link: <https://resources.fifa.com/image/upload/covid-19-football-regulatory-issues-faqs.pdf?cloudid=bqxubefb9tfjwzeviqgs>.

⁵ Decisioni di segno opposto venivano invece assunte da altre federazioni sportive: ad esempio, la Federazione Italiana Pallacanestro, in data 7 aprile 2020, comunicava la conclusione anticipata della stagione sportiva 2019/2020 – si vede a tal proposito il contributo dell'Avv. Patrizia Diacci.

⁶ "Season: the period starting with the first official match of the relevant national league championship and ending with the last official match of the relevant national league championship".

cui i contratti prevedevano una data finale specifica, che normalmente coincideva con il 30 giugno 2020, la FIFA riteneva di valorizzare la reale intenzione delle parti (i.e. la validità del contratto sino alla fine della stagione) rispetto alla data finale specifica previsto dai contratti (i.e. il 30 giugno 2020).

Tale approccio e le conseguenti proposte avanzate dalla FIFA riguardavano però solo gli aspetti sportivi e regolamentari legati ad una possibile estensione della stagione sportiva in corso, ma non incidavano – né potevano incidere – sui singoli rapporti contrattuali in essere, dal momento che la FIFA non può in alcun modo intervenire sull'autonomia negoziale dei privati.

Le vicende legate ai contratti di lavoro tra club e calciatori/allenatori e la sorte dei contratti di trasferimento conclusi tra club dipendono infatti esclusivamente dalla volontà delle parti coinvolte e dunque ogni possibile modifica a tali accordi doveva essere negoziata autonomamente e concordata tra le parti contrattuali, fatto salvo quanto previsto dalla legge e dagli accordi collettivi applicabili.

La FIFA inoltre, consapevole della diversa applicazione che le Linee Guida avrebbero trovato nei diversi paesi a causa del diverso impatto del Covid-19, forniva una prima indicazione su come gestire eventuali sovrapposizioni tra le stagioni e le finestre di mercato: in particolare, riteneva come la priorità fosse quella di garantire che il club titolare del contratto di prestazione sportiva con il calciatore in questione, avesse la possibilità di completare la stagione 2019/2020. Ciò al fine di salvaguardare l'integrità delle competizioni.

2.2 Impossibilità sopravvenuta

La FIFA riconosceva che la pandemia avrebbe potuto condurre a situazioni nelle quali gli accordi precedentemente conclusi tra le parti non avrebbero potuto essere adempiuti come originariamente pattuito ed addirittura che le obbligazioni delle parti avrebbero potenzialmente potuto divenire impossibili: calciatori ed allenatori sarebbero stati impossibilitati a svolgere i propri servizi e i club non avrebbero potuto metterli nella condizione di lavorare.

Fermo restando il riconoscimento della validità ed efficacia della normativa giuslavoristica interna a ciascuno stato per gestire rapporti di lavoro le cui obbligazioni non potevano più essere adempiute, e al solo fine di garantire, per quanto possibile, uniformità e parità di trattamento tra i membri delle varie federazioni associate, la FIFA incoraggiava club e

dipendenti (calciatori e allenatori) a ricercare soluzioni eque, condivise e concordate alle problematiche poste dalla sospensione delle attività.

In particolare, lo scopo della FIFA era al contempo quello di garantire il pagamento di un qualche tipo di retribuzione a calciatori ed allenatori, di evitare il proliferare di vertenze giudiziali, di proteggere la stabilità contrattuale, principio cardine del FIFA RSTP, e di evitare il fallimento dei club.

Per raggiungere questo scopo le parti sono state vivamente invitate a negoziare, anche sulla base di accordi collettivi raggiunti a livello di Club o di Lega, nuovi accordi che regolassero tutti gli aspetti fondamentali del loro rapporto di lavoro (la remunerazione, i bonus, eventuali meccanismi di protezione ecc.).

In assenza di accordo tra le parti – su base individuale o collettiva che fosse – la FIFA dichiarava accettabili eventuali modifiche unilaterali dei contratti solo ove consentite dalle leggi nazionali applicabili o previste da accordi collettivi di categoria.

Nel caso poi in cui club e dipendenti non raggiungessero alcun accordo e tanto le leggi nazionali quanto eventuali accordi collettivi non regolassero la situazione o non risultassero applicabili, la FIFA avvertiva che i propri organi giudiziari – *DRC* e *PSC* – avrebbero validato eventuali modifiche unilaterali a termini e condizioni dei contratti già in essere solamente se queste fossero state assunte in buona fede e fossero ragionevoli e proporzionate, esplicitando altresì i criteri sulla base dei quali avrebbe effettuato tale giudizio di ragionevolezza e proporzionalità.

Infine, la FIFA proponeva alle parti di sospendere l'efficacia dei contratti in essere nel periodo di sospensione delle competizioni (o meglio delle attività calcistiche), a patto che un'adeguata copertura assicurativa e una fonte alternativa di supporto economico fossero garantite ai dipendenti in tale periodo.

2.3 Periodo di tesseramento

Alla luce dell'incertezza generata dalla pandemia, la FIFA riteneva accettabili eventuali richieste, da parte delle Federazioni associate, di proroga della data di conclusione della stagione sportiva 2019/2020 e di proroga o modifica dei periodi di tesseramento purché la durata fosse conforme al limite massimo previsto dai regolamenti (ovvero 16 settimane).

La FIFA, inoltre, prevedeva eccezionalmente che un professionista il cui contratto di lavoro fosse scaduto o fosse stato risolto a causa del Covid-19 si sarebbe potuto tesserare anche

al di fuori di un periodo di tesseramento indipendentemente dalla data di scadenza o di risoluzione del contratto di lavoro.

2.4 Altre questioni regolamentari e legali

In aggiunta, giova evidenziare come il Bureau della FIFA offriva ulteriori indicazioni in relazione ad altre rilevanti questioni regolamentari e giuridiche inerenti: (i) al rilascio dei calciatori alle nazionali da parte dei club di appartenenza; (ii) all'entrata in vigore di alcune modifiche alla normativa FIFA in tema di prestiti di calciatori; (iii) all'esecuzione delle decisioni assunte dalla FIFA DRC, dal FIFA PSC e dalla Commissione Disciplinare FIFA in questioni regolate dal FIFA RSTP; (iv) alla possibilità di richiedere proroghe dei termini procedurali previsti nei procedimenti trattati dalla FIFA DRC e dal FIFA PSC; (v) alle modalità di invio di offerte di contratto (con possibili riflessi sul diritto dei club all'indennità di formazione FIFA⁷); (vi) alle tempistiche di pubblicazione da parte di ciascuna federazione dei resoconti annuali relativi alle operazioni di trasferimento di calciatori.

Per quanto di interesse, si rileva che, sin da subito, la FIFA chiariva che, pur riconoscendo le potenziali difficoltà finanziarie di alcuni club derivanti dall'obbligo di conformarsi alle decisioni prese dagli organi giudicanti della FIFA, non avrebbe consentito alcuna eccezione al riguardo ma avrebbe continuato ad applicare le sanzioni disciplinari previste del proprio Codice Disciplinare.

2.5 Le successive specificazioni contenute nelle FAQ

Nelle FAQ, pubblicate l'11 giugno 2020, la FIFA raccoglieva i risultati di un processo di consultazione condotto nell'arco di circa un mese tra i suoi principali "stakeholders" sfociato in preziosi chiarimenti riguardanti le aree di intervento delle *Linee Guida*, ossia i contratti in scadenza ed i nuovi contratti, gli accordi che non potevano essere adempiuti così come originariamente previsto, i periodi di tesseramento e le altre questioni regolamentari e legali. In aggiunta, la FIFA identificava sette nuove questioni giuridiche⁸ cui forniva precise risposte.

⁷ Indennità di formazione prevista dall' art. 20 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei calciatori

⁸ Le questioni riguardavano: (i) il numero delle società con cui un calciatore poteva essere tesserato ed essere schierato in una stagione sportiva; (ii) l'inizio della prima "finestra di mercato" della stagione sportiva 2020/2021; (iii) la situazione di club che partecipavano a campionati affiliati a federazioni diverse rispetto al paese nel quale detti club si trovavano; (iv) la possibilità per le federazioni di prevedere periodi di tesseramento esclusivamente interni a ciascuna federazione; (v) le sospensioni disciplinari previste per uno specifico periodo di tempo; (vi) questioni riguardanti i contratti di rappresentanza conclusi da intermediari; (vii) i costi procedurali dei procedimenti instaurati davanti agli organi giurisdizionali della FIFA.

3. Analisi casi concreti: la giurisprudenza FIFA

Negli ultimi mesi, la DRC ed il PSC hanno deciso numerosi casi in cui le conseguenze della pandemia da Covid-19 sono state richiamate a fini difensivi. In questo contributo riassumiamo brevemente in ordine cronologico alcune decisioni al fine di delineare i principi applicati dalla giurisprudenza FIFA.

Decisione della FIFA DRC del 04.06.2020: Loris Karius, Germania v. Besiktas Futbol, Turchia⁹

Il portiere tedesco Loris Karius e il club turco Besiktas Futbol, in data 28 agosto 2018, concludevano un contratto di lavoro valido fino al 31 maggio 2020.

Con lettera del 2 marzo 2020 il calciatore diffidava il club per il mancato pagamento di alcuni stipendi e successivamente, falliti i tentativi di concordare con il club un piano di pagamento rateale, ricorreva alla FIFA al fine di vedersi riconoscere gli importi rimasti non pagati.

Il club convenuto non contestava le pretese del calciatore, ma sosteneva come le conseguenze economiche della pandemia da Covid-19 avessero reso difficile per il club onorare i propri debiti nei confronti del calciatore.

La DRC riteneva come gli argomenti avanzati dal club non potessero giustificare il mancato pagamento della retribuzione dovuta al calciatore: in particolare, per quanto riguarda il richiamo alla pandemia da Covid-19, la DRC evidenziava come il club non avesse nemmeno invocato tale argomento nella corrispondenza scambiata con il calciatore prima dell'instaurazione della vertenza. Pertanto, la DRC concludeva che tale giustificazione era stata utilizzata a posteriori dal club come una semplice scusante nel tentativo di giustificare il proprio inadempimento ed accoglieva dunque le domande del calciatore, non ritenendo che fosse possibile stabilire l'esistenza di una relazione causale tra la pandemia ed il mancato rispetto del contratto di lavoro del calciatore da parte del club¹⁰.

⁹ La decisione è consultabile al seguente link: <https://resources.fifa.com/image/upload/karius.pdf?cloudid=efstkusuzsjiy6bsqujoy>.

¹⁰ Una simile soluzione veniva adottata anche da altre istituzioni sportive. Così il Basketball Arbitral Tribunal: *“La sola pandemia non può essere invocata come causa di forza maggiore al fine di giustificare l'inadempimento della prestazione. È necessario dimostrare il nesso causale tra la pandemia e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che non può identificarsi in mera difficoltà ad adempiere”* (BAT 1482/20 “Surmacz v. BM SLAM Stal S.A”, 14 maggio 2020). A tal proposito si veda il contributo dell'Avv. Patrizia Diacci.

Decisione della FIFA DRC del 20.07.2020: Gheorghe Teodor Grozav, Romania v. Kisvarda, Ungheria¹¹

Il calciatore rumeno Gheorghe Teodor Grozav e il club ungherese Kisvarda stipulavano in data 14 gennaio 2019 un contratto di lavoro con durata sino al 30 giugno 2019 con opzione di rinnovo del contratto a favore del club anche per la successiva stagione 2019/2020, opzione poi regolarmente esercitata.

A seguito dello scoppio della pandemia, con email del 16 marzo 2020, il club informava tutti i calciatori, incluso il ricorrente, che tutte le attività sportive erano da considerarsi immediatamente cancellate e ordinava loro di rimanere a casa e di seguire i programmi di allenamento casalingo predisposti dallo staff tecnico.

In data 25 marzo 2020, il calciatore decideva di lasciare il paese e di rientrare in Romania presso la sua abitazione, situata a circa 80 chilometri dal confine ungherese, dove avrebbe potuto godere di una sistemazione più confortevole e di un giardino dove potersi allenare secondo le indicazioni del club mentre al contrario, rimanendo in Ungheria, non avrebbe potuto nemmeno lasciare la propria abitazione per una passeggiata o una corsa stanti i divieti imposti dalle autorità nazionali.

Venuto a conoscenza che il calciatore aveva lasciato il paese, il club decideva di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro del calciatore in data 31 marzo 2020, invocando la violazione da parte dell'atleta di vari obblighi contrattualmente assunti, tra i quali quello di chiedere (ed ottenere) il permesso per spostamenti superiori ai 50 chilometri oltre alla violazione del divieto di non allontanarsi da casa impartito dal club pochi giorni prima.

Il calciatore depositava quindi un ricorso alla FIFA in data 29 aprile 2020, chiedendo l'accertamento della risoluzione unilaterale senza giusta causa del suo contratto di lavoro da parte del club con conseguente condanna della società sportiva al pagamento dello stipendio di marzo 2020 e di un risarcimento pari al valore residuo del contratto di lavoro sino alla sua scadenza originaria. Ciò in quanto, a suo parere, non vi era stata alcuna chiara ed oggettiva violazione contrattuale anche in considerazione del fatto che il club, una volta venuto a conoscenza del suo rientro in patria, non gli aveva nemmeno richiesto di ritornare in Ungheria.

¹¹ La decisione è consultabile al seguente link: <https://resources.fifa.com/image/upload/grozav.pdf?cloudid=u2bhdopmat3wl6f91j0y>.

Il club nelle sue difese eccepiva come il comportamento del calciatore e le violazioni da lui commesse fossero invece di una gravità tale da non permettere il mantenimento del rapporto di lavoro ed a questo riguardo faceva presente, tra l'altro, che, rientrando in patria, il calciatore si era posto nella condizione di doversi necessariamente sottoporre al momento del suo rientro in Ungheria ad un periodo di quarantena di 14 giorni nel corso del quale non avrebbe dunque potuto prestare i propri servizi al club.

La DRC nella sua decisione sottolineava che le *Linee Guida* e le *FAQ* erano applicabili esclusivamente a “*variazioni unilaterali di contratti esistenti*” e che quindi non potevano essere utilizzate per decidere casi di risoluzioni unilaterali di contratto, che rimanevano disciplinati dal *FIFA RSTP* e dalla relativa giurisprudenza.

Nel caso di specie, valorizzando numerose circostanze fattuali, la FIFA riteneva che il licenziamento del calciatore da parte del club ungherese non era stato assistito da giusta causa in quanto il club non aveva dimostrato che le violazioni poste in essere dal calciatore erano di una gravità tale da giustificare un licenziamento senza alcun previo avvertimento mentre a parere della DRC il club avrebbe potuto adottare delle misure più appropriate e meno afflittive per punire il comportamento dell'atleta.

Il ricorso del calciatore veniva dunque accettato, ma solo parzialmente: infatti, in accoglimento di un'eccezione avanzata dal club, la DRC riteneva di dedurre dall'importo complessivo del risarcimento accordato al calciatore una somma pari allo stipendio corrispondente a 14 giorni di lavoro del calciatore in considerazione del fatto che, in conseguenza del rientro non autorizzato nel suo paese d'origine egli non avrebbe potuto prestare i suoi servizi al club nel periodo di quarantena obbligatoria.¹²

*Decisione della FIFA DRC del 20.07.2020: Nikolay Bodurov, Bulgaria v. Esteghlal, Iran*¹³

Il calciatore bulgaro Nikolay Bodurov ed il club iraniano Esteghlal Teheran concludevano un contratto di lavoro valido fino al 31 maggio 2020.

¹² Identica decisione è stata presa dalla DRC nel caso parallelo riguardante un compagno di squadra del sig. Grozav, che aveva deciso di fare rientro in patria. Il riferimento è alla decisione “*FIFA DRC, Iasmin Latovlevici, Romania v Kisvarda, Hungary, passed on 20 July 2020*”.

¹³ La decisione è consultabile al seguente link: <https://resources.fifa.com/image/upload/bodurov.pdf?cloudid=zymji9ymytx0u7znb1>.

A seguito del ripetuto mancato pagamento di alcuni stipendi e decorsi i termini concessi al club per provvedere, il calciatore risolveva unilateralmente il proprio contratto di lavoro per giusta causa in data 30 marzo 2020 e successivamente presentava un reclamo dinanzi alla DRC contro il club, richiedendo il pagamento degli stipendi rimasti impagati ed il risarcimento per i danni subiti.

A fronte di tale domanda, il club faceva presente che dal 29 febbraio 2020 le partite di calcio in Iran si erano disputate senza pubblico e che dal 12 marzo 2020 sia gli allenamenti sia gli incontri ufficiali erano stati sospesi a causa dell'epidemia di Covid-19. Il club evidenziava inoltre che il calciatore aveva lasciato l'Iran senza permesso e che aveva risolto unilateralmente il contratto durante un evento di forza maggiore quando il suo contratto di lavoro era sospeso a causa della pandemia.

Considerato il riferimento operato dal club ad una situazione di forza maggiore, la *DRC* ricordava che la FIFA nelle sue *Linee Guida* e *FAQ* non aveva dichiarato che la pandemia fosse causa di forza maggiore in uno specifico stato o territorio o che uno specifico contratto di lavoro o di trasferimento fosse stato colpito da una situazione di forza maggiore, ma che in ogni singola disputa la parte che invocava una tale tipologia di situazione avrebbe avuto l'onere di dimostrarne l'esistenza sulla base della legge applicabile e che comunque tale valutazione sarebbe stata effettuata dagli organi giudicanti della FIFA caso per caso. La *DRC* ribadiva poi il principio già espresso nei casi citati in precedenza secondo cui le *Linee Guida* trovavano applicazione solo alle "variazioni unilaterali ai contratti di lavoro esistenti" e non ai casi di risoluzione unilaterale del contratto non preceduta da tali modifiche unilaterali.

Riguardo al merito, la *DRC* sottolineava come le retribuzioni rimaste impagate risultavano dovute già prima della sospensione dell'attività calcistica in Iran dovuta all'emergenza epidemiologica. Di conseguenza, la *DRC* concludeva come detta sospensione delle attività non potesse costituire una facile opportunità per il club di giustificare il mancato pagamento di somme già esigibili prima del 12 marzo 2020. Inoltre, la *DRC*, dopo aver reputato che il club non potesse legittimamente pretendere che il calciatore rimanesse in Iran nonostante il mancato pagamento dei salari, rigettava altresì l'argomento del club secondo cui il calciatore non aveva diritto di risolvere unilateralmente il suo contratto di lavoro nel contesto di una causa di forza maggiore. A questo riguardo la *DRC* sottolineava che il club non aveva

dimostrato in alcun modo l'esistenza di una causa di forza maggiore.

In conclusione, la *DRC* stabiliva dunque che il calciatore aveva risolto il contratto di lavoro con giusta causa, accogliendo (parzialmente) il ricorso.

*Decisione della FIFA DRC del 29.07.2020: Pedro Henrique Cortes Oliveira Gois, Timor Est v. Sheikh Russell Krira Chakra, Bangladesh*¹⁴

Il calciatore di Timor-Est Pedro Henrique Cortes Oliveira Gois e il club del Bangladesh Sheikh Russell Krira Chakra concludevano il 13 novembre 2019 un contratto di lavoro con durata dal 15 novembre 2019 al 15 luglio 2020.

Dopo pochi mesi il club iniziava a non pagare lo stipendio al calciatore il quale, prima diffidava per iscritto il club ai pagamenti dovuti per poi comunicare una risoluzione unilaterale del contratto di lavoro in data 20 aprile 2020, data in cui tre mensilità risultavano non essere state corrisposte.

Il 22 aprile 2020, a seguito della menzionata risoluzione, il calciatore depositava un ricorso alla FIFA chiedendo la condanna del club al pagamento delle tre mensilità di salario non corrisposte oltre ad un risarcimento del danno.

Il club, per quanto di interesse in questa sede, replicava che a causa della pandemia le competizioni nazionali erano terminate anticipatamente a far data dal 15 marzo 2020 e che tale situazione aveva avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria complessiva del club, che era riuscito a pagare solamente alcune mensilità dovute al calciatore.

Considerato che il club aveva sollevato una situazione di apparente "forza maggiore" per giustificare il proprio inadempimento, la *DRC*, sempre sulla scorta delle *Linee Guida* e delle *FAQ* della FIFA, chiariva nuovamente che la pandemia non poteva considerarsi di per sè come una situazione di forza maggiore in uno specifico stato o territorio e come, in linea di principio, nessun contratto di lavoro né accordo di trasferimento potesse essere considerato influenzato dal concetto di forza maggiore in assenza di specifiche prove a riguardo. La *DRC* proseguiva chiarendo che la sussistenza di una situazione di forza maggiore doveva essere valutata caso per caso.

Tenuto conto delle circostanze concrete del caso in esame e soprattutto dell'assenza di

¹⁴ La decisione è consultabile al seguente link: <https://resources.fifa.com/image/upload/oliveira-gois.pdf?cloudid=v8o2hp7vfvsvplz6deh7t>.

prove offerte dal club in merito alla reale esistenza di un evento di forza maggiore, la *DRC* concludeva che l'argomentazione avanzata dal club secondo cui il mancato pagamento sarebbe stato causato da difficoltà economiche determinate dalla pandemia altro non era che una comoda giustificazione per un inadempimento invece non scusabile. Di conseguenza il ricorso del calciatore veniva accolto.

*Decisione della FIFA DRC del 13.08.2020: Aleksandar Gojkovic, Serbia v Larissa FC, Grecia*¹⁵

In data 28 agosto 2018 le parti concludevano un contratto di lavoro sportivo valido sino al 30 giugno 2022. Successivamente, in data 26 maggio 2020 il calciatore risolveva unilateralmente il contratto di lavoro ai sensi dell'art. 14bis RSTP a causa del mancato pagamento di sei mensilità di stipendio e il giorno seguente presentava un ricorso alla FIFA chiedendo la condanna del club al pagamento della retribuzione dovuta oltre al risarcimento del danno.

Il club convenuto, da parte sua, riteneva invece come il contratto fosse stato risolto dal calciatore senza giusta causa e sosteneva che alcuni pagamenti non risultavano dovuti a causa della pandemia. In particolare, il club riteneva come gli effetti giuridici del contratto di lavoro fossero stati sospesi a seguito della decisione presa dalle autorità greche di sospendere il campionato, in risposta all'epidemia, a far data dal 12 marzo 2020. Il club invocava dunque il concetto di causa di forza maggiore, ritenendo il provvedimento con cui l'autorità sospendeva lo svolgimento dell'attività calcistiche come un impedimento obiettivo ed estraneo alla volontà delle parti che giustificava il mancato pagamento della retribuzione per i mesi di marzo e aprile 2020. Il club inoltre sosteneva di aver già corrisposto gli stipendi di novembre e dicembre, e si impegnava a corrispondere le mensilità di gennaio e febbraio non appena la mancanza di liquidità creata dall'interruzione delle attività fosse cessata.

All'esito della vertenza, la *DRC* osservava come nonostante le diffide di pagamento fossero state inviate durante il periodo di sospensione delle attività sportive, come invocato dal convenuto, le mensilità rimaste impagate riguardavano quasi esclusivamente emolumenti dovuti prima di tale sospensione e, come tali, nemmeno imputabili alle conseguenze della

¹⁵ La decisione è consultabile al seguente link: <https://resources.fifa.com/image/upload/20-00780-aleksandare-gojkovic.pdf?cloudid=pbrixqatmuhoxcldysov>.

pandemia.

Inoltre, la *DRC* richiamava il contenuto delle *Linee Guida* e delle *FAQ* per confermare ancora una volta come tali normative emergenziali non esonerassero in alcun modo i datori di lavoro dall'obbligo di pagamento dei salari dei propri dipendenti.

Conseguentemente, anche in quest'ultimo caso la FIFA accertava che la risoluzione del contratto di lavoro era assistita da giusta causa ed accoglieva il ricorso del calciatore.

4. Conclusioni

La FIFA ha certamente reagito con prontezza all'emergenza mondiale creata dalla pandemia e, nell'ambito delle proprie attribuzioni, è stata in grado di dare una risposta tempestiva ed uniforme alle varie problematiche giuridico-sportive insorte a livello internazionale, dettando delle regole e dei principi che in modo pragmatico hanno tentato di contemperare le esigenze del mantenimento della stabilità contrattuale, della sopravvivenza dei club e della prosecuzione e, laddove possibile, del completamento delle competizioni. Sino a ora si può probabilmente affermare che le *Linee Guida* e le *FAQ* pubblicate dalla FIFA si sono dimostrate validi strumenti per far fronte all'imprevedibile situazione emergenziale venutasi a creare.

Dal punto di vista del contenzioso, dalle decisioni pubblicate e analizzate nel presente contributo si può concludere che la FIFA sino ad ora non ha mai consentito ai club di venire meno agli obblighi (principalmente economici) assunti nei confronti dei propri tesserati in virtù del mero e generico richiamo all'eccezionalità della situazione determinata dalla pandemia ed alle difficoltà economico-finanziarie da essa indubbiamente create, pretendendo a tal fine una rigorosa dimostrazione dell'esistenza di una vera e propria situazione di "forza maggiore" tale da esonerare i club dalla responsabilità per inadempimento. Un tale accertamento, per quanto a conoscenza di chi scrive, ad oggi non è mai stato compiuto. Sotto altro verso, in alcuni casi la FIFA ha tuttavia sanzionato anche i calciatori che, violando gli obblighi contrattuali o le precise indicazioni ricevute dai club, si erano sottratti ai propri doveri.

Le difficoltà legate alla pandemia Covid-19 nel mondo della pallacanestro: le linee guida del BAT

a cura di Avv. Patrizia Diacci

1. Breve introduzione al tema

La difficile situazione causata dalla pandemia Covid-19 ha inevitabilmente comportato notevoli conseguenze nell'intero mondo sportivo.

Il settore della pallacanestro, su cui si concentrerà tale contributo, sta attraversando un momento particolarmente delicato, in considerazione del fatto che la maggior parte delle competizioni della stagione 2019/2020 sono state sospese o sono terminate in anticipo e la nuova stagione sportiva 2020/2021 è iniziata con non poche difficoltà, tanto dal punto di vista organizzativo quanto sotto il profilo strettamente economico.

In Italia, la giornata del 7 aprile 2020 ha segnato anticipatamente la fine della stagione 2019/2020 per tutti i campionati nazionali di Pallacanestro¹⁶. In detta data veniva ufficializzata la conclusione dei campionati nazionali di serie A e di Serie A2¹⁷, successivamente all'interruzione anticipata, dichiarata poche settimane prima, della stagione sportiva 2019/2020 per ogni attività organizzata dai Comitati Regionali (tornei giovanili), per i Campionati di Serie A1 e A2 femminile e di Serie B maschile¹⁸. A seguito della perdurante emergenza epidemiologica su tutto il territorio nazionale infatti, il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro (*breviter* FIP) Giovanni Petrucci, considerata la determinazione della Lega Basket Serie A (*breviter* LBA) di demandare ogni e qualsivoglia decisione in merito alla chiusura anticipata della stagione 2019/2020 e sentito per le vie brevi il Consiglio Federale, dichiarava in data 7 aprile 2020 la chiusura del Campionato di Serie A.

“La FIP è determinata a tutelare la salute di atleti, tecnici, arbitri, dirigenti, di tutti coloro che partecipano all'organizzazione delle gare dei campionati e delle loro famiglie. Considerato che dai DPCM e dalle Ordinanze emesse, fino a questo momento, dal Governo e dalle

¹⁶ Così è avvenuto nel mondo del Rugby – si veda il contributo dell'Avv. Federico D'Amelio

¹⁷ <http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=12939>

¹⁸ Si veda il contributo dell'Avv. Andrea Scalco con riferimento alle problematiche sorte a causa della conclusione anticipata del campionato dilettantistico di calcio, serie D.

Regioni non emergono date certe circa la possibilità di ripresa dell'attività sportiva in condizioni di totale sicurezza, non si può pensare che si svolgano gare di basket sul territorio nazionale, ed in particolare nelle zone geografiche più colpite dall'epidemia. Dal Governo, dalle Regioni e dalla scienza, inoltre, arrivano precise e stringenti indicazioni che riguardano il distanziamento sociale. Misure impossibili da attuare per uno sport di contatto come la pallacanestro.

(...)Dichiarare conclusa l'attuale stagione sportiva permette ai club ed ai tesserati di adottare tutti quei comportamenti necessari ad evitare ulteriori costi da sostenere in assenza di attività."

In assenza, all'epoca, di alcuna previsione statale in tal senso - in considerazione del fatto che il D.L 34/2020 che all'art. 218 dispone "(...)le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici(...)" è datato 19 maggio 2020 - la FIP "ritiene di adottare questo provvedimento anche in considerazione dell'impossibilità di disputare le gare alla presenza di migliaia di appassionati, patrimonio fondante del movimento cestistico italiano".

Una straordinaria decisione determina numerose problematiche sotto il profilo legale ed economico – basti pensare, tra le altre cose, agli aspetti strettamente collegati ai contratti stipulati tra società da un lato, ed atleti/allenatori dall'altro. Si è reso necessario rinegoziare l'accordo valido ed efficace tra le parti in scadenza al termine della stagione 2019/2020 e pensare al futuro, ma sulla base di quali parametri?

A livello nazionale, la LBA è stata la prima Lega a ratificare un accordo per la riduzione degli stipendi dei propri tesserati. In particolare, la LBA ha raggiunto un'intesa di massima con la GIBA¹⁹ e l'USAP²⁰ circa la riduzione dei compensi previsti nei contratti a suo tempo stipulati al fine di supportare equamente il peso della difficile situazione economica causata dalla pandemia Covid-19. In particolare, le parti hanno concordato linee guida che prevedevano una riduzione del 20% della retribuzione lorda complessiva sugli ingaggi di giocatori ed

¹⁹ Associazione Italiana Giocatori di Basket

²⁰ Unione Sindacale Allenatori Pallacanestro

allenatori superiori ad euro 50.000 per la stagione 2019-2020 ed una minor percentuale di riduzione per compensi al di sotto di euro 50.000²¹. Giova sottolineare che, trattandosi di indicazioni non cogenti, club e tesserati erano liberi di individuare, nella loro piena libertà negoziale, differenti modalità di adeguamento.

Per quanto attiene invece alla Lega Serie A2 ed agli altri campionati dilettantistici, l'eventuale rinegoziazione dell'accordo veniva lasciato interamente alla libertà delle parti.

A livello internazionale, il BAT²² - Tribunale arbitrale indipendente ufficialmente riconosciuto dalla FIBA²³ e creato allo scopo di offrire alle parti procedimenti arbitrali semplici, rapidi ed economici al fine di risolvere controversie commerciali nel mondo del basket professionistico²⁴ - ha stabilito linee guida, di natura temporanea, con l'obbiettivo di affrontare le difficoltà derivanti dalla crisi Covid-19²⁵.

Con tale documento, il Tribunale arbitrale intendeva condividere le proprie opinioni su ciò che rappresentano soluzioni eque e giuste, secondo lo standard *ex aequo et bono*²⁶, in risposta a questioni sostanziali sorte a causa della pandemia Covid-19.

In tale contributo si analizzerà nel dettaglio dette Linee guida, sottolineando le maggiori perplessità di applicazione pratica ed evidenziando la valutazione delle stesse da parte del Tribunale Arbitrale attraverso breve cenno ad un caso concreto²⁷.

2. Analisi della normativa di riferimento

Al fine di fornire al mondo del basket un supporto nelle difficoltà di gestione dei rapporti contrattuali dovute alla straordinaria situazione causata dalla pandemia Covid-19, che in talune nazioni come l'Italia ha portato alla conclusione anticipata dei campionati, venivano

²¹http://web.legabasket.it/news/126179/accordo_tra_lega_basket_e_le_associazioni_di_giocatori_e_allenatori_sulla_riduzione_dei_compensi

²² Basketball Arbitration Tribunal con sede in Ginevra.

²³ International Basketball Federation

²⁴ BAT Arbitration Rules, Preamble 0.1 e 0.2.

²⁵ Le Linee guida sono consultabili al seguente link <https://www.fiba.basketball/en/Module/c9dad82f-01af-45e0-bb85-ee4cf50235b4/e994125c-7ec3-456b-8739-cbf97e4342ae>

²⁶ Salvo che le parti stabiliscano diversamente, le controversie dinanzi al BAT vengono decise "*ex aequo et bono*", ovvero secondo equità, in luogo della rigorosa applicazione del diritto nazionale, permettendo così agli arbitri di decidere senza la necessità, costosa in termini economici e di tempo, di sottoporre le questioni al diritto nazionale.

²⁷ Si veda il contributo dell'Avv. Luca Pastore e Avv. Michele Spadini con riferimento mondo del calcio con riferimento alle linee guida della FIFA.

pubblicate le Linee guida Covid-19 dal Presidente, dal Vicepresidente e dagli arbitri del BAT in data 20 Aprile 2020²⁸.

La necessità di elaborare tali indicazioni è sorta a causa delle numerose richieste avanzate da diverse parti contrattuali nel mondo del basket - dirette sia alla FIBA che al BAT - per conoscere come numerose questioni legali collegate alla pandemia Covid-19 sarebbero state considerate dagli arbitri BAT.

È doveroso preliminarmente sottolineare che le linee guida BAT Covid-19 non possono essere considerate quali regole vincolanti di applicazione obbligatoria e non incidono altresì sulla libertà decisionale dell'arbitro con riferimento al singolo caso di specie.

In particolare, si limitano ad incorporare principi che riflettono un consenso raggiunto dal Presidente, dal Vicepresidente e dagli Arbitri BAT nelle loro discussioni informali su questioni giuridiche astratte. In considerazione del fatto che il Tribunale Arbitrale decide le controversie "*ex aequo et bono*" - se non diversamente pattuito dalle parti del contratto - tali principi riflettono le loro posizioni comuni su ciò che ritengono come giuste ed eque soluzioni ai problemi legali sorti a causa della pandemia. Tuttavia, tali principi possono essere soggetti ad eccezioni di applicazione pratica a seconda delle circostanze del singolo caso concreto²⁹. Diversi sono gli aspetti trattati nel documento menzionato.

In via preliminare, il BAT chiariva che se un contratto è stato risolto da una delle parti prima dello scoppio della pandemia, si presume, salvo prova contraria, che il contratto non sia stato risolto a causa della pandemia e per tale ragione verrà applicherà l'attuale giurisprudenza BAT circa la risoluzione dei contratti³⁰.

Giova evidenziare altresì che tali Linee guida non possano essere prese in esame per i contratti sottoscritti dalle parti dopo l'inizio del c.d. "*Lockdown Period*"³¹. Secondo la posizione del BAT, in tale ipotesi si presume che le parti possano considerare al momento della sottoscrizione gli effetti della crisi dovuta a Covid-19³²; tale posizione merita ad avviso

²⁸ L'art 16.1 BAT Arbitration Rules riconosce la possibilità per il Presidente BAT e gli arbitri di consultarsi su questioni sostanziali che emergono dai casi pendenti.

²⁹ BAT COVID-19 Guidelines, pag. 2/6.

³⁰ BAT COVID-19 Guidelines "*V. Termination and term of contracts*", Para 10, Pag. 3/6.

³¹ BAT COVID-19 Guidelines, "*I. Definition*", pag.2/6. "*lockdown period refers to the period starting on the date on suspension/termination of the relevant 2019/2020 domestic championship and ending on the date on which the championship is resumed, or the original end date if it is not resumed*"

³² BAT COVID-19 Guidelines, "*III. New Contracts entered into after the beginning of the Lockdown Period*", pag. 3/6.

della scrivente una riflessione dal punto di vista pratico, che verrà menzionata nel successivo capitolo.

Il Tribunale Arbitrale, in aggiunta, riconosceva:

- che le conseguenze del Covid-19 non potevano essere supportate da una soltanto delle parti, salvo diverse disposizioni contrattuali;
- la possibilità di rinegoziare i contratti³³: preso atto delle inevitabili conseguenze che tale emergenza ha comportato, si sottolineava che gli accordi amichevoli costituiscono lo strumento preferibile di risoluzione delle dispute sorte in conseguenza della crisi da Covid-19 e si richiama le parti ad un dovere di rinegoziare, secondo buona fede, i termini dei contratti in essere, abbandonando così il concetto di “fully guaranteed” o “no-cut” contract³⁴. Il principio della prevalenza delle intese negoziali è chiaro; tali contratti rinegoziati saranno ritenuti vincolanti al di là del contenuto delle linee guida nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti e qualora una di esse dovesse in qualche modo insistere nella pretesa di ottenere il totale delle prestazioni originariamente pattuite per un contratto la cui esecuzione è riconosciuta come parzialmente impossibile (e si rifiutasse per questo di addivenire ad un accordo conciliativo), il BAT considererà tale circostanza nell'ambito del suo eventuale futuro giudizio con riferimento al caso di specie;
- il principio di stabilità contrattuale “*pacta sunt servanda*”³⁵ al fine di favorire la composizione amichevole delle controversie. Nessuna delle due parti dovrebbe sentirsi legittimata a considerare automaticamente risolto, od a risolvere unilateralmente, il contratto a causa della pandemia. Se da un lato, dunque, gli atleti non potranno ragionevolmente esigere la totalità delle prestazioni loro dovute, dall'altro le società non potranno ritenersi liberate dai contratti per il solo fatto della pandemia;
- la possibilità di differimento dei pagamenti in capo al Club per un ammontare fino alla metà della retribuzione maturata dal tesserato anche prima dell'insorgere della pandemia, alla sola condizione che il Club sia in grado di provare che si tratti di una misura necessaria per

³³ BAT COVID-19 Guidelines, “II. Priority of Amicable Settlements”, pag. 2/6.

³⁴ A tal proposito, il BAT ha evidenziato che la previsione di clausole “*fully guarantee*” o “*no-cut*” contract non distribuisce il rischio economico associato alla pandemia COVID-19 a ciascuna parte. Le conseguenze derivanti dalla pandemia non devono essere interamente attribuite ad una sola delle parti, BAT COVID-19 Guidelines “IV. Allocation of risk”, pag.3/6.

³⁵ BAT Covid-19 Guidelines, “V. Termination and term of contracts”, para 9.

prevenire l'insorgere di uno stato di insolvenza. I pagamenti dovuti (e scaduti) prima della crisi, dunque, non sono soggetti ad alcuna riduzione dovendo il Club corrispondere il 100% dell'importo, ma con possibilità di dilazionare all'inizio della stagione 2020/2021 il 50% dello stesso se ciò risulta necessario ad evitare lo stato di insolvenza;

– la necessità di adattamento delle singole obbligazioni contrattuali. In particolare, veniva considerata nello specifico l'obbligazione in capo al Club di pagamento del salario stabilito nel contratto, nell'ipotesi in cui lo stesso non venisse risolto: tra le altre cose, si sottolineava che l'ammontare complessivo del salario poteva essere ridotto fino al 20% per i primi 2.500 euro e fino al 50% per ogni € eccedente i 2.500 mensili, facendo comunque salvo il diritto di una più ampia rinegoziazione sulla base delle circostanze del caso concreto nei limiti della ragionevolezza³⁶;

– gli obblighi di prestazione sportiva venivano sospesi, salvo consentiti dalle norme di sanità pubblica, ma permaneva l'obbligazione a carico dei giocatori di mantenersi in forma nel corso del periodo di sospensione e di rimanere a disposizione del Club per eventuali possibili attività³⁷.

3. Profili di applicazione pratica ed analisi di un caso concreto³⁸

3.1 Profili di applicazione pratica

Le citate Linee guida, elaborate al fine di fornire un faro guida a società ed atleti circa l'orientamento del BAT su questioni contrattuali nel settore del basket, hanno lasciato non pochi interrogativi di applicazione pratica.

In primo luogo, si ritiene doveroso sottolineare che trattasi di mere Linee guida ed in quanto tali, di applicazione non vincolante e non obbligatoria. Ciò si traduce nel fatto che, nonostante vada riconosciuto lo sforzo del BAT di voler rappresentare un valido supporto per le parti contrattuali nel mondo della pallacanestro, la difficoltà di gestione dei rapporti contrattuali tra le parti sorta a causa dell'emergenza sanitaria veniva di fatto, in termini pratici, lasciata all'autonomi negoziale delle singole parti contrattuali. Le stesse, avendo interessi contrapposti da perseguire e tutelare, hanno inevitabilmente affrontato non pochi

³⁶ BAT COVID-19 Guidelines, "VI. Effects on the contractual obligations of clubs", pag. 5/6.

³⁷ BAT COVID-19 Guidelines, "VII. Effects on the contractual obligations of players", pag. 4/6.

³⁸ BAT 1482/20 "Surmacz v. BM SLAM Stal S.A", 14 maggio 2020.

disagi a raggiungere un accordo ragionevole durante l'inaspettato periodo di emergenza caratterizzato da incertezze sotto il profilo sanitario, economico e di conseguenza organizzativo. Basti pensare che, all'epoca dell'emanazione di dette Linee guida e di conclusione anticipata dei campionati nazionali imposta dalla FIP, l'epidemia Covid-19 era ancora di incerta definizione persino sotto il profilo sanitario.

Le difficoltà si riscontravano tanto per rinegoziare i contratti in essere in scadenza al termine della stagione 2019/2020 - con particolare riferimento alle richieste che le società erano costrette ad avanzare nei confronti dei singoli atleti dirette ad una riduzione dello stipendio al tempo pattuito -, quanto per il raggiungimento di nuovi accordi, in considerazione del fatto che a seguito della conclusione anticipata della stagione 2019/2020 il mondo della pallacanestro stava già pensando alla stagione successiva, nonostante le diverse perplessità sul futuro regolare svolgimento degli allenamenti e delle competizioni nazionali ed internazionali.

Per quanto attiene alla rinegoziazione dei contratti riferibili alla sola stagione 2019/2020, se da un lato i giocatori rivendicavano le disposizioni contrattuali a suo tempo concordate e sottoscritte dalle parti, dall'altro i Club invocavano le difficoltà economiche derivanti dalla straordinaria ed imprevedibile decisione della FIP. Basti pensare al solo fatto della perdita delle somme riferite agli incassi derivanti dal pagamento dei tickets e dalla richiesta da parte dei tifosi, in taluni casi, del rimborso degli abbonamenti annuali pagati ad inizio stagione.

Invero, a fronte di accordi che non potevano essere adempiuti dalle parti come originariamente pattuiti, con riferimento agli aspetti contrattuali nel mondo dello sport tutto, si è ragionato circa l'invocabilità dell'impossibilità della prestazione per causa di forza maggiore.³⁹

Istituto che trae origine nel nostro ordinamento dal diritto civile, è noto come nonostante il Codice Civile non offra una definizione giuridica di *"forza maggiore"*, la stessa viene considerata dalla giurisprudenza come *"un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa) inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento"*. Tale concetto, atto ad esimere la parte inadempiente da responsabilità, emerge nel nostro

³⁹ Nel contesto dell'emergenza sanitaria Covid-19, l'istituto della forza maggiore è stato valutato altresì quale possibile impedimento allo svolgimento delle gare. Si veda il contributo sul tema redatto congiuntamente dall'Avv. Celeste Facchin e dall'Avv. Patrizia Diacci.

ordinamento dagli articoli 1218 c.c.⁴⁰, 1256⁴¹ c.c. ed infine dall'art. 1467 c.c.⁴² con riferimento all'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.

Senza la pretesa in questo contesto di analizzare le peculiarità applicative delle singole fattispecie, si precisa che tali disposizioni sono state considerate nei rapporti contrattuali di cui si è fatto menzione, ma che in fondo, in assenza altresì di indicazioni precise e vincolanti con riferimento alla specifica ed imprevedibile emergenza, non hanno reso la trattativa dei rapporti in essere priva di difficoltà.

Per quanto attiene alla stipula di nuovi contratti con riferimento alla successiva stagione 2020/2021 - attualmente in corso - il BAT chiariva che le linee guida non dovevano ritenersi applicabili ai contratti conclusi dopo l'inizio del c.d. *"Lockdown Period"* in quanto si presumeva che le parti, al momento della stipula, potevano considerare gli effetti del Covid-19⁴³. Il BAT riconosce quale *"Lockdown Period"* il periodo ricompreso tra il giorno di sospensione o, come nel caso italiano, di conclusione della stagione 2019/2020 e la data di ripresa del campionato o, come nella realtà italiana, la data in cui il campionato sarebbe regolarmente terminato.⁴⁴

Tale previsione, e l'assenza di altre indicazioni per la sottoscrizione di nuovi contratti nel pieno rispetto dell'autonomia negoziale dei privati, ha creato notevoli difficoltà pratiche per società, agenti e giocatori a raggiungere un accordo in grado di contemperare i diversi interessi contrapposti in un contesto di emergenza epidemiologica del tutto incerto, tanto dal punto di vista sanitario quanto economico. Nei mesi successivi alla conclusione

⁴⁰ Art. 1218 cc. *"Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"*.

⁴¹ Art. 1256 c.c.: *"L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla"*

⁴² Art. 1467: *"Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458."*

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto".

⁴³ BAT Covid-19 guidelines, III. *"New contracts entered into after the beginning of the Lockdown Period"*

⁴⁴ BAT Covid-19 Guidelines, *"I.Definition"*, pag.2/6.

anticipata della stagione 2019/2020 ai Club non rimaneva altra scelta che ragionare sull'organizzazione della futura stagione nella speranza di una ripresa regolare delle competizioni.

Non era cosa semplice considerare e soprattutto, quantificare, gli sviluppi e gli effetti futuri di una simile emergenza. Si consideri, a tal proposito, che all'epoca dei fatti vigeva un clima di incertezza notevole, tanto dal punto di vista sanitario quanto prettamente sportivo e, con particolare riferimento alla pallacanestro, non si conosceva alcuna decisione della FIP o ancor prima di enti governativi circa la reale possibilità di considerare un inizio della stagione 2020/2021, un'eventuale differente data di ripartenza rispetto alle precedenti regolari stagioni, nonché le modalità di svolgimento degli allenamenti e delle partite.

I Club da un lato, erano costretti a considerare le perdite economiche subite dalla chiusura anticipata del campionato, ipotizzare una percentuale ipotetica di diminuzione di entrate derivanti dagli sponsor, i costi necessari a partecipare ad un campionato professionistico, una possibile (successivamente verificatasi) decisione nazionale e/o Federale di svolgimento delle partite a porte chiuse - che di fatto si traduce in una notevole diminuzione di entrate monetarie derivanti dalla perdita nella vendita di abbonamenti e/o biglietti d'ingresso al Palazzetto - ed allo stesso tempo considerare la necessità di formare una squadra compatta, competitiva e pronta, anche psicologicamente, ad affrontare la successiva stagione.

In aggiunta, non dev'essere dimenticato che la quasi totalità dei Club nel mondo del basket esistono grazie principalmente alle sponsorizzazioni di piccole-medie imprese e di privati che investono nel settore per passione, ancor prima che per interessi economici; tali realtà sono state in prima linea colpite duramente dalla pandemia e sono state costrette a ridurre notevolmente le proprie uscite. In tale contesto, le sponsorizzazioni a favore dei Club nel mondo della pallacanestro, ma non solo, ne hanno particolarmente risentito mettendo in notevole difficoltà numerosi Club⁴⁵.

Dall'altro lato i singoli atleti, che esercitavano il diritto ad un salario rispettoso del proprio livello di gioco, nonché richieste di una certa stabilità contrattuale. Si tenga conto che, nella

⁴⁵ Il Giudice sportivo in data 10 dicembre 2020, preso atto del ritiro con comunicazione scritta inviata della società Pallacanestro Virtus SRL, ha dichiarato la stessa rinunciataria alla partecipazione al Campionato Nazionale Maschile di Serie A per la stagione sportiva 2020/2021 ed infliggendo un'ammenda pecuniaria di Euro 600.000,00.

realtà attuale della pallacanestro, molti giocatori sono di nazionalità straniera e nella valutazione complessiva al momento della sottoscrizione dell'accordo, devono considerare i diversi cambiamenti anche di vita personale.

In tale panorama, in assenza di norme Federali a livello nazionale ed internazionale, sorgeva la prassi, quale possibile forma di tutela conseguente alla situazione di incertezza causata dall'emergenza covid-19, della previsione nei singoli contratti della c.d. "clausola Covid" - tanto nello sport professionistico che dilettantistico - atta a definire le sorti del contratto in caso di sospensione dei campionati e delle attività connesse durante la stagione o di interruzione anticipata della stessa nel caso del protrarsi dell'emergenza sanitaria.

In primis, si è ritenuto ragionevole subordinare l'efficacia del contratto alla data di inizio della stagione successivamente stabilita dalla Federazione di appartenenza.

In aggiunta, in considerazione dell'assoluta imprevedibilità al momento della sottoscrizione di eventuali futuri comunicati federali e/o decisioni statali che potessero prevedere una conclusione anticipata della stagione agonistica 2020/2021, si è ritenuto necessario stabilire una conseguente sospensione delle reciproche prestazioni o, nel caso di sospensione non definitiva, una riduzione del compenso proporzionata all'impegno richiesto agli atleti nell'esecuzione della prestazione sportiva.

Altresì, si è discusso sulla possibilità di prevedere riduzioni del compenso dovuto all'atleta in caso di restrizioni rispetto alle normali modalità di svolgimento delle partite in misura proporzionale al mancato guadagno subito dalla società.

Breve cenno merita, in aggiunta, l'esigenza da parte dei Club di rinegoziare contratti pluriennali, accordi stipulati per la stagione 2019/2020 ma validi ed efficaci anche per le successive stagioni sportive, le cui obbligazioni originariamente concordate sono divenute insostenibili a causa della crisi legata alla pandemia Covid-19, non espressamente prevista al momento della stipula. Se al momento della trattativa per la conclusione di nuovi accordi relativi alla stagione 2020/2021 le parti potevano in qualche modo considerare l'esistenza di future difficoltà (seppur non nel dettaglio), quanto stabilito in periodo pre Covid-19 non poteva certamente considerare la straordinaria stagione successivamente verificatasi.

Se dunque, per alcuni rapporti contrattuali sottoscritti si poteva beneficiare dell'eventuale previsione della c.d. "*buyout clause*", per altri l'eventuale accordo di rinegoziazione in mancanza di previsioni che permettessero una risoluzione unilaterale del contratto a fronte

del corrispettivo pattuito risultava particolarmente arduo in considerazione del fatto, in aggiunta, che le Linee guida suesposte non menzionavano alcuna disposizione specifica in tal senso.

Infine, a livello nazionale, per quanto attiene al solo settore professionistico, la LBA poco più di una settimana prima della pubblicazione delle Linee guida BAT aveva raggiunto, come suesposto, un'intesa con le Associazioni di categoria del settore - in particolare GIBA e USAP- che prevedeva una riduzione di stipendio con determinati parametri. Accordo da molti accettato, ma trattandosi di indicazioni non cogenti, Club e tesserati rimanevano liberi di individuare, nella loro piena libertà negoziale differenti modalità di adeguamento. Le Linee guida BAT, intervenute successivamente, prevedevano suggerimenti differenti e non menzionavano l'ipotesi di eventuali accordi tra Leghe ed Associazioni di categorie previamente raggiunti.

Giova evidenziare infine che, a prescindere dall'applicabilità delle Linee guida citate al caso di specie, veniva esplicitamente ricordato che tale documento non limitava la libertà di decisione dell'arbitro BAT nella singola fattispecie concreta, tenuto conto delle specifiche circostanze⁴⁶. Dette Linee guida non incidono dunque sulla libertà dell'arbitro di decidere diversamente, con inevitabili perplessità - a parere di chi scrive - in termini di certezza del diritto.

3.2 La decisione del BAT 1482 del 14 maggio 2020: Surmacz v. BM SLAM Stal S.A, Poland⁴⁷

In tale contesto, si ritiene utile menzionare la decisione emessa dal BAT in data 14 maggio 2020 "Surmacz v. BM SLAM Stal" con riferimento ad una controversia contrattuale sorta tra l'atleta professionista di basket polacco-canadese Grzegorz Surmacz ed il Club polacco BM SLAM Stal S.A.

Tale decisione risulta particolarmente interessante per due principali ragioni:

- trattasi della prima decisione emessa dal BAT con riferimento all'emergenza Covid-19. Nel decidere la controversia, l'arbitro BAT considerava le linee guida BAT Covid-

⁴⁶ BAT Covid-19 Guidelines, pag.2/6.

⁴⁷ La decisione è consultabile al seguente link <http://www.fiba.basketball/en/Module/85132837-66aa-4ff3-a063-8cdf44ea14d/7b588708-f69b-420b-a275-6c78627dfd6e>

- 19 sopramenzionate valorizzando l'importanza delle stesse quale utile guida da seguire considerato il periodo di emergenza e grande incertezza⁴⁸;
- venivano pubblicate le motivazioni scritte della decisione sul sito web della FIBA, l'organo di governo del basket a livello internazionale. Il Presidente del BAT, in base alla competenza a lui concessa dalle regole sull'arbitrato⁴⁹, stabiliva che alcune delle questioni sollevate dal caso nonché gli interessi della comunità di basket in generale meritavano una decisione motivata⁵⁰, nonostante la soglia di valore della controversia per i lodi motivati non fosse stata superata⁵¹.

Senza approfondire in tale contesto il caso di specie, è sufficiente menzionare ai nostri fini come il Club polacco nella sua difesa sosteneva che a seguito delle misure adottate dallo Stato e dalle Autorità del basket di interrompere anticipatamente il campionato, lo stesso era stato costretto a sospendere la propria attività per un tempo indefinito ed a risolvere unilateralmente tutti i contratti con i propri giocatori con effetto immediato. Il Club invocava i principi di forza maggiore, "*rebus sic stantibus*" e l'impossibilità di adempimento della prestazione per entrambe le parti.

Con la propria decisione il BAT confermava una risoluzione unilaterale del contratto da parte del Club senza giusta causa.

Anche se tale fattispecie è correlata al Covid-19 solo in parte, la pubblicazione delle motivazioni della decisione fornisce una certa chiarezza sul modo in cui alcuni concetti giuridici specifici, nel contesto delle controversie sul basket dinanzi alla BAT, possano essere applicati in relazione alla pandemia Covid-19. In particolare:

- i principi di "*rebus sic stantibus*" e della impossibilità della prestazione sono applicabili

⁴⁸ In un promemoria inviato a tutte le federazioni nazionali di pallacanestro affiliate alla FIBA infatti, sollecitando in via preliminare il raggiungimento di accordi amichevoli, ha specificato che spetta al BAT, in qualità di tribunale indipendente, decidere su controversie finanziarie derivanti da contratti che includono la clausola arbitrale BAT.

⁴⁹ BAT Arbitration Rules, 1 Dicembre 2019.

⁵⁰ Si precisa la politica del BAT di pubblicare le motivazioni delle proprie decisioni solo quando il valore della causa è superiore ad euro Euro 50.000, per le cause inferiori a detta somma le motivazioni vengono rese solo su richiesta, e relativo pagamento di ulteriori costi, della parte o se Il Presidente del BAT ritiene che le motivazioni debbano essere pubblicate tenuto conto delle circostanze del caso ed eventuale pubblico interesse, Art. 16.2 e 16.3 BAT Rules 2019.

⁵¹ Le motivazioni, se da un lato aiutano a conoscere la posizione del BAT, dedurre generali principi applicati e comprendere maggiormente l'orientamento giurisprudenziale, dall'altro implicano maggiori costi e più lunghe tempistiche.

solo ai rapporti contrattuali in essere; considerato che un certo numero di Club in tutto il mondo, come il Club Polacco nel caso di specie, ha deciso di risolvere unilateralmente i contratti con i giocatori senza rispettare il dovere di rinegoziare in buona fede, tali principi non potranno in tal caso essere applicati⁵²;

- il principio di forza maggiore può essere in via generale potenzialmente applicabile. A tal fine, è necessaria, tra le altre cose, una connessione causale tra l'evento straordinario, inevitabile ed imprevedibile e l'impossibilità di adempiere alla prestazione. Si impone dunque alla parte che intende invocare detto principio di provare il necessario nesso causale tra la pandemia Covid-19 e l'impossibilità di adempiere alla prestazione⁵³, con la precisazione che l'impossibilità della prestazione deve essere distinta da una mera difficoltà ad adempiere la quale, per quanto importante, non è sufficiente per invocare il principio di forza maggiore⁵⁴.

Tali statuizioni meritavano di essere sottolineate per dare un'ulteriore guida applicativa sulla posizione del BAT in quanto è presumibile che le stesse vengano richiamate dal BAT in relazione a futuri potenziali casi correlati al Covid-19. A conferma dell'importanza della decisione, si evidenzia che è stata la prima volta questa, in cui il Presidente BAT ha applicato il suo potere discrezionale circa la decisione di pubblicare le motivazioni anche in assenza di raggiungimento della soglia stabilita.

4. Conclusioni

Con quanto suesposto si desiderava porre l'attenzione sulle difficoltà che il mondo dello sport, ed in particolare della pallacanestro, ha affrontato nel corso dell'anno 2020 e sta tutt'oggi cercando di combattere. Non si vuole fare riferimento solo al settore professionistico, che pure nel mondo del basket sta attraversando come evidenziato un percorso tortuoso, ma anche a tutte le realtà dilettantistiche che ancora oggi, al momento in cui si scrive, stanno subendo direttamente le decisioni statali e federali nel tentativo di

⁵² Nel caso di specie, il contratto era stato risolto unilateralmente dal Club e per tale motivo detti principi non potevano trovare applicazione.

⁵³ Della stessa opinione appare la FIFA DRC del 04.06.2020: Loris Karius, Germania v. Besiktas Futbol, Turchia la quale nel caso di specie riteneva non possibile stabilire l'esistenza di una relazione causale tra la pandemia ed il mancato rispetto del contratto di lavoro del calciatore da parte del club. Si veda a tal proposito il contributo dell'Avv. Luca Pastore e Avv. Michele Spadini

⁵⁴ Nel caso di specie, il BAT riteneva che il Club aveva risolto unilateralmente il contratto senza giusta causa e che ciò non fosse stato determinato dalla pandemia covid-19.

cercare la soluzione per sopravvivere.

Le entrate certamente ridotte ed i costi in continuo aumento (basti pensare ai soli costi che devono essere sostenuti per l'adeguamento ai Protocolli emanati in seguito all'emergenza Covid-19) non garantiscono un sereno svolgimento dell'attività sportiva nel suo complesso. A tal proposito, non può non essere menzionata l'iniziativa del Comitato 4.0 delle Leghe composto dai presidenti di LBA Umberto Gandini e LNP Pietro Basciano, dai Presidenti della Serie A maschile di volley Massimo Righi, dal Presidente della Serie A femminile di volley Mauro Fabris e da Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro di calcio, costituito con la finalità di portare all'attenzione del Governo la misura del credito d'imposta sulle sponsorizzazioni sportive. Detta proposta veniva elaborata per supportare la principale fonte di ricavo dei Club che, a differenza della Serie A del mondo del calcio, non beneficiano di diritti tv o di altre forme di supporto, incentivando le aziende e gli appassionati che a causa delle ripercussioni della crisi sarebbero stati in grande difficoltà nel sostenere le società sportive attraverso sponsorizzazioni di diversa misura.

La successiva mancata previsione dell'emendamento sul credito d'imposta nelle sponsorizzazioni sportive nel Decreto Rilancio, ha penalizzato fortemente il futuro dello sport italiano, limitando inevitabilmente sia lo sviluppo dei campionati maggiori delle società sportive e l'indotto che generano sui territori, sia l'attività giovanile, un settore indispensabile per garantire un futuro allo sport italiano.

“La mancata approvazione dell'emendamento sul credito di imposta per le sponsorizzazioni getta nell'incertezza lo sport italiano” così si è espresso il Comitato 4.0.

Per far fronte alle difficoltà dal punto di vista contrattuale poi, le Linee guida BAT in tale contributo approfondite, rappresentano certamente un rilevante documento - a prescindere dalla possibilità di applicazione delle stesse al singolo caso di specie - per cogliere i primi orientamenti della giustizia in tale situazione straordinaria ed imprevedibile ed adottare così le opportune scelte, ma per la loro caratteristica insita nel termine stesso “linee guida” e per la libertà dell'arbitro esplicitamente sottolineata di poter decidere diversamente, non può considerarsi, a parere di chi scrive, un intervento in grado di offrire un supporto concreto alle difficoltà che Club, atleti e professionisti del settore hanno dovuto affrontare a causa della pandemia ancor oggi, purtroppo, in stato emergenziale.

Causa di forza maggiore e Covid-19: riflessioni alla luce delle decisioni del Giudice Sportivo, della Corte Sportiva d'Appello e del Collegio di Garanzia C.O.N.I.

a cura di Avv. Celeste Facchin e Avv. Patrizia Diacci

1. Breve introduzione al tema

Il contesto di emergenza che stiamo vivendo causato dalla pandemia da Covid-19 sta certamente avendo un forte impatto sulle nostre abitudini di vita, sull'economia mondiale e sullo sport a livello nazionale ed internazionale.

Con il diffondersi della pandemia e di un'inarrestabile situazione di emergenza, il Governo italiano ha predisposto numerosi Decreti emergenziali che rendono (ed hanno reso) talvolta impossibile l'adempimento di determinate obbligazioni.

Obbligazioni che, di riflesso, sono poi divenute impossibili anche per i provvedimenti assunti dalle Autorità Federali⁵⁵ i quali, in quanto fattori cogenti ed estranei alla sfera di controllo dei soggetti facenti parte dell'ordinamento sportivo, non possono non far pensare al concetto di forza maggiore quale causa di un possibile inadempimento.

Il legislatore statale, tuttavia, non ha mai ben definito l'istituto, lasciando alla giurisprudenza l'onere della qualificazione che è sempre strettamente connessa a fatti accaduti, i quali non devono essere "normalmente prevedibili" né evitabili nel loro accadimento, oltreché non imputabili al soggetto che li invoca quali "cause di esclusione" della propria responsabilità.

In questo contesto, dunque, si ritiene preliminarmente necessario soffermarsi ed approfondire il concetto e la considerazione della c.d. forza maggiore a livello nazionale ed internazionale.

Ciò sarà la premessa per considerare, poi, più nel dettaglio, le decisioni che gli Organi di

⁵⁵ Quali, ad esempio, per quanto riguarda strettamente l'ambito del calcio professionistico, i Comunicati Ufficiali F.I.G.C. nn. 179/A, 182/A, 184/A, 193/A e 195/A, pubblicati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, che hanno decretato la sospensione di tutti i campionati per un periodo ricompreso tra il 10 marzo 2020 ed il 14 giugno 2020.

giustizia sportiva hanno reso riguardo le gare “Juventus F.C. S.p.A. – S.S.C. Napoli S.p.A.”, che si sarebbe dovuta disputare il 4 ottobre 2020⁵⁶, e “Salernitana – Reggiana”, da disputarsi il 31 ottobre 2020⁵⁷.

In sostanza, l’analisi della causa di forza maggiore, in questo contributo, avrà una stretta connessione con l’applicazione pratica che il Giudice Sportivo (in primo grado e, solamente per la gara del 4 ottobre 2020, in grado d’appello nonché avanti alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia C.O.N.I.), ha voluto attribuire a tale concetto.

Nello specifico, ci si occuperà di forza maggiore in relazione alla mancata partecipazione alla gara, secondo quanto stabilito all’art. 55 delle Norme Organizzative Interne Federali (di qui innanzi, N.O.I.F.) che prevede come le squadre siano rinunciarie alla partita laddove non si presentino in campo, “*salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore*”⁵⁸.

2. Analisi della normativa di riferimento

2.1. Il concetto di forza maggiore nell’ordinamento italiano

Nell’ordinamento italiano, il Codice Civile richiama timidamente il concetto di forza maggiore all’art. 1785, in tema di limiti di responsabilità dell’albergatore⁵⁹, ma non offre una definizione giuridica di “*forza maggiore*”, la quale è per questo lasciata alla qualificazione giurisprudenziale secondo cui per forza maggiore deve intendersi “*un impedimento*

⁵⁶ C.U. Giudice Sportivo LNPA n. 65 del 14 ottobre 2020 (reperibile http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8517/files/allegati/8618/cu65.pdf); decisione n. 14-CSA del 10 novembre 2020 (consultabile <https://www.figc.it/media/127771/sez-i-decisione-n-014-csa-del-10-novembre-2020.pdf>) e decisione del Collegio di Garanzia C.O.N.I. – sezioni unite n. 1-2021 del 7 gennaio 2021 (su https://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2021/Decisione_n_1-2021_-_Ric_111-2020_-_Napoli-FIGC_e_altri.pdf).

⁵⁷ C.U. Giudice Sportivo LNPB n. 74 del 19 novembre 2020 (al link <https://d5rzfs5ck83rq.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/11/19174045/Cu74-Salernitana-Reggiana.pdf>).

⁵⁸ Art. 55 NOIF Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore “1. Le squadre che non si presentano in campo nei termini di cui all’art. 54, comma 2, sono considerate rinunciarie alla gara con le conseguenze previste dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore. 2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d’Appello in seconda e ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva d’Appello è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.”

⁵⁹ Art. 1785 c.c., Limiti di responsabilità “L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti:

- 1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
- 2) a forza maggiore;
- 3) alla natura della cosa”

*oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento*⁶⁰.

Nonostante l'assenza di precisa definizione, la forza maggiore, quale concetto idoneo ad esimere la parte inadempiente da responsabilità, emerge da taluni articoli del Codice Civile italiano ed in particolare gli articoli 1218⁶¹, 1256⁶² e 1467⁶³ (quest'ultimo con riferimento all'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione).

L'art.1218 c.c. statuisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta sia tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, poiché in tal caso l'obbligazione si estingue (art. 1256 c.c.).

La norma sanziona l'inadempimento della prestazione a prescindere dall'indagine circa la colpa o il dolo del debitore e spetterà a quest'ultimo offrire la prova liberatoria dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile. Ruolo significativo, in tale contesto, assume la disposizione di cui all'art. 1176 c.c.⁶⁴ in tema di diligenza. Si tratterà di stabilire il senso ed i limiti del rinvio alla diligenza, ma è possibile considerare l'ipotesi che il debitore non sia tenuto al risarcimento del danno se, nonostante l'adoperarsi con diligenza, il suo adempimento non sia risultato possibile.

⁶⁰ *Ex multis* Cass. Civ. n. 6213/2020; cfr anche Cass. n. 6076/2017; Cass. n. 13148/2016; n. 864/2016 e n. 25/2016.

⁶¹ Art. 1218 cc., Responsabilità del debitore *"Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"*.

⁶² Art. 1256 c.c., Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea *"L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla"*

⁶³ Art. 1467 c.c. Contratto con prestazioni corrispettive *"Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458."*

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto".

⁶⁴ Art. 1176 Diligenza nell'adempimento *"Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia."*

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata"

L'art. 1256 c.c. dispone che, qualora, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione dedotta in contratto diventi definitivamente impossibile, l'obbligazione si estingue ed il debitore sia liberato.

2.2 ... ed in ambito sportivo

La Corte Sportiva d'Appello F.I.G.C., nella specifica casistica dell'art. 55 N.O.I.F., già in passato aveva dato una definizione di forza maggiore precisando che *“si intende, in dottrina, ogni forza esterna contro la quale il soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, al compimento di un'azione”*⁶⁵.

Ha affermato poi che *“il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario [...] non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta all'agente. Tale, peculiare, omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della prima, arrivando a ritenere che la stessa possa coincidere con un evento assolutamente “imprevedibile”, tendendo in buona sostanza a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito”*.

Nella medesima decisione, la Corte Sportiva d'Appello ha poi proseguito con il richiamo ad altra pronuncia della Corte di Giustizia Federale per la quale *“se l'evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell'art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione”*⁶⁶.

2.3. La forza maggiore nel diritto svizzero

Al fine di una più approfondita analisi del concetto di “forza maggiore”, si ritiene utile menzionare altresì l'impostazione del diritto svizzero, in considerazione del fatto che la maggior parte delle principali Federazioni Sportive Internazionali sono domiciliate in Svizzera e prevedono nei propri statuti e regolamenti quale legge applicabile in caso di

⁶⁵ Corte Sportiva d'Appello – III Sezione, C.U. F.I.G.C. n. 099/CSA del 21 febbraio 2019.

⁶⁶ Corte giustizia federale, in C.U. FIGC n. 006/CGF del 13 luglio 2011.

controversia, in via sussidiaria, il diritto svizzero.

In particolare, il Codice delle obbligazioni “*Swiss Code of Obligations*” (breviter, “SCO”) non prevede, così come nell’ordinamento italiano, un generale concetto di “forza maggiore”, ma all’art.119 SCO⁶⁷ dispone che un’obbligazione può estinguersi (non, dunque, sospendersi) solo quando la prestazione è divenuta impossibile ed a patto che le circostanze legate all’impossibilità non siano attribuibili alla parte obbligata ad adempiere. Senza soffermarsi sull’analisi dettagliata della disposizione di diritto svizzero, si ritiene doveroso sottolineare che, nonostante possa ritenersi valutabile una difesa sulla base del menzionato art. 119 SCO, la giurisprudenza del Tribunale Federale Svizzero (“*Swiss Federal Tribunal*”) evidenzia come questa non sia di semplice realizzazione.

2.4 Il Tribunale Arbitrale dello Sport e le pronunce 2015/A/3920 e 2020/A/7356

Il concetto di forza maggiore è ampiamente accettato anche a livello internazionale.

Da quanto emerge dalla giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (breviter, TAS) la. c.d. *force majeure* implica un oggettivo (piuttosto che personale) impedimento, non controllabile dalla parte obbligata, imprevedibile, a cui non si può resistere e che rende impossibile l’adempimento dell’obbligazione. Il TAS sottolinea altresì che le condizioni per il verificarsi della forza maggiore vanno interpretate in modo restrittivo, posto che la forza maggiore introduce una eccezione al potere vincolante di un’obbligazione⁶⁸.

Si ritiene interessante la decisione del TAS n. 2015/A/3920 in riferimento al virus Ebola, per molti aspetti comparabile alla situazione emergenziale Covid-19 che stiamo oggi vivendo. Il TAS ha ritenuto che la Federazione Calcistica del Marocco “*Royal Moroccan Federation of Football*” (FRMF) non avesse alcun diritto di posporre la Coppa d’Africa “*The African Cup of Nations tournament*” nel 2015, per le preoccupazioni legate al virus Ebola.

⁶⁷ Art. 119 SCO Impossibilità dell’adempimento

⁷¹ *L’obbligazione si ritiene estinta se ne sia divenuto impossibile l’adempimento per circostanze non imputabili al debitore.*

² *Nei contratti bilaterali il debitore così liberato è tenuto di restituire, secondo le norme dell’indebito arricchimento, la controprestazione già ricevuta e non può più chiedere quanto gli sarebbe ancora dovuto.*

³ *Sono eccettuati i casi in cui per disposizione di legge o secondo il tenore del contratto il rischio è passato a carico del creditore prima dell’adempimento.*

⁶⁸ *“an objective (rather than a personal) impediment, beyond the control of the “obliged party”, that is unforeseeable, that cannot be resisted and that renders the performance of the obligation impossible” CAS 2015/A/3909, Club Atlético Mineiro v. FC Dynamo Kyiv, 9 ottobre 2015, 72-74.*

Ha ritenuto che il virus Ebola non potesse considerarsi un evento di forza maggiore in quanto non rendeva l'organizzazione del campionato impossibile, ma difficile⁶⁹.

Tale conclusione è dipesa dalle prove allegare dagli esperti le quali suggerivano che il virus Ebola venisse trasmesso, a quel tempo, dal diretto contatto con liquidi organici e non vi fosse alcuna prova che potesse trasmettersi attraverso l'aria o con contatto.

Il fatto che la Guinea Equatoriale avesse organizzato la competizione nelle date stabilite, con l'accordo della FRMF, adottando le appropriate misure sanitarie, rappresentava la prova concreta dell'assenza della forza maggiore e dell'esistenza della possibilità di adottare una soluzione che consentisse lo svolgimento della gara⁷⁰.

Le necessarie condizioni di impossibilità non erano state soddisfatte e - come il TAS ha in altre occasioni stabilito - le mere difficoltà non sono sufficienti per considerare un evento come un caso di forza maggiore⁷¹.

Ad ogni modo, merita sottolineare come i Giudici di Losanna, seppur non considerando il virus come evento di forza maggiore, abbiano in tal caso riconosciuto legittima la paura sollevata dalla FRMF, permettendo così alla stessa l'appello contro le pesanti sanzioni finanziarie imposte dalla Confederazione Africana "*Confederation of African Football*" ("CAF").

3. Le gare "Juventus – Napoli" del 4 ottobre 2020 e "Salernitana – Reggiana" del 31 ottobre 2020.

Prendendo in esame nello specifico le due gare oggetto di questo contributo, iniziamo con l'analizzare quanto il Giudice Sportivo ha ritenuto di dover valutare in merito ai motivi di forza maggiore, considerati ai fini dell'applicazione dell'art. 55 NOIF, in ordine alla mancata presentazione allo Juventus Stadium di Torino della Società Napoli, per la disputa dell'incontro programmato per il 4 ottobre 2020, alle 20.45.

Sin da subito, il Giudice di prime cure afferma "*avuto riguardo alle peculiarità del caso di*

⁶⁹ CAS 2015/A/3920, FRMF v. CAF, 17 novembre 2015, para 11.39, in *Yearbook of International Sports Arbitration 2016*, Antoine Duval and Antonio Rigozzi (Editors), Springer and T.M.C. Asser Press, 2018; See part II, p. 115.

⁷⁰ CAS 2015/A/3920, FRMF v. CAF, 17 novembre 2015, para 11.40

⁷¹ CAS 2002/A/388, Ülker Sport v. Euroleague, 10 settembre 2002, para 5 consultabile al link <http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/388.pdf#search=Euroleague>

*specie, che **NON** risulta integrata [...] la fattispecie della **forza maggiore**, così come descritta dalle norme federali, alla stregua delle considerazioni fattuali, prima che in punto di diritto [...]*”.

Considera, poi, che “vi è “**impossibilità della prestazione**” per il c.d. **factum principis** quando sopraggiungano provvedimenti di legge o di carattere amministrativo emessi dalle competenti autorità [...] che [...] impongono prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell’obbligato indipendentemente dalla sua volontà”.

Prosegue, inoltre, affermando che “secondo la giurisprudenza ciò può non valere nel caso in cui: (i) il **factum principis** sia ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto dell’assunzione dell’impegno e (ii) il debitore non abbia tentato di percorrere tutte le soluzioni alternative astrattamente possibili che gli si offrivano per superare i limiti imposti dai provvedimenti, ovviamente nel pieno e totale rispetto della legge, e sempre che ciò comporti un sacrificio ragionevole per il debitore stesso.”

Nel considerare la c.d. forza maggiore nella sua sola accezione oggettiva, il Giudice ritiene doversi affermare - anche in virtù del fatto “che fin dalla sera precedente la Società Napoli aveva proceduto a disdire il viaggio aereo programmato con apposito charter” - “il **principio** che non si può far valere una causa esterna oggettiva di impossibilità della prestazione, quale è appunto la forza maggiore, nel caso declinata come ordine dell’autorità, o quando la prestazione sia stata da tempo unilateralmente rinunciata [...] e sia divenuta ormai nei fatti impossibile, atteso che in tal caso **la sopravvenuta vis esterna diviene in concreto irrilevante.**”

La Corte Sportiva d’Appello, all’esito del reclamo proposto dalla Società Napoli, ha confermato la decisione del giudice di prime cure ritenendo, inoltre, “che la mancata disputa dell’incontro di calcio JUVENTUS-NAPOLI, in calendario per il giorno 4.10.2020, non sia dipesa da una causa di forza maggiore, o addirittura dal c.d. “**factum principis**”, [...] bensì da una scelta volontaria, se non addirittura preordinata, della Società ricorrente”.

Il giudice d’appello ha rilevato che parte ricorrente “ha orientato la propria condotta al precipuo scopo di non disputare il predetto incontro, o, comunque, di preconstituirsì una scusa per non disputarlo”, ritenendo che il chiedere lumi alle Autorità sanitarie rispetto all’applicazione dei Protocolli sia una condotta alla quale “non può che attribuirsi altro significato che quello della volontà della Società ricorrente di preordinarsi una giustificazione

per non disputare una gara che la Società ricorrente aveva già deciso di non giocare”.

La Corte, invero, evidenzia *“come l’eventuale condivisione della tesi propugnata dalla Società ricorrente porterebbe, inevitabilmente, a frustrare, totalmente, la motivazione posta a fondamento dei Protocolli federali in tema di gestione delle gare e degli allenamenti delle squadre professionistiche di calcio in tempo di COVID-19, ovvero quella di consentire, seppure nella criticità della situazione determinata dall’emergenza sanitaria, di svolgere e portare a termine il Campionato di Calcio di Serie A”⁷².*

Ritiene, concludendo, che *“il comportamento tenuto dalla Società ricorrente non risulta neanche rispettoso degli altri consociati dell’ordinamento sportivo, più precisamente delle altre Società di calcio professionistico di Serie A, che in situazioni del tutto analoghe a quella in cui si era venuta a trovare la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni antecedenti l’incontro di calcio di cui è procedimento (ma, in alcuni casi, anche ben più critiche), hanno, regolarmente, disputato gli incontri che le vedevano impegnate”.*

Se, dunque, dopo due gradi di giudizio in cui la decisione sembrava ormai potesse cristallizzarsi, attesa la conferma della decisione del Giudice Sportivo da parte della Corte Sportiva d’Appello (che, in aggiunta, ha sostenuto la tesi del c.d. dolo da preordinazione in capo alla Società Napoli), le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, con la prima decisione del 2021, hanno scelto di accogliere il ricorso proposto dalla Società Napoli, annullando senza rinvio la decisione impugnata non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Inoltre, il Collegio ha ritenuto che i vizi dedotti risultassero *“macroscopiche violazioni delle normative statali e sportive [...], di palese evidenza”* e che non risultasse configurabile *“alcuna eventuale ulteriore discrezionalità [...] trattandosi semplicemente di verificare l’illegittimità del mancato riconoscimento del caso di forza maggiore costituito dalla preclusione alla trasferta da parte delle Autorità sanitarie”.*

Ad onor del vero, la decisione è stata resa solamente sulla base del giudizio iscritto dalla ricorrente e della documentazione da questa prodotta, in quanto non risultano essersi costituite nè F.I.G.C., nè la Lega Nazionale Professionisti Serie A nè la Juventus.

⁷² È lo stesso verbale del Comitato Tecnico Scientifico (n. 88 del 12 giugno 2020), richiamato dalla circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020, ad affermare come *“il CTS valorizza la considerazione espressa nella nota ricevuta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio mirante a rendere maggiormente agevole lo svolgimento delle attività sportive delle Società di calcio professionistiche della Serie A [...]”.*

Le Sezioni Unite, condividendo la motivazione del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva d'Appello rispetto all'individuazione dell'ipotesi di forza maggiore "*nell' "impossibilità della prestazione" per il c.d. factum principis quando sopraggiungano provvedimenti di legge o di carattere amministrativo emessi dalle competenti autorità*" che "*impongono prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell'obbligato indipendentemente dalla sua volontà*", tuttavia non concordano con le conseguenze raggiunte dai Giudici endofederali. Le Sezioni Unite ritengono come *factum principis* due diverse note dell'ASL - ASL Napoli 1 e 2, entrambe del 3 ottobre 2020 - rispetto a quella posta a fondamento della decisione del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva d'Appello, ASL Napoli 2 del 4 ottobre 2020.

Quanto all'applicazione dell'art. 55 NOIF, viene "*sottolineato che ricorre una ipotesi di impossibilità della prestazione quando il soggetto tenuto alla medesima non può eseguirla per una causa sopravvenuta a lui non imputabile*" alla cui base, tuttavia, il Collegio pone quale *factum principis* le note dell'ASL sopracitate che formalizzavano la necessità dell'isolamento domiciliare.

Proseguono, poi, i Giudici sostenendo che da ciò deriverebbe il fatto che la condotta attesa dalla Società Napoli "*è divenuta impossibile per effetto dei richiamati provvedimenti, che escludono, peraltro, considerato il pieno rispetto della normativa vigente, una responsabilità di quest'ultima società*".

Quanto alla "*richiesta di informazioni e chiarimenti*" il Collegio afferma come ciò sia "*diretta applicazione della richiamata Circolare, che è l'atto normativo gerarchicamente superiore, rispetto al quale cedono tutte le norme federali incompatibili con il medesimo*".

Tutto ciò, dunque, ha portato all'annullamento (senza rinvio) del provvedimento impugnato. Situazione solo parzialmente analoga è occorsa per la gara Salernitana - Reggiana.

La sostanziale differenza con il "caso Napoli" è data dal numero dei soggetti positivi posti in isolamento dalle Autorità competenti⁷³ e dal fatto che il Giudice Sportivo non ha ritenuto sussistente il c.d. *factum principis*, non ravvisando in alcun modo l'esistenza della causa di forza maggiore prevista all'art. 55 NOIF.

⁷³ Dal CU del GS LNPNB n. 74 del 19 novembre 2020 si legge che "*la Società A.C. Reggiana 1919, alla data del 31 ottobre 2020 aveva [...] ben 18 (diciotto) [...] positivi al Covid-19*", tra i 28 (ventotto) ai quali era stato assegnato un numero di maglia.

Richiamando quanto affermato dalla Procura Federale, invero, ha evidenziato che *“non si rileva alcun divieto tassativo alla trasferta ordinato dall’Ausl-Re bensì, da parte di quest’ultima, una mera presa di conoscenza della situazione dello stato di salute del Gruppo Squadra e delle ventotto misure adottate dalla Reggiana con riferimento ai protocolli sanitari”*.

E tuttavia il Giudice Sportivo non è ricorso alla sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, bensì ha comminato unicamente *“la perdita della gara per 0-3”* (ecco la seconda differenza rispetto a quanto occorso per la gara Juventus-Napoli) a fronte della previsione all’art. 1.3 del CU n. 29 LNPB⁷⁴ (, stante la mancanza del *“numero minimo di calciatori (pari a tredici, di cui almeno un portiere)”* da schierare (nel caso di specie *“solo 10 (dieci) calciatori (di cui 1 portiere) potevano essere schierati”*).

E’ corretto precisare che tale decisione è divenuta definitiva, per mancanza di reclamo.

4. Conclusioni

In assenza di disposizioni specifiche a livello nazionale ed internazionale dirette a definire con precisione il concetto di forza maggiore, non sembra corretta un’ equiparazione tra Covid-19 ed evento di forza maggiore tale da rendere la prestazione impossibile, ma sarebbe piuttosto necessario valutare l’effettiva incidenza causale dell’evento o del provvedimento autoritativo (quale, nel caso specifico riguardo la gara Juventus-Napoli, le note delle ASL sopra menzionate) sulla possibilità di eseguire, od esigere, la prestazione. In aggiunta, non può non farsi riferimento in tale contesto al c.d. principio di buona fede, regola di condotta ampiamente accettata sia dall’ordinamento statale che da quello sportivo, che impone alle parti di comportarsi secondo correttezza e lealtà, grazie al quale sussiste in capo ad un soggetto l’obbligo di proteggere l’interesse della controparte, se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio; sulla base di tale principio, la parte colpita dall’evento (o dal provvedimento autoritativo emanato) dovrà valutare, prima di invocare l’esonero della propria responsabilità, se esistono effettivamente forme di adempimento alternative che rendono comunque possibile la prestazione.

Nel caso di specie, i Protocolli F.I.G.C. e la Circolare Ministeriale del 18 giugno 2020 sono

⁷⁴ Consultabile al seguente link <https://legaseriebcontent.s3.eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/10/13214226/C.U.-LNPB-29-del-13.10.2020-Comunicato-ipotesi-di-positivita-al-virus-SARS-CoV-2-DEF.pdf>

da considerarsi i documenti cardine che permettono, allo stato attuale, al campionato professionistico di proseguire, nonostante la delicata situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, in quanto dispongono specifiche indicazioni di monitoraggio e di comportamento, nel caso di riscontrata positività di uno o più soggetti nel gruppo squadra. E, così facendo, non permettono di considerare “automaticamente” l’epidemia da Covid-19 quale evento di forza maggiore, tale da impedire *sic et simpliciter* lo svolgimento delle gare. E questo automatismo di certo non consentirebbe (ed avrebbe consentito, per tutto questo periodo di emergenza sanitaria) al “sistema calcio” di reggersi e di far sì che i Campionati professionistici possano svolgersi regolarmente.

La deroga rispetto al regime ordinario nel caso in cui insorgano positività all’interno “*di squadra professionista*” prevista dalla Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020, invero, rende possibile la permanenza di un sostanziale equilibrio tra l’ordinamento statale e quello sportivo.

Si permette, in effetti, *“l’esecuzione del test, [...] per la ricerca dell’RNA virale, il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare”*.

L’equilibrio tra ordinamenti, infatti, risulta fondamentale affinché sistemi “settoriali”, quale quello sportivo, possano coesistere all’interno di un macro ordinamento.

Se, dunque, l’ordinamento giuridico sportivo riveste un’importanza determinante all’interno dell’ordinamento statale, è indubbio che quest’ultimo debba consentirgli di sopravvivere, preservandone l’autonomia e garantendone la stessa sussistenza.

In quest’ottica, quindi, crediamo vada letta la Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 nella prescrizione derogatoria rispetto alla positività di soggetti che non siano atleti di una squadra professionistica.

Squadre dilettantistiche militanti nel campionato di Serie D: le retrocessioni in un campionato concluso anticipatamente causa Covid-19

a cura di Avv. Andrea Scalco

1. Breve introduzione al tema

A seguito del contagio da Covid-19, dal mese di marzo 2020, tutte le Federazioni Sportive, in conseguenza dei provvedimenti statali, si sono viste costrette ad adottare provvedimenti, più o meno stringenti, relativi ad allenamenti e competizioni sportive.⁷⁵

In particolare, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di qui innanzi, Figc o la Federazione) con i Comunicati Ufficiali 179/A, 182/A, 184/A, 193/A e 195/A, pubblicati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ha sospeso tutti i campionati dalla stessa organizzati dal 10 marzo 2020 al 14 giugno 2020.

Nel frattempo, la Federazione e le Leghe che la compongono, si sono più volte riunite per cercare di trovare delle soluzioni che fossero sostenibili per le società loro affiliate.

In questo breve contributo concentreremo la nostra attenzione su come la Lega Nazionale Dilettanti (*breviter*, LND) ha deciso di regolare il massimo campionato dalla stessa organizzato, vale a dire il Campionato Nazionale di Serie D.

La prima riunione ufficiale della LND che ha assunto una posizione circa il prosieguo ovvero la definitiva interruzione del Campionato di Serie D risale al 22 maggio 2020, allorquando, il Consiglio Direttivo della medesima Lega ha votato, all'unanimità, una proposta da avanzare al Consiglio Federale chiedendo *“la cristallizzazione delle classifiche al momento dell'interruzione del Campionato, prevedendo in questo modo la promozione delle prime classificate di ciascun girone e la retrocessione delle ultime quattro squadre classificate di ciascun raggruppamento”*.

Pertanto, la LND ha scelto di interrompere tutti i campionati dilettantistici ivi incluso quello di Serie D prevedendo, in ogni caso, la cristallizzazione delle classifiche all'ultima giornata di Campionato e conseguentemente procedere con le relative promozioni e retrocessioni come da Regolamento.

⁷⁵ Si veda il contributo dell'Avv. Patrizia Diacci con riferimento alle problematiche legate al mondo della pallacanestro dovute alla chiusura anticipata della stagione 2019/2020.

Suddetta proposta, come detto, veniva portata a conoscenza del Consiglio Federale che, riunitosi in data 8 giugno 2020, la accoglieva e ne ratificava la validità con il Comunicato Ufficiale 214/A del 10 giugno 2020.

Vediamo quanto accaduto in seguito a questa decisione.

2. Analisi della normativa di riferimento

Prima di addentrarci nell'analisi del caso concreto che sarà il fulcro del presente contributo, giovano alcune considerazioni circa la normativa cui fare riferimento.

In *primis*, il Consiglio Federale della Figc, con il Comunicato Ufficiale 197/A del 20 maggio 2020, ha deliberato di:

“...2) di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020;

3) rinviare ad altra delibera i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019/2020 e definitivamente sospesi col presente provvedimento.”

Successivamente, in conseguenza di tale decisione, si è riunito il Consiglio Direttivo della LND che, per quanto interessa ai nostri fini, in data 22 maggio 2020 ha votato una proposta da sottoporre al Consiglio Federale avente ad oggetto le modalità di conclusione del Campionato di Serie D. Il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno prevedere *“la cristallizzazione delle classifiche al momento dell'interruzione del Campionato, prevedendo in questo modo la promozione delle prime classificate di ciascun girone e la retrocessione delle ultime quattro squadre classificate di ciascun raggruppamento”*.

Tale proposta è stata portata a conoscenza del Presidente Federale con una nota prot. n. 0008102-U del 4 giugno 2020 a firma del Presidente della LND, ove, di fatto, si dava atto del contenuto della proposta invitando il Consiglio Federale ad adottarla nella prima riunione utile.

Così è avvenuto tanto che, come detto, il Consiglio Federale con il Comunicato Ufficiale 214/A del 10 giugno 2020 ha deliberato:

“...2. “Campionato di Serie D: si darà luogo a 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi”;

...9. *“alla compilazione delle classifiche e, conseguentemente, alla determinazione delle Società promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato di cui ai precedenti punti, viene delegata la Lega Nazionale Dilettanti, che dovrà in ogni caso tenere conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra;”*

Questa, quindi, la normativa federale che dovremo tenere a mente nella lettura del presente contributo al fine di comprendere l'accaduto.

Detto ciò, è bene aggiungere, altresì, un ulteriore passaggio.

L'incipit della delibera del C.U. 214/A, infatti, è il seguente:

“...nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34...”

L'art. 218 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 prevede, al suo primo comma, quanto segue: *“In considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021”.*

Il D. L. n. 34/2020, trova giustificazione, come si legge dal testo, in considerazione della *“straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro ed alla economia, in materia di politiche sociali nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione con l'emergenza epidemiologica”.*

Con l'art. 218 del D.L. 34/2020, il Governo ha, quindi, inteso conferire un'ampia delega alle federazioni sportive nazionali precisando, nella Relazione di accompagnamento al Decreto, che *“la norma in esame – in previsione dell'ingente mole di controversie che potrebbero scaturire dalle decisioni che le federazioni sportive nazionali saranno presumibilmente costrette ad adottare, a causa del “lockdown” in materia di prosecuzione delle competizioni*

e dei campionati – si prefigge lo scopo di evitare la paralisi dell’ordinamento sportivo attraverso misure, del tutto eccezionali e temporanee, che possono contenere entro tempi certi la durata del predetto contenzioso”.

Vedremo più avanti le problematiche giuridiche sottese a tale norma.

Da ultimo, è opportuno segnalare che la LND, con il Comunicato Ufficiale 324 del 18 giugno 2020 ha deciso i criteri per la compilazione delle classifiche, così stabilendo:

“Le classifiche di tutti i Campionati della L.N.D. sono cristallizzate al momento della interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive indette e organizzate dalla stessa Lega, sulla base dei risultati definitivamente omologati.

Nell’ipotesi in cui, tra due o più Società interessate alla promozione o alla retrocessione, si verifichi parità di punti e di gare disputate prima dell’interruzione definitiva dei Campionati, si fa riferimento all’art. 51 delle N.O.I.F. (“classifica avulsa”), tenendo conto che il criterio degli scontri diretti – attesa la straordinarietà della situazione determinatasi - si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta.

Nell’ipotesi in cui, tra due o più Società interessate alla promozione o alla retrocessione, che abbiano svolto un diverso numero di gare prima dell’interruzione definitiva dei Campionati e abbiano conseguito parità o disparità di punti, si applica la cosiddetta media dei punti, cioè il rapporto tra il punteggio cristallizzato e il numero delle gare effettivamente disputate. In caso di eventuale ulteriore parità tra le Società interessate, si fa riferimento all’art. 51 delle N.O.I.F. (“classifica avulsa”), tenendo conto che il criterio degli scontri diretti - attesa la straordinarietà della situazione determinatasi - si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta.”

Riassumendo, i provvedimenti e le norme che interessano all’oggetto del presente contributo sono:

1. D.L. 34/2020 il cui art. 218 ha conferito ampia delega alle federazioni sportive nazionali al fine di adottare provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici;⁷⁶
2. Comunicato Ufficiale 197/A del 20 maggio 2020 con cui la Figc ha definitivamente interrotto lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla LND;⁷⁷

⁷⁶ D.L. 34/2020 del 19 maggio 2020 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg>)

⁷⁷ C.U. Figc 197/A del 20 maggio 2020 (<https://www.figc.it/it/federazione/comunicati-ufficiali/>)

3. Comunicato Ufficiale 214/A del 10 giugno 2020 con cui la Figc ha stabilito che per il Campionato di Serie D si darà luogo a 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi;⁷⁸

4. Comunicato Ufficiale 324 del 18 giugno 2020 con cui la LND ha determinato le linee guida straordinarie relative alla individuazione delle Società promosse e retrocesse nei propri Campionati con la pubblicazione delle relative classifiche.⁷⁹

3. Analisi del caso concreto: i ricorsi delle società retrocesse.

A seguito del provvedimento assunto dal Consiglio Federale con il C.U. 214/A del 10 giugno 2020, ben 36 società di Serie D (le ultime 4 di ciascuno dei 9 gironi) sono state retrocesse senza aver potuto portare a termine il Campionato.

Alcune di queste sono state retrocesse nonostante avessero giocato delle gare in meno rispetto alle avversarie ovvero per una posizione di classifica determinata per “classifica avulsa.”

Per i soggetti interessati ad impugnare il provvedimento federale, l’art. 218 del D.L. 34/2020 ha altresì introdotto un termine piuttosto breve (7 giorni) per ricorrere avanti al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.

In altri termini le 36 società retrocesse avrebbero dovuto impugnare il C.U. 214/A del 10 giugno 2020 avanti al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI entro e non oltre il 17 giugno 2020.

Tra l’altro l’impugnazione sarebbe dovuta avvenire senza nemmeno conoscere in maniera ufficiale l’esatta posizione in classifica in quanto, come visto al punto precedente, la LND ha pubblicato le graduatorie definitive solo in data 18 giugno ossia il giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso.

Alla luce di ciò, 17 società hanno deciso di impugnare il C.U. 214/A del 10 giugno 2020 avanti al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.

Sebbene ogni sodalizio ha presentato un autonomo ricorso rispetto alle consorelle, i motivi di gravame possono essere riassunti come segue.

⁷⁸ C.U. Figc 214/A del 10 giugno 2020 (<https://www.figc.it/it/federazione/comunicati-ufficiali/>)

⁷⁹ C.U. LND 324 del 18 giugno 2020 (<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020>)

A) Doglianze di natura costituzionale e di armonizzazione con la Normativa UE dell'art. 218 del D.L. 34 del 19 maggio 2020.

Sul punto le ricorrenti hanno portato all'attenzione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI come l'art. 218 del D.L. 34/2020 risulti non omogeneo per *ratio* al contenuto dell'intero decreto legge, evidenziando come se, da un lato, i provvedimenti da adottare dalle Federazioni Sportive Nazionali riferiti *“all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati”* potrebbero – sia pure in astratto – rispondere alle finalità del decreto legge, dall'altro *“la definizione delle classifiche finali per la stagione sportiva 2019/2020”* ne restano completamente estranei, così come la previsione dei provvedimenti relativi allo svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.

La definizione delle classifiche finali è, per le reclamanti, un provvedimento che incide sui diritti soggettivi dei soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo, in particolare del diritto di essere *“retrocessi”* o *“promossi”* in ragione dei risultati conseguiti e non già in costanza di un provvedimento reso dalle federazioni, ed ancora capace di incidere sul *“titolo sportivo”*, nella conformazione di diritto soggettivo conseguibile solo in ragione dei risultati che si rinviene nell'ordinamento *“speciale”*, che, in quanto tale, non può essere direttamente inciso da *“norma adottabile in caso straordinario ed urgente”*.

In sostanza, la *“definizione delle classifiche finali”* è un provvedimento non solo estraneo alle finalità del decreto e non omogeneo con gli interessi urgenti e straordinari presupposti, ma si presenta idoneo ad incidere su diritti a rilevanza costituzionale concorrenti.

Si tratterebbe, pertanto, di una norma *“afflittiva”* – che si presenta completamente estranea alle stesse finalità del D.L. n. 34/2020 – idonea ad incidere sul diritto alla continuazione delle competizioni, senza opportuno scrutinio delle soluzioni alternative pure adottabili, in una logica di razionalità e proporzionalità.

Parimenti, le ricorrenti, hanno eccepito anche una lesione dei *“diritti di difesa”* connessi alla impugnativa del provvedimento federale sia perché sono stati eliminati i gradi del giudizio attribuendo al Collegio di Garanzia per lo Sport funzioni di giudice di merito, sia perché si introducono termini di reazione avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1° della stessa norma incompatibili con il corretto esercizio del diritto di difesa ovvero pari solo a sette giorni dalla pubblicazione del provvedimento opposto, e a pena di decadenza.

Insomma, un primo motivo di gravame riguardava la assunta illegittimità della disposizione di cui all'art. 218 del D.L. 34/2020 per cui chiedevano l'annullamento, inefficacia ed invalidità del provvedimento impugnato.

B) Illegittimità della delibera federale per errata applicazione ed interpretazione delle disposizioni FIFA e UEFA riferite al concetto di "merito sportivo".

Con il secondo punto, le reclamanti hanno lamentato sia una disparità di trattamento rispetto agli altri Campionati della Figc sia una errata applicazione del concetto di "merito sportivo". In particolare, hanno evidenziato come la Figc avesse deciso di portare a termine i campionati professionistici e conseguentemente di determinare i verdetti a seguito di gare disputate sul campo, mentre per la sola Serie D avesse da un lato decretato l'anticipata interruzione delle competizioni con la retrocessione "d'ufficio" delle ultime quattro società per ciascuno dei nove gironi.

Per quanto attiene al concetto di merito sportivo, inoltre, le ricorrenti hanno sostenuto che la Figc abbia totalmente travisato il significato del predetto concetto penalizzando 36 affiliate senza distinzione alcuna, anzi, facendo retrocedere direttamente delle società, che avrebbero dovuto disputare, al più, i play-out. A dire delle reclamanti, il concetto di merito sportivo, avrebbe pertanto dovuto essere applicato secondo un metodo non afflittivo per quelle incolpevoli società che non si sono potute salvare sul campo a causa di una pandemia mondiale a loro non imputabile.

Peraltro, tale scelta rappresenterebbe un *unicum* a livello europeo.

Infine, la decisione della Figc non sembrerebbe nemmeno suffragata dall'art. 218 che, se è vero che prevede che possano essere stilate classifiche finali, al tempo stesso non contempla espressamente la possibilità di determinare retrocessioni e, comunque, non può mai spingersi a prevedere meccanismi irragionevolmente afflittivi (quali le retrocessioni) a seguito di una interruzione dei campionati per causa di forza maggiore (un evento pandemico).

C) Violazione del principio di irretroattività.

Altro motivo di impugnazione delle ricorrenti è rappresentato dalla circostanza secondo cui la delibera 214/A del 10 giugno 2020 la Figc ha, di fatto, adottato una norma con effetti retroattivi.

La Figc, infatti, ha assunto una decisione che non era conosciuta né conoscibile da nessuna

delle consorelle di Serie D, né all'inizio del torneo né al momento della sospensione dello stesso avvenuta in data 10 marzo 2020.

Il regolamento del campionato di Serie D prevedeva, infatti, che al termine della stagione regolare sarebbero retrocesse direttamente in Eccellenza le ultime due della graduatoria, mentre la penultima, la terzultima, la quartultima e la quintultima si sarebbero scontrate nei play-out salvezza all'esito dei quali due sarebbero retrocesse in Eccellenza e due avrebbero mantenuto la categoria di Serie D.

Le ricorrenti sostengono che la Figc non avrebbe potuto adottare una delibera, che 3 mesi esatti dopo la sospensione del campionato del 10 marzo, prevedesse la retrocessione delle società che in quel momento erano ultime in classifica né, tantomeno, che società che avrebbero avuto diritto di disputare i play out debbano direttamente retrocedere.

D) Violazione dell' art. 49 delle Norme Organizzative Interne della Figc

Come ultimo motivo le ricorrenti hanno evidenziato che l'art. 49 NOIF prevede dei format prestabiliti e tassativi per i campionati professionistici, mentre per i dilettanti lascia libero potere alla Lega competente.

In particolare, in Serie D può essere adottata ogni soluzione utile al corretto svolgimento del torneo tanto che accade spesso che alcuni gironi siano composti da un numero di squadre maggiore di altri.

Pertanto, le retrocessioni decretate dal C.U. 214/A avrebbero disatteso i criteri di cui all'art. 49 NOIF i quali presuppongono sempre un regolare svolgimento del torneo per stabilire le squadre titolate a contendersi sul campo la retrocessione/promozione. Così non è avvenuto per il Campionato di Serie D s.s. 2019/2020 tanto che, a dire delle reclamanti, si sarebbe configurata una situazione di disparità di trattamento con grave pregiudizio per le stesse ricorrenti.

Con riferimento ai ricorsi promossi si è espresso il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni a Sezioni Unite con la decisione n. 28/2020.

Il Collegio di Garanzia, preliminarmente riuniti tutti i ricorsi, li ha rigettati con le seguenti motivazioni.

In *primis* si è soffermato sulla disposizione di cui all'art. 218 D.L. 34/2020 evidenziando come *“La questione di fondo su cui il sindacato “esteso al merito” di questo Giudice Sportivo deve, pertanto, essere esercitato è costituita dalla valutazione di ragionevolezza e*

proporzionalità della scelta, cui indubbiamente la Figc era titolata ex art. 218 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, in quanto titolare del potere di organizzazione dei campionati, della loro conclusione e dei loro esiti, con soluzioni tali da garantire la tenuta complessiva del sistema sportivo del calcio dilettantistico, e nella considerazione del merito sportivo come principio guida indefettibile.

Si tratta di una norma dello Stato, di chiusura, che evidentemente non lascia alcun dubbio circa la possibilità delle Federazioni di emanare provvedimenti derogatori, rispetto alle NOIF vigenti, per i Campionati.”

Per quanto concerne il merito della questione, il Collegio di Garanzia ha statuito che “Le scelte operate dalla Figc nei provvedimenti impugnati sono espressione di una discrezionalità tecnica sportiva che può essere, dunque, sindacata in questa sede giustiziale solo allorché sia manifestamente irragionevole ed illogica o nei casi di errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi.

Ad avviso del Collegio, in tale frangente, la discrezionalità della Federazione, nell'utilizzo del potere derogatorio attribuitole dal legislatore statale, è stata esercitata in modo non irragionevole, nello spazio che la norma di legge consentiva, secondo criteri razionali che salvaguardassero al massimo il risultato conseguito precedentemente sul campo, al momento della interruzione, nel bilanciamento con le esigenze di salute pubblica.

L'analisi della ragionevolezza e della proporzionalità dei provvedimenti deve, infatti, essere valutata in coerenza con l'assetto sistematico di cui non è il giudice, ma la Federazione ad essere protagonista. Non è, infatti, il giudice che governa l'assetto sportivo. La valutazione che il Collegio può svolgere è in ogni caso rapportata alla discrezionalità organizzativo-tecnica di cui il dominus è la Federazione. A riprova della non manifesta irragionevolezza dei provvedimenti adottati, può rilevarsi che la violazione di tali parametri viene, invece, sostenuta in ciascun ricorso secondo criteri soggettivi relativi a ciascuna posizione delle parti, in aperto contrasto con quella delle altre.”

Infine, “anche sotto il profilo della giustizia sostanziale le censure non meritano accoglimento, considerato che, al momento della c.d. cristallizzazione della classifica dei campionati, nessuna delle ricorrenti e, più in generale, nessuna delle squadre partecipanti, era, come detto, automaticamente promossa o retrocessa; ne consegue che i provvedimenti della Federazione non hanno inciso su posizioni che già allora potevano considerarsi

consolidate, bensì su posizioni, potremmo dire, “fluttuanti”. Il format adottato dalla Federazione nei provvedimenti impugnati è, quindi, il risultato di uno strumento che non ha scientemente colpito gli uni o gli altri, ma ha preso atto del merito sportivo in quel dato momento. Ogni decisione diversa sarebbe stata probabilmente meno ragionevole di quella adottata, che sfugge alle censure qui proposte.”

Successivamente, alcune delle ricorrenti hanno deciso di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio rinnovando le medesime doglianze già ampiamente dispiegate nel ricorso avanti il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.

Tuttavia, anche il TAR del Lazio, esaminati i ricorsi li ha rigettati in quanto da un lato *“non si ravvisa eccesso di “delega”, trattandosi di norma autorizzata dalla conclamata situazione di necessità ed urgenza, ai sensi dell’art. 77, comma 2, Cost.; che la questione appare inoltre manifestamente irrilevante, atteso che l’interesse della vita a cui aspira la ricorrente è comunque quello di una decisione in deroga alle ordinarie regole del campionato interessato, anche se di segno diverso da quella adottata”* e dall’altro *“il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi al riscontro dei vizi di manifesta illogicità, non ravvisabili nella decisione della Figc quanto osservato dal Collegio di Garanzia e tenuto conto anche dei passaggi attraverso i quali si è giunti alla decisione finale, la quale, da un lato, ha visto coinvolto il Consiglio Direttivo della LND che il 22 maggio 2020, all’unanimità proponeva, stante l’impossibilità di concludere i tornei, la retrocessione in eccellenza delle ultime 4 squadre di ciascun girone; dall’altro rappresenta una ragionevole ponderazione di tutte le esigenze, in conformità, altresì, delle direttive della UEFA.”*

4. Conclusioni

L’analisi fin qui svolta ha voluto descrivere quanto accaduto successivamente all’interruzione dei campionati dilettantistici, segnatamente del Campionato di Serie D, a seguito del diffondersi del contagio da Covid-19.

Come abbiamo avuto modo di esaminare, le problematiche susseguenti alla decisione di interrompere la competizione sportiva sono state molteplici.

Innanzitutto, la Federazione ha dovuto decidere se procedere ugualmente a promozioni e retrocessioni ovvero se “annullare” ogni risultato sportivo.

Ha optato, come visto, per la prima soluzione che, se per le promozioni poteva dirsi

scontata, per le retrocessioni non lo è stata affatto, tanto da costringere molte delle 36 società retrocesse ad intraprendere una “battaglia legale”.

All’esito dei vari ricorsi, si è dimostrato di fondamentale importanza l’art. 218 del D.L. 34/2020 che, di fatto, ha concesso alle federazioni sportive nazionali la facoltà di assumere provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020.

Infatti, sia il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, sia il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio hanno sottolineato come la norma governativa abbia concesso alla Figc un ampio potere discrezionale proprio in virtù della conclamata situazione di necessità ed urgenza e che la Figc, nel rispetto e nei limiti dell’esercizio di codesto potere, ha operato in modo ragionevole salvaguardando il risultato conseguito precedentemente sul campo, al momento della interruzione, nel bilanciamento con le esigenze di salute pubblica e con gli interessi di tutte le società partecipanti al Campionato.

L'impatto dei protocolli finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul calcio dilettanti e sul settore giovanile scolastico

A cura di Avv. Gianmaria Daminato

1. Breve introduzione al tema

I Protocolli attuativi FIGC in ambito dilettantistico e giovanile hanno suscitato l'interesse dei tesserati, dei genitori dei minori praticanti e dei dirigenti di società.

Gli interventi della FIGC hanno tratto spunto dal progressivo evolversi del quadro normativo nazionale e sulla base dei provvedimenti integrativi emanati dalle Autorità Regionali.

In tale contesto la FIGC è stata chiamata ad adottare idonei ed appositi protocolli attuativi.

Ciò nell'ottica di osservanza delle normative in materia di previdenza e sicurezza sociale.

I Protocolli Attuativi offrono norme di dettaglio per tutelare la salute di atleti, gestori degli impianti e dei soggetti che, a vario titolo, frequentano luoghi in cui si svolge attività sportiva disciplinata dalla Federazione.

Il presupposto per l'emanazione dei Protocolli Attuativi è costituito dalle Linee Guida *"Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra"*, pubblicata a cura dell'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio il 20 maggio, in attuazione del DPCM 17 Maggio 2020.

2. Indicazione della normativa di riferimento

Occorre evidenziare che nel Corso dell'anno 2020 si sono susseguiti vari Protocolli nel settore calcio⁸⁰.

In ambito dilettanti ed in ambito di settore giovanile scolastico, vanno considerati in particolar modo i seguenti Protocolli:

- Protocollo Attuativo per il calcio giovanile dilettantistico, del 3 giugno 2020 (A)⁸¹;
- Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, del 10 agosto 2020

⁸⁰ Per un confronto, si veda il contributo dell'Avv. Federico d'Amelio con riferimento ai Protocolli della Federazione Italiana Rugby.

⁸¹ Reperibile all'indirizzo https://www.figc.it/media/121480/protocollo-attuativo-calcio-giovanile-e-dilettantistico_03062020def.pdf

(B)⁸²;

- Protocollo Dilettanti chiarimenti FIGC a seguito delle richieste pervenute dalle componenti, del 17 settembre 2020 (C)⁸³;

- Aggiornamento Protocollo LND e Serie B femminile, del 2 dicembre 2020(D)⁸⁴.

I predetti Protocolli hanno consentito una progressiva ripresa dell'attività, fino allo stop del "mondo" dilettanti dall'ottobre 2020.

In tale panorama solo il Campionato di Serie D è ripreso in data 06/12/2020 e ciò anche in forza del Protocollo del 1 dicembre 2020 (D).

Quanto al primo intervento di giugno 2020 (A) è opportuno ricordare come lo stesso facesse riferimento alla ripresa di allenamenti individuali e senza contatto, trovando la sua applicazione pratica per l'organizzazione e gestione dei Camp Estivi riservati ai settori giovanili.

L'intervento dell'agosto 2020 (B) è invece il cuore pulsante del sistema e, in considerazione di ciò, il presente contributo si focalizzerà sulla pratica applicazione dello stesso.

L'intervento del settembre 2020 (C), finalizzato ad offrire alcuni chiarimenti, ha introdotto un aspetto sul quale è necessaria una particolare riflessione.

3. Analisi problemi applicativi

Si deve infatti considerare che il limite dei Protocolli in ambito dilettanti è rappresentato dall'impossibilità di autonoma gestione dei casi di positività e dall'assenza, ad eccezione dell'intervento del 1 dicembre 2020, di test diagnostici.

A tal proposito si deve ricordare che il calcio professionistico⁸⁵ ha retto l'impatto Covid, con conseguente disputa dei campionati, in forza di due fondamentali presupposti;

- l'esecuzione di test molecolari ogni tre giorni per il "Gruppo squadra";
- l'emanazione della Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020⁸⁶, che

⁸²Reperibile all'indirizzo https://www.figc.it/media/123546/protocollo-dilettanti_def1-clean.pdf

⁸³ Reperibile all'indirizzo https://www.figc.it/media/124957/protocollo-dilettanti_-faq-10-17-settembre-2020-rev.pdf

⁸⁴ Reperibile all'indirizzo https://www.figc.it/media/128928/figc_aggiornamento-del-protocollo-allenamenti-e-gare-lnd_02122020.pdf

⁸⁵ Si veda il contributo a cura dell'Avv. Celeste Facchin e l'Avv. Andrea Scalco "I Protocolli F.I.G.C. in ambito professionistico".

⁸⁶ Reperibile all'indirizzo <https://www.figc.it/media/123076/circolare-quarantena-calcio-def-2.pdf>

indica le modalità operative in ipotesi di casi di positività.

Senza volersi dilungare sulle normative in ambito professionistico, si segnala che la citata Circolare è il presupposto normativo che ha permesso al calcio di concludere la stagione 19/20 e riprendere la stagione 20/21.

Dal punto di vista pratico, si è stabilito che se un giocatore risulta positivo al tampone Covid-19 viene prontamente isolato, ed alla squadra ed ai collaboratori sono consentiti esclusivamente gli spostamenti necessari per recarsi agli allenamenti ed alle partite.

I Protocolli dilettantistici per contro demandano in via esclusiva ogni provvedimento, in ipotesi di accertata positività, all'ASL competente per territorio.

Tale aspetto è inevitabilmente destinato a limitare la "forza" dei Protocolli.

Il giocatore dilettante è infatti esposto, come qualsiasi cittadino, al rischio contagio ed un caso di positività all'interno della squadra determina l'applicazione della quarantena fiduciaria per tutto il Gruppo, con inevitabili conseguenze sulla possibilità di disputa regolare dei campionati e, quindi, il campionato risulta esposto a continui rinvii delle gare in programma.

Sul punto è opportuno evidenziare come la ripresa del calcio giovanile e del calcio dilettantistico, nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2020, sia stato caratterizzato da numerose difficoltà.

In relazione all'esposizione del giocatore dilettante, come qualunque Cittadino, al rischio contagio ed al caso di positività all'interno della squadra, sono pervenute ai vari Comitati Regionali LND-FIGC continue richieste di rinvio delle gare in programma, fino al progressivo blocco della attività.

Quanto sopra ha inevitabilmente impedito l'attività di contatto per i settori giovanili, i quali allo stato svolgono la propria attività "tornando" ad applicare il primo dei Protocolli emanati del 3 giugno 2020 (A).

Si evidenzia, ad ogni buon conto, come nei chiarimenti resi in data 17 settembre 2020 (C), la FIGC abbia "timidamente" svolto un richiamo all'applicazione, anche in ambito dilettantistico, della Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020⁸⁷.

⁸⁷ *"Si ritiene, in ogni caso, sempre applicabile il regime previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 per la prosecuzione dell'attività agonistica da parte degli altri component del Gruppo squadra" in caso di accertata positività al Covid di un membro dello stesso, se attuabile dalla singola*

Sia concessa una valutazione critica di tale richiamo.

È del tutto evidente che l'applicazione della Circolare Ministeriale non possa “essere ritenuta applicabile” “se attuabile dalla singola società dilettantistica”.

Come sopra evidenziato la Circolare Ministeriale prevede, in combinato con i Protocolli FIGC professionistici, l'esecuzione di Test ogni tre giorni, l'isolamento del positivo e l'inserimento del Gruppo Squadra in una sorta di “bolla”.

Ad avviso di chi scrive le società dilettantistiche, quantomeno fino alla massima categoria Regionale “Eccellenza”, non risultano in grado di dare attuazione a quanto sopra.

Valutazione diversa deve essere svolta per le squadre militanti nel Campionato di Serie D trattandosi di compagini che svolgono le proprie competizioni in territorio extra regionale.

In considerazione di quanto suesposto è intervenuto il Protocollo del 2 dicembre 2020 (D) che ha stabilito l'obbligatorietà di un test settimanale antigenico quantitativo “entro le 48/72 ore antecedenti la disputa della gara per tutto il Gruppo squadra, individuate dalla società.”⁸⁸

Il citato Protocollo interviene altresì sulla gestione dei casi di accertata positività⁸⁹: “*la gestione dei casi di accertata positività al virus SARS - CoV-2, consente il proseguimento degli allenamenti per i soli componenti del Gruppo Squadra che non siano identificati, in coordinamento con il SISP della ASL di competenza, come contratti stretti con il positive confermato dalle ordinarie attività di contact tracing.*”

Sempre ad avviso di chi scrive, tale richiamo, seppur importante perché affronta il tema senza limitarsi a demandare all'ASL ogni valutazione, appare distante rispetto alle peculiarità e garanzie per la salute del sistema professionistico di cui alla Circolare del giugno 2020.

associazione/società dilettantistica in ragione della propria struttura/capacità organizzativa” Pag. 12 delle “Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beach-soccer e il calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, reperibile all'indirizzo https://www.figc.it/media/124957/protocollo-dilettanti_-faq-10-17-settembre-2020-rev.pdf

⁸⁸ Aggiornamento Protocollo LND e Serie B femminile, del 2 dicembre 2020, pag. 3, reperibile all'indirizzo https://www.figc.it/media/128928/figc_aggiornamento-del-protocollo-allenamenti-e-gare-lnd_02122020.pdf

⁸⁹ Aggiornamento Protocollo LND e Serie B femminile, del 2 dicembre 2020, pag. 4, reperibile all'indirizzo https://www.figc.it/media/128928/figc_aggiornamento-del-protocollo-allenamenti-e-gare-lnd_02122020.pdf

4. Casi concreti

Svolta tale panoramica sui Protocolli di maggiore rilevanza, si ritiene opportuno evidenziare come il presente documento, nell'affrontare la casistica pratica, sia stato diviso per argomenti e tragga origine dagli approfondimenti svolti a favore delle società dilettantistiche del Comitato Regionale Veneto.

A tal proposito, è stato approfondito il tema cercando di dare interpretazione e risposta ai quesiti ed ai dubbi emersi a seguito della pubblicazione dei vari Protocolli.

Al fine di una più efficace e pratica comprensione del testo ed un'approfondita cognizione dell'impatto del Protocollo del 10 agosto 2020 sul calcio dilettantistico, si è realizzato il presente contributo attraverso una sorta di FAQ, esaminando ipotesi pratiche e casi concreti.

A) LA FIGURA DEL DELEGATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO (DAP) E MEDICO DI RIFERIMENTO

- Il DAP deve essere presente all'interno dell'impianto oppure può delegare le sue funzioni? Il DAP o il Medico competente svolgono una attività che consiste sinteticamente nell'acquisizione delle autocertificazioni e dei certificati medici e nel mantenere il registro delle presenze. Si ritiene che tale attività non possa essere delegata.
- Il DAP è uno solo per società o ce ne può essere più di uno? Il Protocollo sul punto non pone limitazioni. Deve, però, essere chiara l'attribuzione delle competenze e conseguentemente è ipotizzabile la nomina di un delegato per il settore giovanile, uno per alcune categorie dello stesso e uno per la prima squadra.
- Il DAP deve avere qualche qualifica particolare? La sua nomina deve essere comunicata a qualche ente? Il Protocollo non individua competenze specifiche. Il DAP deve comunque essere in contatto con un medico che venga costantemente informato per quanto di competenza e si faccia carico degli adempimenti necessari. Il Protocollo, inoltre, consiglia di individuare, oltre al DAP, un soggetto formato ed esperto in materia di prevenzione e protezione per la verifica degli adempimenti previsti dalla legge. Si stanno organizzando corsi per una più completa formazione.
- Se una società ha diverse squadre SGS che giocano la domenica mattina in

contemporanea, alcune in casa e alcune in trasferta, dovrà avere un DAP per ciascuna squadra?

Dobbiamo distinguere la figura del DAP dal DGE (soggetto delegato all'organizzazione dell'evento).

È il DGE che svolge attività nel giorno della gara. Si ritiene che tale funzione possa essere svolta dal dirigente accompagnatore.

- Esistono dei corsi di aggiornamento/formazione per la figura del DAP?

Sì, sono in fase di organizzazione, mentre altri stanno per partire.

- Il DAP può essere anche un allenatore?

Il Protocollo non pone limitazioni in tal senso, ma per le funzioni da svolgere sarebbe più opportuno il ruolo fosse ricoperto da un dirigente.

- Il DAP e il DGE (Delegato per la Gestione dell'Evento) sono la stessa figura? Che differenze ci sono tra i due ruoli?

Sono figure distinte. Nulla vieta che il DAP svolga anche funzione di DGE, ma i loro compiti sono differenti. Il DAP svolge una funzione di attuazione delle linee guida e del protocollo mediante specifiche funzioni. Il DGE è il soggetto delegato alla gestione dell'evento per conto della squadra ospitante.

- Qualora la società non riesca ad individuare un medico di riferimento, a chi può rivolgersi in caso di bisogno?

Il Protocollo fa riferimento alla necessità che un medico di riferimento sia sempre raggiungibile.

- La nomina del medico di riferimento deve avvenire con nomina scritta come avviene per il medico competente?

Si ritiene che la nomina possa essere conferita senza particolari formalità, ma che sia indicata nell'organigramma.

B) AUTOCERTIFICAZIONE E MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

- Per i componenti del gruppo squadra autocertificazione (per i 14 giorni precedenti) e rilevazione della temperatura corporea sono obbligatorie ad ogni allenamento?

Con l'autodichiarazione il soggetto rende una "fotografia" della propria situazione vissuta nei

14 giorni precedenti alla sottoscrizione della stessa. Si ritiene, quindi, vada ripetuta ogni 14 giorni.

- In caso di atleti minori, l'autocertificazione deve essere firmata da entrambi i genitori?
L'autocertificazione si riferisce alla figura del "genitore". Trattandosi di questione di salute, tuttavia si ritiene preferibile la duplice sottoscrizione.

- Le certificazioni o autocertificazioni devono essere fatte in base alle normative previste in materia dagli artt. 445 e 446 c.p.⁹⁰ e sono quindi perseguibili per legge in caso di non veridicità?

Sì, eventuali dichiarazioni mendaci comportano le relative sanzioni.

- Per evitare un'eccessiva produzione cartacea e semplificare l'organizzazione, è possibile inserire una postilla sull'autocertificazione in cui si richiede al dichiarante di comunicare eventuali variazioni dello stato di salute?

Si ritiene preferibile fare riferimento al modello classico di autocertificazione.

C) ALLENAMENTI E PARTITE

- Il Protocollo vieta lo svolgimento delle partitelle nel corso degli allenamenti?

Non risultano limitazioni in tal senso.

- È possibile organizzare amichevoli anche senza l'autorizzazione FIGC?

È preferibile l'organizzazione di amichevoli ufficiali.

- Anche le amichevoli SGS devono avere l'autorizzazione del Comitato ed un Direttore di Gara ufficiale?

È preferibile.

- Supponendo che una squadra venga fermata per 14 giorni dopo un caso di positività, ipoteticamente da sabato 1 a sabato 15, dovrebbe ripresentarsi a giocare domenica 16 senza essersi allenata per 14 giorni?

⁹⁰Art. 445 codice penale – Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica
"Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032."

Art. 446 codice penale – Confisca obbligatoria

"In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'art. 240 è obbligatoria."

In caso di positività accertata sarà l'ASL competente ad assumere le valutazioni del caso.

- Quali sono i documenti che la società di casa e la società ospite devono scambiarsi prima o dopo una partita?

La squadra ospitante consegna la certificazione di avvenuta sanificazione. Entrambe le squadre debbono consegnare la certificazione del rispetto da parte di tutto il gruppo squadra delle prescrizioni sanitarie relativamente agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative legislative.

- Per quanto riguarda le partite, gli ospiti devono fornire l'autocertificazione oppure è sufficiente la misurazione della temperatura con conseguente firma sul registro della società di casa?

Vanno presentate le certificazioni richieste.

- Come deve comportarsi la squadra di casa se la squadra ospite si presenta senza autocertificazioni? Il DAP può richiedere l'annullamento della partita?

È fatto obbligo alle società di consegnare la certificazione richiesta. Il Protocollo non prevede sanzioni, ma si tratta di un comune obbligo che grava su tutti i tesserati.

- I Comitati Regionali forniranno alle società i moduli per le varie autocertificazioni per lo svolgimento delle gare?

Si ritiene che sia sufficiente una dichiarazione da parte della Società sulla propria carta intestata.

- Che cosa succede se una squadra non può presentarsi ad una o più gare perché in isolamento fiduciario in quarantena? Sono previste delle sanzioni da parte del Giudice Sportivo?

Il Protocollo non prevede ipotesi di tale natura. Come suesposto, l'eventuale positività accertata dovrà essere gestita dall'ASL di riferimento.

- Anche gli arbitri sono tenuti a fornire l'autocertificazione alla squadra di casa?

Il Protocollo chiarisce che gli arbitri sono assimilabili al gruppo squadra. Il loro arrivo allo stadio andrà preservato con tragitto personalizzato, sono inoltre sottoposti ai medesimi obblighi per l'accesso alle aree sensibili utilizzate dalle squadre partecipanti.

- In panchina atleti e staff devono indossare la mascherina? E mantenere anche il distanziamento?

Il Protocollo stabilisce una rimodulazione, ove possibile, delle panchine, prevedendo la distribuzione alternata dei componenti (mantenere un posto vuoto tra un sedile occupato e l'altro) o disponendo gli occupanti su due file, mantenendo la distanza di sicurezza.

- L'arbitro può decidere di sospendere la partita o di non farla disputare qualora rilevi la mancata osservanza del Protocollo?

Il Protocollo non prevede ipotesi di tale natura.

- È possibile svolgere due partite in contemporanea nello stesso centro sportivo? Se sì, come deve essere gestito l'utilizzo degli spogliatoi?

Il Protocollo stabilisce l'opportuna pulizia e sanificazione degli spogliatoi.

D) SINTOMI INFLUENZALI O TAMPONE POSITIVO

- Se un tesserato presenta sintomi come mal di gola o raffreddore deve andare all'ASL e fare il tampone per essere riammesso agli allenamenti?

Si applicano le normative vigenti e stabilite dall'ASL competente. Sussiste l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5) o altri sintomi influenzali, mettendone a conoscenza il proprio Medico di medicina generale o il Medico Sociale della Società.

- Se un tesserato dichiara di avere o aver avuto sintomi influenzali, cosa deve fare oltre a comunicarlo alla società? A chi spetta fare la segnalazione all'ASL?

Si applicano le normative vigenti e stabilite dall'ASL competente. Vale quanto sopra.

- Se un tesserato presenta sintomi influenzali ed entra in isolamento fiduciario, in attesa dell'esito del tampone la squadra può proseguire l'attività o deve essere fermata?

Si applicano le normative vigenti e stabilite dall'ASL competente. Quest'ultima farà le valutazioni del caso volte ad evitare il sorgere di un focolaio.

- Nel caso ci sia un tesserato positivo al Sars-Cov-2, il gruppo squadra deve sospendere l'attività?

Si applicano le normative vigenti e stabilite dall'ASL competente. Vale quanto sopra.

- Nel caso ci siano uno o più tesserati positivi al Sars-Cov-2, quali sono le responsabilità del DAP? E quelle del Presidente della società?

Le società hanno l'obbligo di rispettare il Protocollo. Lo stesso è finalizzato alla creazione di

linee guida ed all'indicazione di comportamenti che devono essere tenuti. La società con l'adempimento di quanto contenuto nel Protocollo adempie al proprio obbligo. Il Protocollo non prevede responsabilità diretta della società in caso di contagio.

- È applicabile, in ambito dilettantistico, il regime previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020?

La FIGC nei chiarimenti forniti in data 17 settembre 2020 ha ritenuto applicabile la prosecuzione dell'attività agonistica, da parte degli altri componenti del gruppo squadra, in caso di accertata positività di un membro dello stesso, se attuabile dalla società sportiva dilettantistica in ragione della propria struttura/capacità organizzativa.

E) MASCHERINE E DPI

- Quali sono le indicazioni per l'utilizzo delle mascherine all'interno degli impianti?
Qualsiasi persona non coinvolta nella attività sportiva, ma impegnata a vario titolo in altre funzioni, qualora debba svolgere la propria attività all'interno dell'impianto ha l'obbligo di indossare la mascherina.
- È possibile utilizzare il gel igienizzante al posto dei guanti?
Il Protocollo prevede l'obbligo di utilizzo dei guanti e prevede altresì l'obbligo di dotare l'impianto di dispenser per igienizzare le mani. Si ritiene, come da normativa vigente, che la puntuale e precisa igienizzazione delle mani possa derogare all'utilizzo dei guanti.

F) SPOGLIATOI

- Nel corso della normale attività infrasettimanale, tra l'allenamento di una squadra e un'altra è necessario sanificare gli spogliatoi o basta solo pulirli?
È necessaria la pulizia, la certificazione di avvenuta igienizzazione è richiesta nel giorno della gara

G) SANIFICAZIONE

- La sanificazione deve essere eseguita prima di ogni gara?
Sì.
- Posso svolgere autonomamente la sanificazione o devo per forza rivolgermi ad una ditta

specializzata?

Si ritiene possa essere svolta autonomamente mediante l'utilizzo di apposite soluzioni disinfettanti.

- La sanificazione deve essere certificata da qualche azienda o dal DAP?

Il DGE consegna alla squadra ospite il certificato di avvenuta sanificazione.

- La certificazione o autocertificazione di avvenuta sanificazione è obbligatoria?

Sì, va consegnata il giorno della gara.

- Che differenza c'è tra pulizia e sanificazione?

Per pulizia si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente. Per sanificazione si intende l'insieme dei procedimenti ed operazioni atti ad igienizzare ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione attraverso l'utilizzo di apposite soluzioni disinfettanti.

- Gli interventi di sanificazione sono a carico del gestore degli impianti sportivi (tipicamente il comune) oppure della società sportiva che li utilizza?

Il Protocollo non lo specifica ma si ritiene siano a carico dell'utilizzatore.

- Per certificare la sanificazione degli spogliatoi al momento della partita è sufficiente un'autocertificazione?

Sì.

H) TRASPORTI

- Durante il trasporto in pulmino è sufficiente che i passeggeri abbiano la mascherina o bisogna comunque mantenere la distanza di un metro? Prima dell'ingresso in pulmino, è necessario misurare la temperatura corporea dei passeggeri?

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere l'impianto sportivo si fa riferimento alla normativa vigente in caso di utilizzo di auto privata. In caso di impiego di mezzi quali bus, minivan, etc. da parte della società, dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti relativi all'utilizzo e all'igienizzazione.

5. Conclusione

Alla luce di quanto esposto, si deve prendere atto della complessa situazione venutasi a

determinare a causa della Pandemia.

Le società di calcio giovanile e dilettantistico hanno posto in essere notevoli sforzi finalizzati allo scrupoloso rispetto dei protocolli sopra analizzati.

Tali sforzi sono stati posti in essere da volonterosi dirigenti, da allenatori responsabili e da giovani ed adulti calciatori motivati dalla passione per lo sport.

Si è trattato di un impegno che ha determinato notevoli costi economici, al fine di poter realizzare una organizzazione che fosse in grado di rispettare la normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale.

Tali sforzi tuttavia non hanno, allo stato e ad eccezione della Serie D, consentito la ripresa della attività se non in forma individuale e con pesanti limitazioni.

La mancata disputa dei campionati sta fortemente minando la tenuta del sistema, ed è del tutto evidente che lo stop della attività ha avuto ripercussioni in termini di mancati introiti, derivanti dalle sponsorizzazioni e di mancato ingresso delle quote di iscrizione nell'ambito della attività di base.

È realistico pensare che l'attuale quadro epidemiologico non consentirà la ripresa delle competizioni, i Protocolli Attuativi infatti pur essendo assolutamente necessari non paiono sufficienti ad affrontare l'impari sfida con il virus.

Il limite dei Protocolli Attuativi è il non prevedere la sottoposizione al test Covid-19, i tesserati del calcio giovanile e dilettantistico.

Tale limite è tuttavia fisiologico essendo impensabile che il mondo dilettanti possa sostenere i costi necessari eseguire esami clinici, ogni tre giorni, oltre a prevedere un effettivo isolamento del gruppo squadra, per consentire il proseguo del campionato, in ipotesi di accertata positività di uno dei componenti.

I Protocolli F.I.G.C. in ambito professionistico

a cura di Avv. Celeste Facchin e Avv. Andrea Scalco

1. Breve introduzione al tema

A causa della pandemia da Covid-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale, a partire dal mese di marzo 2020⁹¹, tutte le Federazioni Sportive si sono viste costrette ad adottare provvedimenti, protocolli ed iniziative fino ad allora non immaginabili.

In questo contributo concentreremo la nostra attenzione sulle procedure adottate – e più volte modificate ed aggiornate – dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (per brevità, di seguito, F.I.G.C. o la Federazione), con preciso riferimento alle Società professionistiche.

Innanzitutto, è bene ricordare che la F.I.G.C. con i Comunicati Ufficiali nn. 179/A, 182/A, 184/A, 193/A e 195/A⁹², pubblicati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ha sospeso tutti i campionati per un periodo ricompreso tra il 10 marzo 2020 ed il 14 giugno 2020.

In questo arco temporale la Federazione, per mezzo della Commissione Medico-Scientifica Federale⁹³ integrata da alcuni esperti in materia, si è preoccupata di redigere Protocolli che potessero fornire le massime garanzie per tutelare la salute dei calciatori, degli arbitri e di tutti gli altri “addetti ai lavori”.

Tali misure miravano a ridurre al minimo il rischio di contagio nella consapevolezza che il rischio “zero” non esisteva nè, a tutt'oggi, esiste.

Successivamente i suddetti Protocolli sono stati più volte oggetto di aggiornamento sulla base delle evidenze medico-scientifiche in divenire, oltrechè delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)⁹⁴, “*da considerarsi stringenti e vincolanti ai fini della ripresa*

⁹¹ È del 10 marzo 2020 il CU F.I.G.C. n. 179/A che ha deliberato la sospensione di tutte le competizioni calcistiche organizzate sotto l'egida della F.I.G.C. (<https://www.figc.it/media/120460/179-sospensione-campionati-figc.pdf>)

⁹² Tutti i documenti sono liberamente consultabili direttamente dal sito (<https://www.figc.it/it/federazione/comunicati-ufficiali>)

⁹³ La Commissione è stata istituita nel corso del Consiglio Federale del 27 gennaio 2020 “*con l'obiettivo di indirizzare e coordinare le attività delle differenti strutture operative sui temi della tutela della salute al fine di armonizzare le aree mediche della Federazione*”.

⁹⁴ “*Con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020, è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il superamento dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus.*” (<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5432&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>)

stessa”.

Al contempo, con il passare dei mesi i Protocolli sono stati adattati alle diverse categorie ed ai diversi campionati, al fine di renderli attuabili – nel limite del possibile – dalla Serie A alla Terza Categoria, dai campionati maschili a quelli femminili, dal calcio dei “grandi” alle competizioni giovanili.

In questo contributo ci soffermeremo, come anticipato, sull’analisi dei Protocolli riferiti al calcio professionistico (dunque, alle Società di Serie A, Serie B e Lega PRO), offrendo altresì una breve comparazione con i Protocolli redatti per il calcio dilettantistico⁹⁵, così da tracciare un quadro il più completo ed esaustivo possibile all’interno del panorama calcistico.

2. Analisi della normativa di riferimento

La F.I.G.C., a partire da maggio 2020, ha adottato una cospicua serie di misure atte a prevenire il diffondersi del virus Covid-19.

Innanzitutto, si è preoccupata di redigere un Protocollo che consentisse la ripresa in sicurezza degli allenamenti delle società professionistiche denominato “*Indicazioni per la RIPRESA degli Allenamenti delle Squadre di Calcio Professionistiche e degli Arbitri*”⁹⁶, pubblicato il 22 maggio 2020.

Con siffatto documento sono stati individuati dei precisi adempimenti per le società professionistiche, quali:

1. Definire il luogo di ripresa degli allenamenti collettivi, inteso come centro Sportivo, Campo/i, palestra/e, ambulatorio/i, ristorante, magazzino, sala riunione, ecc... ad uso esclusivo del gruppo squadra.

Per tali ambienti, la Società sportiva deve “*assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago nonché la ventilazione dei locali secondo le disposizioni della Circolare n. 5443/22 febbraio*

⁹⁵ Come si potrà leggere nel contributo a firma dell’Avv. Gianmaria Daminato, anche in ambito dilettanti e settore giovanile scolastico si rilevano numerosi interventi della FIGC al fine di consentire una progressiva ripresa delle attività. Nel contributo relativo all’impatto dei Protocolli sul calcio dilettanti e sul settore giovanile, verranno analizzati i diversi documenti redatti ed i relativi problemi applicativi, con particolare riferimento all’intervento del 10 agosto 2020 “*indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19*”.

⁹⁶ Documento del 22 maggio 2020 (<https://www.figc.it/media/123075/protocollo-ripresa-allenamenti-professionisti-e-arbitri.pdf>).

2020 Ministero della Salute”, aggiornata secondo le “Linee-Guida dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali.”

2. Identificare il gruppo squadra “adottando le procedure mediche di screening [...] in regime di assoluta sicurezza, evitando [...] qualsiasi assembramento”. Per gruppo squadra, poi, “si intendono tutti coloro che nella fase di ripresa degli allenamenti devono necessariamente operare a stretto contatto tra loro: calciatori, allenatori, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri, altri componenti dello staff, ecc.. [...] Tutto ciò ha lo scopo di creare un gruppo medicalmente coerente con le indicazioni fornite dal CTS in merito alle misure per il contenimento epidemico”.

Oltre a ciò è previsto che ogni Società debba provvedere in autonomia all'approvvigionamento dei test molecolari, con oneri esclusivi a proprio carico.

Al Responsabile Sanitario/Medico Sociale/Medico di Squadra ed al Medico Competente è, inoltre, “affidato il compito di monitorare il gruppo, sottoponendolo ad una costante valutazione clinica con controllo giornaliero della temperatura e degli altri sintomi”.

Per quanto concerne la seduta di allenamento, nella fase iniziale l'allenatore e lo staff tecnico devono indossare sempre la mascherina e mantenere una distanza minima di almeno due metri l'uno dall'altro. I soggetti del gruppo squadra devono raggiungere il luogo dell'allenamento e far rientro al domicilio con mezzi propri e nel rispetto delle misure anti contagio.

Le sedute in palestra devono essere ridotte all'essenziale, privilegiando l'allenamento fisico all'aperto. “Tuttavia, quando effettuate, devono essere programmate in modo da limitare la presenza dei calciatori, alternandoli e posizionando i macchinari/attrezzi della palestra ad almeno 2 metri di distanza tra loro”.

“Negli spogliatoi deve essere garantito il distanziamento dei calciatori di almeno 2 metri. Qualora ciò non fosse possibile, va scaglionato l'ingresso per consentire distanze corrette”.

Analoghe disposizioni inerenti il distanziamento e le misure di prevenzione riguardano anche l'utilizzo degli spazi comuni quali sale ristorante, spazi per riunioni video e/o tecniche ecc...

Per il personale extra gruppo squadra, ammesso al luogo di allenamento, sono altresì previste delle stringenti limitazioni come ad esempio l'utilizzo dei dispositivi individuali, la

misurazione della temperatura, il distanziamento ecc..., ma si precisa che questi “*non saranno sottoposti allo screening iniziale per l’identificazione di un’eventuale infezione da COVID-19*”.

Per quanto concerne la disputa delle gare, la Federazione ha predisposto un Protocollo denominato “*Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”⁹⁷ pubblicato in data 24 maggio 2020, 22 giugno 2020 e successivamente aggiornato in data 28 settembre 2020 e 30 ottobre 2020. Ai fini dell’evento gara, seppur in modalità a porte chiuse, viene innanzitutto ripercorsa la distinzione tra componenti gruppo squadra ed extra gruppo squadra.

I primi sono “*coloro che arrivano allo Stadio con i mezzi di trasporto della Società (pullman sociale, minivan al seguito del pullman) e che sono stati sottoposti a tutti i controlli sanitari del Gruppo Squadra. [...] All’arrivo allo Stadio, il Delegato alla Gestione dell’Evento (DGE) della squadra ospitante consegnerà al primo rappresentante della squadra ospite la certificazione dell’avvenuta sanificazione di tutti i locali ad uso della stessa squadra ospite*”. “*Il Responsabile Sanitario/Medico Sociale di ciascuna squadra consegnerà all’omologo della Squadra avversaria la certificazione del rispetto da parte di tutto il gruppo squadra partita delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative legislative, ivi compreso il monitoraggio giornaliero.*

Rientrano nella stessa categoria assimilabile al gruppo squadra anche gli Arbitri, il cui arrivo allo Stadio andrà preservato con tragitto personalizzato, per l’accesso alle medesime aree sensibili delle Squadre partecipanti ed a salvaguardia delle specifiche misure ed indicazioni in essere per gli stessi”.

Tutti i soggetti extra gruppo squadra sono coloro che non rientrano nel gruppo squadra e che, quindi, sono soggetti a prescrizioni differenti.

Senza ulteriormente soffermarci sui molteplici aspetti disciplinati in questo specifico Protocollo e legati agli spazi dell’impianto di gioco, riteniamo maggiormente interessante analizzare la parte dedicata alla prevenzione dei casi di positività degli atleti ed alla eventuale successiva gestione di uno o più casi di positività.

⁹⁷ Documento del 24 maggio 2020, aggiornato il 22 giugno 2020, il 28 settembre 2020 ed il 30 ottobre 2020 (https://figc.it/media/122185/figc_rev_2206_ore-1830_indicazioni-general-gare-a-porte-chiuse.pdf).

In *primis*, “con riferimento alla periodicità dei test a cui sottoporre il Gruppo squadra nelle competizioni professionistiche, [...] la negatività del test per la ricerca del virus SARS-CoV-2, attraverso tampone rino-faringeo, può essere acquisita “soltanto” a ridosso della competizione sportiva. Il test deve, comunque, essere effettuato entro e non oltre le 48 ore antecedenti la disputa della gara”.

Tutte le presenti previsioni si applicano anche agli Arbitri.

Poniamoci, ora, qualche semplice domanda alla quale ogni Società professionistica è tenuta a non ignorarne la risposta.

a) Quali tipologie di test sono consentite?

A partire dal 30 ottobre 2020, sono consentiti sia i tradizionali tamponi molecolari PCR sia i Test antigenici (quantitativi con immunofluorescenza), cosiddetti Test rapidi⁹⁸.

b) Cosa accade qualora uno o più componenti del gruppo squadra dovesse risultare positivo?

Il proseguimento degli allenamenti per tutto il Gruppo Squadra è soggetto all'esecuzione di Test molecolari (o antigenici quantitativi, come sopra indicato), ogni 48h per tutto il periodo di isolamento, oltre ad esami sierologici da effettuarsi la prima volta all'accertata positività e da ripetersi dopo dieci giorni, o secondo periodicità o ulteriori indicazioni delle Autorità sanitarie competenti. Il Gruppo Squadra è comunque posto in isolamento fiduciario e nessun componente potrà avere contatti esterni.

Per lo svolgimento delle gare, invece, si richiama quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020⁹⁹ (tuttora vigente) che prevede - unitamente all'isolamento del soggetto interessato - l'esecuzione per tutto il gruppo squadra dei test per la ricerca del virus SARS-CoV-2 (anche tramite Test antigenico rapido) “il giorno della gara programmata” a seguito dell'accertamento del caso di positività, “in modo da ottenere i risultati dell'ultimo tampone entro 4 ore, per consentire l'accesso allo stadio e la disputa della partita solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare.” Al termine della gara, tutto

⁹⁸ Aggiornamento dei Protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30 ottobre 2020 (https://www.figc.it/media/127467/protocolli-figc-aggiornamenti_30102020_professionisti_serie-a-femminile-e-arbitri.pdf)

⁹⁹ Tale Circolare – come approfondito nel contributo precisato in nota *sub* n. 5, dell'Avv. Gianmaria Daminato - è applicabile anche in ambito dilettantistico, in virtù del richiamo indicato nel chiarimento della FIGC del 17 settembre 2020.

il gruppo squadra, che ha avuto contatti stretti con il caso per il quale è stata confermata la positività, riprende *“il periodo di quarantena fino al termine previsto.”*

c) Come può avvenire la ripresa dell'attività, una volta che il soggetto positivo risulti negativo al test?

“La gradualità di ritorno dell'atleta agli allenamenti/competizioni dovrà essere valutata dal Responsabile Sanitario del club in relazione al quadro clinico di riferimento (decorso della malattia, test di laboratorio, risultati degli accertamenti previsti per il rilascio della nuova certificazione di idoneità agonistica) e al contesto e alla durata dell'interruzione dell'attività dovuta alla malattia”.

Va, da ultimo, precisato che nonostante i Protocolli siano stati validati ed utilizzati nel corso della s.s. 2019/2020, la F.I.G.C. ha ritenuto *“opportuno prorogare per la stagione sportiva 2020/2021 la disciplina sanzionatoria speciale relativa alla violazione di tali protocolli sanitari”*, confermando l'obbligo di osservanza del contenuto dei documenti su esaminati, in capo alle Società, anche nel corso di tutta la s.s. 2020/2021.

Il regime sanzionatorio portato dal C.U. 210/A dell'8 giugno 2020¹⁰⁰, invero, è stato ripreso anche nel C.U. 78/A del 1° settembre 2020¹⁰¹ per quei *“fatti commessi nella stagione sportiva 2020/2021 e per le società di calcio femminile che partecipano al Campionato di Calcio Femminile Serie A TIM Vision comunque ai fatti commessi successivamente alla pubblicazione del presente comunicato”*.

3. Problematiche applicative: il “Gruppo squadra” e l'accertata positività al Covid-19 di un calciatore

Dopo aver esaminato i documenti redatti da F.I.G.C. al fine di fornire le massime garanzie possibili per tutelare la salute dei calciatori e di tutti gli altri “addetti ai lavori”, sin dal momento della ripresa degli allenamenti collettivi, ci si soffermerà ora su alcune problematiche che l'applicazione pratica dei cd. Protocolli ha sollevato.

Il primo punto che può aver suscitato perplessità, infatti, lo si ritrova sin dalle *“Indicazioni per la RIPRESA degli Allenamenti delle Squadre di Calcio Professionistiche e degli*

¹⁰⁰ <https://www.figc.it/media/121587/210-mancata-osservanza-dei-protocolli-sanitari.pdf>

¹⁰¹ <https://www.figc.it/media/124016/78-osservanza-protocolli-sanitari.pdf>

*Arbitri*¹⁰², laddove per “Gruppo Squadra” s’intendono “*tutti coloro che nella fase di ripresa dovranno necessariamente operare e opereranno a stretto contatto tra di loro: i calciatori, gli allenatori, i massaggiatori, i fisioterapisti, i magazzinieri, altri componenti dello staff, etc. e, naturalmente, il Medico/i Sociale/i*”.

In tal caso, dunque, venivano espressamente menzionati anche tutti quei soggetti che, al pari dei giocatori, risultano accomunati dalla necessaria esigenza di operare “a stretto contatto tra di loro”.

Si precisava, inoltre, che allenatori, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri e altri membri dello staff - così come i calciatori “in senso stretto” - si sarebbero dovuti sottoporre “a test molecolare a 72-96 h prima del giorno degli allenamenti collettivi, al test molecolare al Tempo zero e ogni 4 gg”, oltreché a “test sierologici a Tempo zero e ogni 14 giorni”.

È chiaro, allora, come tali figure erano considerate simili ai calciatori, tanto da prevedere che “*dopo la conferma della negatività del GRUPPO, all’esito negativo del terzo tampone, lo Staff tecnico potrà non indossare mascherine protettive*”.

Ed ancora, all’Allegato 3 delle Indicazioni del 22 maggio 2020, veniva stabilita la periodicità del “*Monitoraggio Gruppo Squadra*” (non solamente, quindi, dei giocatori), tramite tamponi e test sierologici.

Una definizione differente di “Gruppo Squadra”, tuttavia, viene fornita qualche tempo dopo con le indicazioni di carattere generale redatte per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare dei campionati professionistici in modalità a porte chiuse¹⁰³.

In quest’altro documento, invero, “*relativamente al solo evento gara*”, si definiva “Gruppo Squadra Partita” “*coloro che arrivano allo Stadio con i mezzi di trasporto della Società (pullman sociale, minivan al seguito del pullman) e che sono stati sottoposti a tutti i controlli sanitari del Gruppo Squadra*”.

Inoltre, di “Gruppo Squadra” in occasione della gara se ne parla poi, per la società ospite, unicamente per definire le unità di persone ammesse allo stadio con questa delegazione.

In tali casi, quindi, la categoria dei soggetti appartenenti al “Gruppo Squadra” sarebbe potuta apparire potenzialmente ampliata rispetto a quella individuata in precedenza.

Dando per assodato, nel prosieguo della trattazione, che “Gruppo Squadra” debba essere

¹⁰² Cfr, nota *sub* n. 6

¹⁰³ Cfr *sub* nota n. 8.

considerato nella sua definizione più ristretta, ricomprendente (solamente) calciatori, allenatori, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri ed altri membri dello staff, vediamo come di fatto, nel caso di accertata positività, questi soggetti non siano propriamente e pienamente parificati tra loro.

Tra gli *“Aspetti medico sanitari e requisiti igienici”* del Documento del 24 maggio 2020 - aggiornato il 22 giugno 2020, invero, si specifica unicamente quale sia la procedura *“in caso di accertamento di calciatore Covid positivo”* – tramite richiamo alla Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 - nulla precisando in merito ad un'eventuale positività di un soggetto diverso dal calciatore, ma ugualmente appartenente al *“Gruppo squadra”*.

Anche nell'aggiornamento del 28 settembre 2020¹⁰⁴, inoltre, il rinvio alla predetta Circolare si ha solamente per i casi di positività di un calciatore.

Questo documento, tuttavia, specifica come per il *“Gruppo Squadra”* *“la negatività del test molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2, attraverso tampone rino-faringeo, può essere acquisita “soltanto” a ridosso della competizione sportiva. Il test molecolare deve, comunque, essere effettuato entro e non oltre le 48 ore antecedenti la disputa della gara”*.

Se, quindi, quanto a periodicità dei test, allenatori, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri ed altri membri dello staff sono stati parificati ai calciatori, così non è rispetto alla procedura da osservare nei casi di positività a Covid-19.

È con l'ultimo (in ordine cronologico) documento di aggiornamento dei Protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, che *“per quanto attiene la gestione dei casi di accertata positività al Covid-19”* – pur differenziando il momento di *“proseguimento degli allenamenti”* da quello di *“svolgimento delle gare”* - viene prevista un'unica disciplina da applicarsi a tutto il *“Gruppo squadra”*, qualora insorgano casi di positività.

Se, dunque, non vi è più dubbio che allenatori, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri ed altri membri dello staff siano ora parificati ai calciatori nella gestione di un caso di positività, quello che risulta problematico è dato dalla portata della Circolare del Ministero della Salute su richiamata. Detta Circolare, infatti, *“per quanto riguarda l'attività agonistica di squadra*

¹⁰⁴ Aggiornamento aspetti Medici del 28 settembre 2020 (<https://www.figc.it/media/125608/indicazioni-general-professionisti-aggiornamento-aspetti-medici-28-settembre-2020.pdf>). Documento valido anche a seguito dell'aggiornamento del 30 ottobre 2020 che prevede *“in alternativa ai tradizionali tamponi molecolari PCR”* l'utilizzo di *“Test antigenici (quantitativi con immunofluorescenza)”*.

professionista”, contempla solamente l’ipotesi di positività di “*un giocatore*” e non, dunque, quella di un altro dei soggetti che abbiamo visto far parte del “Gruppo squadra”.

Nel caso in cui risultasse, quindi, positivo un allenatore, massaggiatore, fisioterapista, magazziniere o altro membro dello staff il Dipartimento di prevenzione non potrebbe nemmeno prevedere “*per tutto il “gruppo squadra”, l’esecuzione del test [...] per la ricerca dell’RNA virale, il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare*”, così come potrebbe accadere nel caso di accertata positività di un calciatore.

In tal modo, però, sembrerebbe che nel caso di positività di un membro del “Gruppo squadra” (diverso dai calciatori), non vi sarebbero alternative alla (sola) quarantena di tutti i suoi contatti stretti (calciatori compresi). Situazione che, evidentemente, determinerebbe (ed avrebbe determinato) la mancata disputa di (più di) una gara¹⁰⁵.

4. Conclusioni

Come si è avuto modo di notare, questi mesi di pandemia hanno messo a dura prova il mondo intero e, di conseguenza, anche lo sport professionistico ha subito variazioni e molteplici cambiamenti.

Il calcio, in particolare, è stata una di quelle discipline che ha scelto di riprendere le gare, portando a termine, laddove possibile, i campionati della s.s. 2019/2020¹⁰⁶.

Anche tra i professionisti, tuttavia, questo non è sempre accaduto: la Lega PRO, infatti, ha preferito sospendere definitivamente il proprio campionato, probabilmente anche per motivi economici, che non si può far finta di non considerare nella quotidiana lotta contro il virus.

In ciascuno dei Protocolli, oltrechè nella Circolare del Ministero della salute citata, invero, viene sempre fatto esplicito riferimento alla circostanza che l’approvvigionamento dei test

¹⁰⁵ Si pensi, infatti, alla positività di Stefano Pioli (oltrechè del suo Vice), accertata prima della gara Napoli-Milan di domenica 22 novembre 2020 che avrebbe compromesso, oltre allo svolgimento della predetta gara, anche Lille-Milan del 26 novembre 2020 e Milan-Fiorentina del 29 novembre 2020 (Pioli ha ripreso il proprio posto in panchina il 3 dicembre 2020, per Milan-Celtic Glasgow).

¹⁰⁶ Come di potrà leggere nel contributo a firma dell’Avv. Patrizia Diacci, non è stato così nel mondo della Pallacanestro. La stagione 2019/2020 si è infatti conclusa anticipatamente in data 7 aprile 2020 creando diverse problematiche, soprattutto con riferimento alla gestione dei contratti in essere.

per i soggetti interessati *“si intende esclusivamente a carico delle singole Società”*. Società, dunque, che a causa della pandemia hanno visto ridurre una buona parte degli introiti dei quali, nella normalità delle cose, avrebbero potuto disporre. E che, al contempo, hanno però dovuto affrontare ingenti spese per l’adeguamento agli standard prescritti dai Protocolli, al fine di garantire ai propri tesserati e dipendenti la maggior sicurezza possibile nell’affrontare una seduta di allenamento, così come una gara.

Rigorosa osservanza che è la stessa F.I.G.C. a raccomandare estendendo, come brevemente su accennato, il regime sanzionatorio già previsto alla ripresa della passata stagione sportiva, anche per tutta la s.s. 2020/2021.

Se, quindi, ogni Società continuerà ad essere obbligata a rispettare questi Protocolli, auspichiamo che possa essere opportuno ci sia maggiore chiarezza riguardo eventuali situazioni che possono risultare, all’atto pratico, di dubbia interpretazione. Onde evitare sanzioni che possono arrivare sino alla *“retrocessione all’ultimo posto in classifica”* con conseguente *“passaggio alla categoria inferiore”*, ovvero *“esclusione dal campionato di competenza”* qualora, tuttavia, sia accertato che i fatti siano *“stati posti in essere al fine di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione sportiva, ovvero di assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, ovvero comunque di incidere sull’esito del campionato di competenza”*.

Il Rugby Italiano al tempo della pandemia

a cura dell'Avv. Federico D'Amelio

1. Introduzione

L'anno appena concluso è stato indubbiamente difficoltoso, a tutti i livelli, per lo Sport italiano, e non ha risparmiato il mondo del Rugby¹⁰⁷.

Nel generale contesto (sportivo) solo una luce fioca ha illuminato il tetro buio pandemico, ed è stata quella irradiata dai n. 5 Decreti¹⁰⁸ adottati sulla scorta della L.D. 8/8/2019, n.86, in tema di lavoro sportivo, semplificazioni e sicurezza in materia di sport.

Invero, il 24/11/20 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha approvato, in esame preliminare, n. 5 Decreti di riforma dell'ordinamento sportivo, in attuazione di altrettanti articoli della legge citata.

Si attende ora l'intesa sui contenuti da parte della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, della deliberazione formale del Consiglio dei Ministri e dell'emanazione del testo definitivo da parte del Presidente della Repubblica.

Ad ogni buon conto, è già stato delineato dal Governo uno "schema" del rapporto di lavoro sportivo di prossima applicazione, e, tra l'altro, si è cristallizzato una volta per tutte il principio delle pari opportunità per lo sport femminile, professionistico o dilettantistico.

Al netto della riforma citata, il 2020 verrà ahimè ricordato dagli addetti ai lavori come l'anno dei contagi e delle restrizioni, delle sospensioni dei campionati, della crisi economica e quant'altro sortirà conseguenze negative di medio-lungo periodo.

Da febbraio '20 in poi si sono stratificati incessanti interventi normativi, nell'alveo della cd. "legislazione emergenziale" sul Covid-19, ed ogni livello ed articolazione della politica nazionale e territoriale, a braccetto con i "progressi" della scienza medica, ha affrontato lo sforzo immane di contenere i contagi e debellare il Coronavirus.

Parte di codeste disposizioni sono state dedicate allo Sport, a partire da quello praticato in modo amatoriale dal comune cittadino sino ad arrivare ai più famosi professionisti del calcio nostrano. Va da sé che soprattutto gli sport da contatto, e in generale quelli di squadra, sono

¹⁰⁷ Da circa un decennio opero a fianco dei Top Player italiani di Rugby, in veste di membro del consiglio direttivo di G.I.R.A. – Giocatori d'Italia Rugby Associati, e di legale fiduciario di taluni.

¹⁰⁸ Su n. 6 previsti, non essendo stato approvato il cd. "Decreto 1" relativo al nuovo assetto della *governance* sportiva.

stati regolamentati con rigore in ragione dei potenziali “assembramenti” (i.e., occasioni di contagio) che li caratterizzano.

Per quanto riguarda in particolare gli atleti dilettanti, gli interventi del Governo hanno consentito a quelli (maschi e femmine) partecipanti a competizioni “di interesse nazionale” (circoscritti poi a quelli “di preminente interesse nazionale”) di continuare ad allenarsi, partecipare ai raduni delle selezioni nazionali, e finanche di giocare nel rigoroso rispetto delle restrizioni e cautele previste. Ed è proprio riguardo agli atleti dilettanti da ultimo indicati che intendo spendere delle considerazioni, in specie analizzando i profili dei Protocolli “sanitari” adottati dalla F.I.R. e commentando alcune problematiche concrete che hanno vissuto i giocatori di rugby¹⁰⁹.

2. Normative di riferimento: PRINCIPALI DELIBERE E PROTOCOLLI SANITARI F.I.R. IN TEMA DI CORONAVIRUS.

Senza ripercorrere passo per passo tutte le decisioni e regolamentazioni F.I.R. in tema di emergenza sanitaria, va da sé che una breve cronistoria serve al presente elaborato.

2.1. La prima ondata di contagi da Covid-19.

Per inciso, ho subito “sulla mia pelle” le conseguenze dell’esplosione del contagio di febbraio ‘20, atteso che ero impegnato a Legnano nell’evento “Milano Rugby Week”, che avevo contribuito ad organizzare. Proprio la sera dopo il *match* tra le Zebre e Ulster di PRO14, e prima della partita di 6 Nazioni femminile tra Italia e Scozia, ricevevo insieme ai membri al comitato organizzatore la notizia che quest’ultima non si sarebbe giocata.

Per l’appunto, la *via crucis* del Covid-19 prendeva le mosse il 21/02/2020, allorquando veniva adottata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Lombardia l’ordinanza contenente le “*indicazioni urgenti atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”. Si proseguiva il 22/02/20 con l’adozione del D.L. n. 6 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, per arrivare al DPCM del 23/02/20 e all’ordinanza di pari data adottata dal Ministero della Salute,

¹⁰⁹ Si veda il contributo dell’Avvocato Gianmaria Daminato in tema di Protocolli sanitari applicabili al mondo del calcio dilettanti e il contributo degli Avv. Celeste Facchin e Avv. Andrea Scalco circa i Protocolli sanitari nel settore del calcio professionistico.

d'intesa con la Regione Lombardia¹¹⁰.

Tempestivamente F.I.R., con delibera presidenziale del 24/02/2020, stabiliva la sospensione - per il weekend dal 29 febbraio al 1° marzo 2020 - dell'attività dei campionati nazionali, e, per allineamento, di tutte le attività dei comitati regionali inclusa tutta l'attività giovanile e di propaganda. Ottimisticamente, la delibera in parola si incentrava viepiù sulla riprogrammazione delle giornate di campionatoate "perse", non potendo immaginare quale sarebbe stato lo scenario successivo.

È vero che sin dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 era stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario "*connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*", ma nessuno poteva prevedere cosa sarebbe successo di lì a qualche settimana.

Come che sia, il 25/02/2020 veniva adottato il DPCM recante "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

Nei giorni a seguire la normativa emergenziale prendeva a stratificarsi, sempre attenta ad adeguare le misure di contenimento alla diffusione del contagio.

Tra gli altri, trovava adozione il DPCM del 1/03/2020, a mezzo del quale, con riferimento alle previsioni in materia di sport di cui all'art. 2, si sanciva la sospensione sino all'8/03/2020, nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina.

In considerazione anche del decreto citato, nonché del successivo DPCM del 4/03/2020, il 5 marzo F.I.R. adottava la delibera presidenziale n. 18 con la quale disponeva la sospensione sino al 15/03/20 di tutte le competizioni relative all'attività agonistica e non agonistica in ambito federale di carattere nazionale e territoriale.

Di lì a poco il Governo introduceva i DPCM dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 10 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, talché la Federazione Italiana Rugby doveva ritornare sulle proprie decisioni e prendere atto dell'impossibilità di ripianificare la ripresa, a breve, delle competizioni sportive.

Visto che poi il DPCM 8/03/20 estendeva la sospensione con effetto sino al 3 aprile 2020,

¹¹⁰ Recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia*".

del pari F.I.R. ribadiva, con delibera presidenziale del 17/03/20, la sospensione sino a tale data *“di tutte, nessuna esclusa, le competizioni relative alla attività agonistica e non agonistica in ambito federale di carattere nazionale e territoriale”*.

Oramai iniziava a divenire sempre più pressante, in ambito federale, il dubbio che la stagione sportiva 2019-2020 avrebbe avuto non solo un corso travagliato, ma anche un epilogo infausto, ovvero sia l'interruzione definitiva di tutti i campionati senza assegnazione (per la prima volta nel dopoguerra) dei titoli nazionali.

Riguardo il PRO14, avendo F.I.R. notiziato al *board* di Celtic Rugby il rinvio a data da destinarsi delle partite da giocare in Italia, e considerata la gravità della situazione epidemiologica in altri paesi, nel marzo '20 la *governance* celtica sospendeva a tempo indeterminato il torneo spiegando che il *"PRO14 è una manifestazione internazionale, i viaggi oltre confine sono inevitabili e questo comporta delle situazioni uniche. I Governi dei paesi delle federazioni coinvolte nel torneo hanno già posto in essere chiare direttive e restrizioni circa attività pubbliche e, di conseguenza, la decisione di sospendere la competizione risulta appropriata. È nel migliore interesse di tutti che in questo momento le partite non vengano disputate. La salute e la sicurezza di tutti i nostri giocatori, squadre, staff e tifosi è cruciale ed è nel miglior interesse di tutti che non si disputino partite in questo momento. La sospensione rimarrà oggetto di costante revisione"*.

Preso atto degli ulteriori provvedimenti normativi ad opera del Governo italiano, con attinenza anche allo sport¹¹¹, il Consiglio Federale si riuniva il 26/03/2020 per definire le azioni da adottare a fronte della pandemia da Covid-19, ed approdava alla decisione di sospendere in via definitiva la stagione sportiva 2019/2020¹¹², senza assegnazione dei titoli di campione d'Italia previsti dai regolamenti, senza processi di promozioni e retrocessioni, con riserva di ripresa dell'attività domestica per la stagione 2020/21.

Vista l'importanza della delibera in esame, vale la pena citare parte del comunicato stampa divulgato dalla F.I.R.: *“Nell'assumere una decisione che non ha precedenti nella storia del rugby italiano dal secondo dopoguerra ad oggi il Consiglio ha tenuto in massima considerazione i valori fondanti del rugby italiano e il loro attivo impatto sulla società civile e*

¹¹¹ Si vedano, soprattutto, il Decreto Legge del 17/03/20 n. 18; l'Ordinanza del Ministro della salute del 20/03/20; il D.P.C.M. del 22/03/20; il Decreto Legge del 25/03/20 n. 19.

¹¹² Così è avvenuto per il mondo della Pallacanestro - si veda il contributo dell'Avv. Patrizia Diacci.

sui Club, nell'intento di rispondere a tre aspetti imprescindibili: - Tutelare la salute e il futuro dei giocatori di rugby di ogni età e livello del nostro Paese, delle loro famiglie e delle loro comunità. - Mostrare come il Gioco di Rugby sia pronto a rispondere eticamente alle condizioni complessive del Paese, duramente sfidato sul piano sanitario ed economico dalle vicende epidemiche attuali anche affrontando - come opportuna forma di condivisione - il sacrificio di una sospensione tanto incidente sull'attività agonistica nazionale. - Consentire ai Club di ogni livello di operare in regime di chiarezza rispetto alle attività previste nei prossimi mesi".

Anche gli impegni nei tornei internazionali che vedevano protagoniste le selezioni nazionali azzurre di rugby, venivano annullati o differiti, compresi quelli del 6 Nazioni (nonostante le "capriole" per trovare delle finestre utili allo svolgimento dei *match*).

Seguivano i mesi "bui" del *lockdown* e delle restrizioni, della speranza e delle ricadute dei contagi, senza certezze e prospettive.

Orbene, mi sembra sovrabbondante, ai fini del presente commento, passare in rassegna l'intera normativa emergenziale varata da aprile sino all'estate, volendo operare riferimento solo alle normative statali e regionali di maggior rilievo. Preferisco piuttosto analizzare compiutamente il percorso seguito dalla F.I.R. allo scopo di consentire la ripresa in sicurezza di allenamenti e gare.

Va innanzitutto segnalata, a tal riguardo, l'ampia opera divulgativo-informativa realizzata dalla Federazione a mezzo delle cd. "Covid-19 FAQ" pubblicate sul suo sito istituzionale¹¹³, effettivamente molto utili ad orientare affiliati e tesserati nella selva oscura della legislazione in tema pandemia, sempre più stratificata e meno intellegibile.

Al riguardo mi permetto uno primo spunto critico: sub lettera e) del secondo blocco di risposte, nel sito della F.I.R. si pubblicava un sintetico "parere legale" in favore di ASD e SSD circa la possibile risoluzione/cessazione dei contratti intercorrenti con tecnici ed atleti¹¹⁴. Ora, il parere *de quo* poteva essere letto come un "input" ai Club a "tagliare" gli

¹¹³ Covid-19 FAQ consultabili nel portale "covid-19.federugby.it"

¹¹⁴ "Qualora tra una ASD/SSD e un atleta o un tecnico, percettore dei compensi ex art 67 lettera m) del TUIR, ci sia un accordo sottoscritto, si applica il principio generale per cui gli accordi tra due o più parti hanno validità ed efficacia fino ad eventuale risoluzione o cessazione degli stessi e fino a che la prestazione oggetto dell'obbligazione sia possibile. Si consiglia, pertanto, di analizzare le previsioni dei singoli contratti, al fine di valutare se sono presenti previsioni specifiche di risoluzione del contratto. Ai sensi dell'art. 1256 c.c., però, l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa

emolumenti dovuti ai giocatori e/o a smarcarsi da contratti troppo onerosi per “forza maggiore”. Mi sbaglierò, ma ho avuto l’impressione di trovarmi di fronte ad un’anomalia, non solo comunicativa, pur nel lodevole intento di dare supporto giuridico ai propri affiliati. E, guarda caso, ho ricevuto segnalazioni da giocatori preoccupati per il loro futuro che temevano di vedere ribaltate su di loro le conseguenze della crisi.

Al di là di tale aspetto, è giusto rammentare la “paternalistica” attenzione rivolta dalla F.I.R. a società, giocatori, tecnici e *staff*, dirigenti, direttori di gara e, in generale, a tutte le componenti del movimento, in forma di stanziamento di misure di sostegno straordinarie.

Il Consiglio Federale, in coerenza con le indicazioni del Consiglio dei Ministri, del CONI, degli organi internazionali, pur nell’ottica del mantenere la sostenibilità complessiva del bilancio federale, redigeva infatti un programma di interventi economici, compendiato nella Tabella Contributi Covid-19 divulgata il 24/04/20¹¹⁵. È interessante il criterio (complesso) di attribuzione *pro quota* del fondo stanziato dalla F.I.R., basato sui cosiddetti “KPI” (*key performance indicator*) assommati dai Club, a prescindere dal campionato di militanza.

Anche in questo caso avanzo nondimeno una nota critica: aver dichiarato di voler sostenere tutte le componenti del movimento rugbistico, salvo poi indirizzare “unidirezionalmente” i contributi solo ai Club affiliati, vuol dire in buona sostanza aver rimesso a questi ultimi la discrezionalità circa l’effettivo utilizzo delle somme, ciò che non è sempre avvenuto a beneficio diretto dei giocatori.

Degna di nota (per tempismo) mi sembra pure la delibera presidenziale del 30/4/2020, con la quale in FIR nominava un comitato di gestione aziendale dell’emergenza da Covid-19 per garantire a tutte le risorse federali adeguati livelli di protezione in ambito lavorativo.

Ma, soprattutto, del periodo marzo-aprile ‘20 va elogiato il lavoro federale di stesura di linee guida in tema di aggiornamenti normativi, idoneità sportiva e accertamenti sanitari per il ritorno all’attività in sicurezza, indicazioni e prescrizioni relative all’organizzazione degli impianti sportivi, sanificazione e pulizia, organizzazione degli allenamenti in sicurezza, e dell’attività in campo e palestra.

impossibile. Inoltre, qualora la ASD/SSD non abbia potuto godere delle prestazioni sportivo dilettantistiche dei percettori di compensi sportivi ex art 67 lettera m del tuir potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1467 c.c.”.

¹¹⁵ V. <https://covid-19.federugby.it/documenti/documenti-covid-19>, “Tabella Contributi Fondo di Salvaguardia”.

Tale sforzo dava poi forma e sostanza, il 23/05/2020, il “**Protocollo per la ripresa degli allenamenti in sicurezza, nel contesto della pandemia da covid-19**”¹¹⁶, rivolto alle società del rugby “di base”^{117 118}.

Seguivano nel corso dei mesi una serie di aggiornamenti (*rectius*, edizioni) del Protocollo, quali la seconda edizione (aggiornata l’8/06/20) e la terza edizione (aggiornata il 01/07/20): d’altra parte, sin dalla prima edizione del Protocollo si precisava che “*La fluidità della situazione pandemica ci ha abituato in questi mesi a continue evoluzioni e necessità di adattamento, questo documento non potrà fare eccezione e subirà aggiornamenti e modificazioni nelle settimane e nei mesi a venire, adeguandosi di volta in volta alle nuove disposizioni delle Autorità e alle indicazioni specifiche per il nostro sport che potranno giungere da World Rugby*”.

Per esteso, il Protocollo andava a fornire a tutte le Società di Rugby, dal Peroni Top12 (ora Top10) al mini-rugby, le indicazioni necessarie e sufficienti a riprendere gradualmente le attività di allenamento e, col tempo, anche le competizioni ufficiali. Nell’occasione, la Commissione Tecnica e la Commissione Medica, con il supporto dell’Ufficio Affari Legali, tentavano di sviluppare, in coerenza con le disposizioni governative vigenti e con le linee guida di World Rugby, non senza (giustificabili) lacune, questo documento di sintesi volto a porre le basi per la ripartenza del gioco.

2.2. La fase estiva del calo di contagi da Covid-19

Nella comprensibile volontà di consentire all’economia del Paese di riprendersi, ma commettendo a parere dello scrivente un serio errore di valutazione, tra luglio e agosto 2020 in Italia si assisteva ad un progressivo e significativo calo dei contagi in uno con la riapertura generale di quasi tutte le attività, anche sportive.

¹¹⁶ V. <https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/raccolta-protocolli-di-indirizzo-per-il-contrasto-e-il-contenimento-dei-rischi-da-contagio-virus-covid-19.html>.

¹¹⁷ Si considerano non “di base”, ma di “alto livello”, i Club partecipanti al PRO14.

¹¹⁸ Ad essere presi a riferimento dalla F.I.R. erano soprattutto il DPCM del 17/05/2020 (“*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”), le “*Linee Guida per gli allenamenti degli sport di squadra dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” del 18/5/2020 pubblicate due giorni dopo, e, per quanto applicabili, le “*Linee Guida dettate in proposito da World Rugby*”, salvi eventuali provvedimenti integrativi emanati da Autorità Regionali e/o locali.

Forse con la sensazione che “il peggio fosse passato”, pure nel mondo del rugby, sia a livello nazionale che internazionale, si ricominciava a ritenere possibile la stesura di nuovi calendari e il ritorno alla “normalità”, certamente nella consapevolezza che si sarebbero dovuti rigorosamente rispettare protocolli di sicurezza, misure di sicurezza e cautele funzionali a scongiurare (o quantomeno contenere) una seconda ondata di contagi.

In tale contesto aveva luogo la pubblicazione, il 01/07/2020, della terza edizione dei Protocolli sanitari federali per il Rugby di base (*ut supra*), accompagnata da un comunicato stampa con il quale F.I.R. annunciava la possibile ripresa degli allenamenti.

La Commissione Tecnica e la Commissione Medica FIR non si esimevano dal raccomandare alle Società affiliate, nelle Regioni ove fosse possibile una graduale ripresa del contatto, che questa avvenisse progressivamente, attraverso la pratica del *touch* e *tag Rugby*, anche al fine di tutelare la salute degli atleti e di prevenire eventuali infortuni derivanti dal prolungato periodo di allenamento senza contatto. Va da sé che permaneva indicazione dell’obbligo di mantenere il distanziamento sociale in allenamento.

Il 22/07/20, con un certo, fiducioso ottimismo, a seguito delle consultazioni intercorse con i Club partecipanti e con le emittenti proprietarie dei diritti sulla Guinness PRO14, il *board* celtico annunciava il calendario (accorciato) per la ripresa del torneo.

Ecco che, con delibera del consiglio federale del 31/07/2020, si addiveniva all’introduzione delle **“Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di rugby del campionato PRO14 in modalità “a porte chiuse” finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia da Covid-19”**¹¹⁹.

Ad inaugurare il ritorno in campo, venerdì 21/08/20, sarebbe stato il derby italiano tra Benetton Rugby e Zebre Rugby Club ¹²⁰, mentre nel weekend si sarebbero celebrate le sfide interne tra scozzesi, gallesi e irlandesi. La stagione 2019-20 subiva poi la riduzione delle giornate da 21 a 15, registrandosi con il punteggio di 0-0 le partite posticipate prima della sospensione, e giocandosi la finale il 12/9/20 all’Aviva Stadium di Cardiff.

La fine di un incubo? Purtroppo no.

¹¹⁹ V. <https://covid-19.federugby.it/documenti/documenti-covid-19>, “Protocollo FIR – disputa incontri Benetton v Zebre RC di PRO14”.

¹²⁰ “A porte chiuse” in rigorosa osservanza non solo delle restrizioni e delle misure di sicurezza obbligatorie in Italia, ma anche nel rispetto delle direttive impartite dal *board* celtico e dalla F.I.R.

Provvisoriamente F.I.R. applicava, con delibera presidenziale n. 3 del 01/09/20, le suddette “*Indicazioni generali*” disposte per il PRO14 anche alle amichevoli ed allenamenti congiunti organizzati da ASD/SSD partecipanti al campionato di Top12 (ora Top10) e dalle Squadre Nazionali Maggiori.

A distanza di un paio di settimane veniva adottato il “**Protocollo per l’organizzazione degli allenamenti & dell’attività agonistica nazionale FIR**”¹²¹ (del 14/09/20), ovverosia il nuovo protocollo attuativo per la ripresa dell’attività agonistica nazionale per la S.S. 2020/21¹²². Prendendo spunto dal “*miglioramento della situazione epidemiologica e l’accreciuta capacità del nostro S.S.N. di individuare e circoscrivere eventuali focolai*”, il Protocollo descrive procedure tecnico-organizzative, mediche e igieniche, da adottare per la ripresa delle attività agonistiche di base federali, superando i Protocolli precedenti.

Nel documento - volto a conseguire la tutela sanitaria e la prevenzione del contagio - F.I.R. prescriveva particolarmente:

- lo svolgimento di “**test sierologico**” prima della ripresa di tutti i campionati e di tutte le competizioni e/o amichevoli e/o allenamenti congiunti;
- la consegna di **autocertificazione** (come per la popolazione generale);
- il rilascio di un **certificato d’idoneità medico-sportiva** agonistica/non agonistica (obbligatorio e specifico dei tesserati) rilasciato in base alle indicazioni della FMSI;
- il rispetto rigoroso delle **norme igienico-sanitarie di prevenzione** da parte delle Società Sportive, adeguatamente informate/formate e sottoposte a controlli della FIR;
- l’erogazione di **attività di informazione/formazione sui rischi** connessi alla trasmissione delle malattie infettive e in particolare del virus SARS-CoV-2.

Punto fermo condizionante la ripresa dei campionati e delle competizioni e/o amichevoli e/o allenamenti congiunti, veniva identificato nello svolgimento di test sierologici da parte di tecnici, atleti e *staff* societari di tutte le età, viepiù raccomandandosi l’utilizzo dell’*app* “Immuni”, senza trascurare la corretta attuazione delle norme di prevenzione primaria/secondaria anche fuori dal “campo di gioco”.

¹²¹ V. <https://covid-19.federugby.it/documenti/documenti-covid-19>, “*Protocollo FIR per la ripresa degli allenamenti e dell’attività agonistica Nazionale – aggiornamento 14 settembre*”.

¹²² “Forte” dell’autorizzazione alla ripresa delle competizioni sportive organizzate in ambito federale a livello territoriale, era il DPCM 07/09/20, che sostanzialmente rimandava al DPCM 7/8/2020 cit..

2.3. La seconda ondata di contagi da COVID-19.

Purtroppo tra la fine del mese di settembre e l'inizio di quello di ottobre 2020, la diffusione dei contagi iniziava a crescere in modo repentino.

Se in ambito sovranazionale (PRO14), come detto, la nuova S.S. 2020-21 sembrava poter proseguire, quella nazionale invece subiva una serie di differimenti al cospetto dell'andamento della pandemia. Difatti, ad un certo momento con il comunicato n. 4 del 16/10/20 il Consiglio Federale deliberava le strutture e le formule, nonché le date di inizio e fine, del Campionato Peroni Top10, della Coppa Italia Maschile, della serie A Maschile, della serie A Femminile, della serie B, della serie C, e del Campionato U.18 Elite.

Di lì a poco, per contro, si rendeva necessaria una “retromarcia”¹²³ da parte della F.I.R, e nel giro di qualche giorno la Presidenza del Consiglio dei Ministri adottava (il 22/10/2020) il nuovo Protocollo attuativo delle “*Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere*” emanate ai sensi DPCM del 17/05/20 art. 1 lett. f), ed aggiornate dall'art. 1, c. 6 DPCM 13/10/20 e dall'art. 1, c. 1, lett. d, pp. 1 e 2, DPCM 18/10/20.

Oltre a riprendere i contenuti delle Linee-Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, emanate nel maggio '20, aggiornandone alcuni elementi, il testo includeva elementi rilevanti tratti dai protocolli attuativi adottati dalle diverse FSN, discipline sportive associate ed E.P.S..

Visto il Protocollo attuativo della Presidenza del Consiglio, e tenuto conto anche del DPCM emanato il 24/10/20 (recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), in superamento di quanto deliberato il 22 ottobre precedente, F.I.R. deliberava il rinvio al 24 gennaio '21 della data d'inizio dei Campionati nazionali di Serie A, Serie A Femminile Girone 1, 2, 3 e 4, Serie B, Serie C Girone 1. Venivano sospese sino alla stessa data le attività agonistiche organizzate dai Comitati Regionali. Subiva poi

¹²³ Si deliberava invero l'avvio del solo campionato maschile di Top 10, per di più con ritardo (il programma dei match veniva calendarizzato per il 31/10/20, con previsione di conclusione il 29/05/21), laddove le altre competizioni (compreso il massimo campionato di rugby femminile) invece, restavano ai blocchi di partenza. Successivamente (il 22/10/2020) si approdava alla riprogrammazione dell'avvio e ripresa dell'attività agonistica 2020/21, e precisamente quella della Serie A Maschile e Femminile (Girone 1, 2 3 e 4) per il 22 novembre 2020, e quella della Serie B e Serie C (Girone 1) per il 29 novembre 2020. Tutte le altre attività, organizzate dai Comitati Regionali – Serie C Girone 2, U18 Elite, U18 Regionale M/F, U16 M/F, U14 M/F, Coppa Italia Femminile – si prevedeva potessero iniziare il 6 dicembre 2020.

un ulteriore posticipo (al 7 novembre '20) l'inizio del Top10, per consentire alle Società di adeguarsi alle modifiche previste nel "nuovo" Protocollo.

L'aggiornamento del Protocollo federale "*per l'organizzazione degli allenamenti & dell'attività agonistica nazionale FIR*"¹²⁴ vedeva la stesura definitiva pronta per il 26/10/2020, rappresentando, il documento in parola, una regolamentazione di dettaglio per tutelare la salute di atleti, gestori degli impianti e tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano abitualmente i siti ove si svolgono tali attività.

Sulla falsariga del Protocollo precedentemente adottato dalla FIR il 14/09/2020 (*ut supra*), e vista la recente normativa emergenziale statale, Federazione si allineava nel consentire solamente la prosecuzione degli allenamenti collettivi con contatto e delle competizioni sportive organizzate in ambito federale e "di interesse nazionale", laddove, per tutte le altre attività, fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, si consentiva solo di svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all'aperto senza partite di allenamento o altre attività di contatto interpersonale.

Riportata buona parte del testo dei Protocolli adottati il 14 settembre, dei nuovi Protocolli federali vanno segnalati soprattutto la prescrizione del **tampone molecolare o antigenico** ogni settimana per le ASD/SSD del campionato Peroni Top10.

All'indomani, ovverosia il 27 Ottobre 2020, F.I.R. pubblicava una nota per divulgare che erano da intendersi "di interesse nazionale" le competizioni Eccellenza Top10, la Serie A maschile, la Serie A femminile, la Serie B, Serie C, l'Under 18 M/F, l'Under 16 M/F, ai sensi e per gli effetti del DPCM 24/10/2020. Per tutte le competizioni, inoltre, ad esclusione del Top10 e PRO14, si comunicava la possibilità, in via prudenziale, di svolgere allenamento solo in forma individuale fino al 24/11/2020.

Nel tempo a seguire, se da una parte i *match* della Guinness PRO14 si svolgevano con una certa regolarità, la speranza di assistere allo svolgimento di un campionato di eccellenza "regolare" cozzava con gli impedimenti legati a casi di atleti "positivi" al Covid-19, conseguendo il necessario rinvio di vari incontri.

Quanto alle competizioni di interesse nazionale diverse dal Top10, il 22/12/20 il Consiglio

¹²⁴ V. <https://covid-19.federugby.it/documenti/documenti-covid-19>, "*Protocollo allenamenti e attività agonistica Nazionale FIR – aggiornamento del 27 ottobre 2020*".

Federale (vista anche l'ordinanza n. 623 Regione Lombardia¹²⁵) deliberava la data di avvio per il 7 marzo '21, sostituendo quella originariamente prevista del 24/01/21, in considerazione del protrarsi dell'emergenza. Per di più, l'organo di governo del rugby deliberava la sospensione definitiva della Coppa Italia 2020/21, varava le nuove formule dei campionati, e sospendeva per la S.S. 2020/21 le retrocessioni a partire dalla Serie A.

Con delibera pres. dell' 11/01/21, preso atto del DPCM del 3/12/20 e della circolare CONI di richiesta di aggiornamento delle competizioni definibili di "preminente interesse nazionale", veniva disposto l'ulteriore aggiornamento del Protocollo F.I.R., con previsione:

- della possibilità, dall'11/01/2021 al 31/01/2021, di svolgere solo allenamenti senza contatto, ma potendo utilizzare la palestra e gli spogliatoi, per tutte le seguenti categorie: Serie A Maschile e Femminile, Serie B, Serie C Girone 1, U18 e U16;
- della possibilità, dal 1/02/2021, per le stesse categorie, di riprendere gli allenamenti con contatto e, quindi, gradualmente allenamenti congiunti e amichevoli.

Infine, il Consiglio Federale F.I.R., riunitosi in video-conferenza mercoledì 27 gennaio 2021, rilevato su raccomandazione della Commissione Medica Federale come l'evoluzione della pandemia non garantiva le condizioni necessarie alla ripresa in sicurezza dell'attività agonistica di preminente interesse nazionale, deliberava all'unanimità di posticipare l'inizio di detta attività dal 7 marzo all'11 aprile 2021.

La notizia rappresentava motivo di grande sconforto per tutti i tesserati F.I.R., per la prevedibile difficoltà di avviare e concludere i vari campionati in un arco temporale assai ristretto (*"Le date di svolgimento delle competizioni d'interesse nazionale, alla luce del nuovo spostamento, osserveranno quanto previsto dalla pianificazione allegata, con termine ultimo il 25 luglio 2021"*), ma tant'è.

3. Problematiche applicative: I PROTOCOLLI F.I.R. IN TEMA DI CORONAVIRUS.

Nel capitolo che precede mi sono limitato a richiamare i protocolli sanitari introdotti dalla Federazione Italiana Rugby nel corso del periodo pandemico.

¹²⁵ L'Ordinanza 623 cit. determinava la sospensione di "*tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale [...] dalle rispettive federazioni sportive nazionali, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13/10/2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche*".

Mi propongo, ora, svolgere degli approfondimenti sui contenuti di essi, andando anche a rimarcare quali “evoluzioni” abbiano contrassegnato i ripetuti aggiornamenti.

3.1. Il primo documento “ad ampio raggio” adottato dalla F.I.R. (con Delibera Presidenziale n. 28 del 23 maggio 2020) in tema di Coronavirus è stato, come detto, il **“Protocollo per la ripresa degli allenamenti in sicurezza, nel contesto della pandemia da Covid-19, rivolto alle società del rugby di base”**¹²⁶.

Quanto alle fonti di riferimento, il Protocollo è stato adottato dalla F.I.R. ai sensi dell’art.1 lett. g), DPCM 17/05/20¹²⁷, in conformità alle *Linee Guida per gli allenamenti degli sport di squadra* dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18/05/20 e pubblicate il 20/05/20, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.1 lett. e), f), DPCM 17/05/20 cit., tenuto conto, per quanto applicabili, delle Linee Guida dettate da World Rugby.

In generale, il Protocollo si prefigge di fornire tutte le indicazioni necessarie a riprendere gradualmente e in condizioni di sicurezza le attività di allenamento e le competizioni. D’altra parte, quando correva il mese di maggio ‘20 i contagi da Covid-19 erano in calo, ed un cauto ottimismo accompagnava i propositi di riavvio delle attività, pur nella consapevolezza della *“fluidità della situazione pandemica”*, la quale *“ci ha abituato in questi mesi a continue evoluzioni e necessità di adattamento”*.

In particolare, il documento *de quo* detta linee guida per affiliati e tesserati, coinvolti in attività sportiva nazionale, fornendo specifiche indicazioni tecnico-organizzative. Per es., è da citare il “consiglio” di individuare all’interno dei Club (almeno) un referente in tema di misure di prevenzione. A mio avviso, tale consiglio avrebbe dovuto presentarsi, sin da subito, in forma di “obbligo”, atteso che, come noto, in molte ASD/SSD l’organigramma si compone di “volontari”, potenzialmente interessati a tutte le occorrenze organizzative ma non per forza edotti di specifiche discipline tecniche o sanitarie. La presenza obbligatoria “dalla prima ora” di un referente avrebbe forse consentito una più incisiva definizione dei

¹²⁶ Nell’introduzione al Protocollo in parola, a firma del Prof. Vincenzo Ieracitano, Presidente della Commissione Medica Federale, si sottolinea il ruolo rivestito dai *“medici impegnati nella gestione di una crisi sanitaria senza precedenti come quella generata dall’evoluzione della pandemia da COVID-19”*, i quali hanno *“vissuto in prima persona il terribile impatto che questa malattia ha avuto su tutti noi”*.

¹²⁷ Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

suoi compiti (informativi, di comunicazione, operativi) e delle sue “responsabilità”. Peraltro, le critiche più ricorrenti da parte dei giocatori sono state quelle sulla “disinformazione” e mancanza di punti di riferimento personali per eventuali spiegazioni.

Come che sia, nel concreto, il Protocollo tratta i seguenti temi: *Il Virus Sars-Cov-2 - Definizioni - Idoneità sportiva e accertamenti sanitari per il ritorno all'attività in sicurezza - Indicazioni e prescrizioni relative all'organizzazione degli spazi dell'impianto sportivo - Nota su Sanificazione e Pulizia - Organizzazione degli allenamenti in sicurezza - Gestione dell'attività in campo e palestra - Attività coinvolgenti minori o disabili con accompagnatori*. Tenendo presente che il documento era rivolto all'intera pletera di affiliati e tesserati, va da sé che il linguaggio usato e la semplicità nell'enunciazione di definizioni e regole, dovevano essere commisurati al “*quivis de populo*”.

Si inizia con l'elencazione di possibili cause di trasmissione del contagio (v. “**Il Virus Sars-Cov-2**”), sintetizzate nel contatto con le goccioline respiratorie espulse dalle persone infette, l'uso inavveduto delle mani, nel contatto diretto con persona infetta/contagiosa e il contatto con oggetti o superfici che siano state contaminate. Del pari, vengono trattati anche i “*sintomi dell'infezione*” e le “*azioni generali di prevenzione*” (più in forma di “pillole” che di esposizione argomentata), esemplificandosi la sintomatologia in “*febbre, tosse, difficoltà respiratorie, mal di gola, stanchezza, respiro corto*”, nonché riepilogando le azioni generali di prevenzione ¹²⁸. A bene vedere, ci si trova più che altro al cospetto di regole (pratiche), al di fuori di una connotazione di specificità e di un approfondimento verticale.

Quanto alla parte “**Definizioni**” del Protocollo, la falsariga seguita è sempre la stessa, ovvero sia quella di offrire formule descrittive di immediata comprensione. Le categorie interessate a livello definitorio sono poche, e per lo più “intuitive” ¹²⁹.

Più dettagliata (comprensibilmente, vista la mano redattrice della Commissione Medica

¹²⁸ “Lavarsi spesso le mani accuratamente con un igienizzante a base di alcol, oppure con acqua calda e sapone, per più di 60 secondi”. - “Mantenere il distanziamento sociale almeno di un metro quando non direttamente impegnati in allenamento”. - “Non toccarsi occhi, naso e bocca senza aver lavato accuratamente le mani”. - “Quando non si svolge attività sportiva, utilizzare mascherine protettive che coprano bocca e naso e starnutire o tossire su dei fazzoletti o sulla piega del gomito”. - “In caso di malessere generale, febbre, tosse o difficoltà respiratorie rimanere presso il proprio domicilio, contattando immediatamente il proprio medico curante e seguendo le indicazioni dello stesso e/o dell'autorità sanitaria”.

¹²⁹ “Persona Infetta - Persona Potenzialmente Infetta - Quarantena - Isolamento - Impianto sportivo - Attrezzi sportivi da campo - Attrezzi da palestra - Staff societario - Atleti”.

Federale) si presenta la parte del Protocollo dedicata alle visite mediche di idoneità sportiva (v. **“Idoneità sportiva e accertamenti sanitari per il ritorno all’attività in sicurezza”**). In essa si introducono definizioni in parte scollegate rispetto a quelle sopra indicate, e in particolare si circoscrive il paradigma di **“GRUPPO SQUADRA”**, qualificandolo come insieme di *“tutti coloro che nella fase di ripresa dovranno necessariamente operare e opereranno a stretto contatto tra di loro: gli atleti, gli allenatori, i preparatori, i fisioterapisti, altri componenti dello staff, etc. e, naturalmente, Medico/”*. Di tale “gruppo” dovrebbero fare parte solo soggetti “necessari”, atteso che, come chiosato, *“dovrà essere ragionevolmente limitato nel numero alle persone considerate indispensabili ad assicurare una ripresa degli allenamenti collettivi nella massima sicurezza ed efficacia”*. Quale possa essere un numero di persone “ragionevole”, in base a quali criteri certuni possano considerarsi “indispensabili” ed altri no, e per quale via possa raggiungersi un massimo grado di sicurezza ed efficacia, non è di immediata evidenza. Comunque lo scopo che si dichiara è quello di *“creare un GRUPPO medicalmente coerente con le indicazioni già fornite dal CTS in merito alle misure per il contenimento epidemico”*.

Proseguendo nella lettura si arriva ad un punto nodale, che io definisco il *“passe-partout”* della pandemia, ovverosia l'**autocertificazione**. Tutti i componenti del Gruppo, difatti, sono chiamati a sottoscrivere un'autodichiarazione (su modello prestampato) attestante la presenza o l'assenza di infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio per gli altri, che non si sia stati affetti da Covid-19 o a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni, non sottoposti a regime di quarantena o isolamento.

Terminata questa esposizione – un po' sconclusionata – sul “Gruppo”, il Protocollo si incentra sull'**idoneità sportiva degli atleti**, puntualizzando primariamente che tutti devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (rif. D.M. 18/02/82) o non agonistica (rif. D.M. 24/04/13) o di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (rif. D.M. 24/04/13), in corso di validità.

Su tali certificazioni, all'evidenza, non può che influire l'eventuale contagio da Coronavirus. Lo spartiacque nella consequenziale suddivisione degli atleti in due gruppi (“COVID+” E “COVID-”) è la consueta autodichiarazione, attestante la presenza, ovvero l'assenza, di infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio per gli altri *“per quanto di propria conoscenza”*. Gli Atleti COVID+ sono quelli *“accertati e guariti e che abbiano avuto sintomi*

riferibili". Gli Atleti COVID- non vengono definiti, salvo operare riferimento ad "atleti asintomatici nel periodo della pandemia". Ebbene, l'atleta COVID+ non potrà più fare conto sulla certificazione di idoneità medica acquisita, ma dovrà ottenere nuova certificazione eseguendo lo stesso screening previsto per gli Atleti Professionisti COVID+ e sintomatici, ovverosia: "Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione O2 a riposo, durante e dopo sforzo. Ecocardiogramma color doppler. ECG Holter 24hr. Inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo. Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV). Esami ematochimici. Radiologia polmonare: TAC per COVID+: consigliabile e a giudizio del medico responsabile. Nulla osta infettivologico".

In buona sostanza, tanto appare "vaga" la fase del monitoraggio della possibile infezione da Covid-19 in fase di ripresa di allenamenti e partite (basata sull'autocertificazione), quanto è dettagliata e tassativa la fase di rientro dalla malattia, compresa la precisazione che "gli atleti Covid+ dovranno inoltre osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi 15 giorni, prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l'attento controllo del Medico sociale o, in assenza, del Medico di Medicina Generale. Il Medico potrà, a suo giudizio, ampliare test ed esami".

Il Protocollo precisa poi che gli **Arbitri** vanno sottoposti alla stessa trafila degli Atleti, e stabilisce per i membri dello **Staff** che "Gli appartenenti al gruppo 1 COVID+ dovranno sottoporsi a Test per IgG/IgM/ [IgA]^{^^} (con prelievo venoso). Se positivi dovranno sottoporsi a ricerca RNA virale (Tampone). I soggetti RNA positivi sono infetti e seguiranno le normali procedure di COVID+ previsti dalle Autorità competenti".

In merito alle "**Indicazioni e prescrizioni relative all'organizzazione degli spazi dell'impianto sportivo**", e sulla "**Nota su Sanificazione e Pulizia**", c'è qualcosa da riferire ma poco da commentare. In ogni caso, si fa finalmente concreta l'analisi della peculiarità del Rugby, con particolare riferimento dei centri sportivi ove esso si pratica¹³⁰.

¹³⁰ Indicazioni pratiche per la messa in sicurezza dell'impianto sportivo, sono: l'accesso limitato all'impianto sportivo; la dotazione di dispositivi di sicurezza (mascherina e guanti); l'obbligo ("deve") per chiunque di informare immediatamente il proprio medico di famiglia, l'Autorità Sanitaria, il Presidente della Società; l'organizzazione di un sistema di pulizia e sanificazione dei locali (rif. Linee Guida dell'Ufficio Sport emanate il 20/05/2020) anche in base ad una analisi del rischio; la predisposizione di attività informativa in tema di contagi e di misure anti-assembramento; il posizionamento di dispenser per gel igienizzante in posizioni strategiche; l'organizzazione e la simulazione di percorsi e flussi di spostamento delle persone; la pulizia dell'impianto sportivo ogni giorno a conclusione di ogni giornata di allenamento.

Segue poi nel Protocollo una “**Nota su Sanificazione e Pulizia**”, ove si prescrive una valutazione del rischio legata ai luoghi che caratterizzano il sito sportivo, la predisposizione di un piano specifico di procedure da applicare e di periodicità con le quali eseguire la pulizia e la sanificazione di luoghi, ambienti e attrezzature.

Il Protocollo approda poi alla “**Organizzazione degli allenamenti in sicurezza**”, proponendo una elencazione di indicazioni utili allo scopo, che appresso di riportano.

- ✓ Acquisire e custodire ad ogni accesso da atleti/praticanti/terzi il modulo di autocertificazione Covid debitamente compilato e conservato per almeno 15 giorni.
- ✓ Garantire la presenza di un tecnico sportivo in possesso di titolo idoneo, che provveda alla compilazione periodica del registro degli atleti/praticanti.
- ✓ Sospendere l’uso degli spogliatoi e delle docce nell’impianto sportivo.
- ✓ Preferire l’esecuzione di attività sportiva in luoghi aperti.
- ✓ Permettere l’accesso in luoghi chiusi solamente ad un determinato numero di persone, previa classificazione dei luoghi e della ventilazione che è possibile garantire.
- ✓ Organizzare le attività sportive in presenza su più turni di attività, con accessi vincolati e modalità particolari che limitino il più possibile i contagi.
- ✓ Scaglionare gli allenamenti in orari senza sovrapposizioni tra gruppi.
- ✓ Definire una specifica procedura di intervento per il caso di operatore sportivo o persona terza che manifesti sintomi evidenti di contagio da Covid-19¹³¹.

Sulla “**Gestione della attività in campo ed in palestra**”, l’elencazione di prescrizioni è estesa, riguardando: la presenza di un tecnico, in possesso di titolo idoneo, che assicuri la compilazione del registro degli atleti/praticanti; il divieto di usare macchine comuni, o minivan/pullman dei club; la cura degli indumenti e il limitato uso di docce e spogliatoi; l’accesso e la permanenza ai servizi igienici; il distanziamento al chiuso e all’aperto, che a livello interpersonale minimo laterale tra due atleti deve essere non inferiore a 2 mt., salvo gli esercizi di corsa con atleti in scia dovendosi osservare una distanza minima non inferiore ai 10 mt.; l’utilizzo di attrezzi sportivi da campo, incluso il pallone, l’uso di sacchi da

7. Attraverso assistenza immediata di un medico; isolamento in un locale prestabilito; notifica all’autorità sanitaria locale e adeguata gestione dell’individuo; analisi delle persone con cui sia entrato in contatto l’individuo che non si sia sentito bene o che sia risultato positivo, al fine di tutelare la salute di questi; pianificazione attività di pulizia profonda e di sanificazione dell’area di isolamento dopo il suo utilizzo.

placcaggio o scudi; le procedure di igienizzazione; l'areazione degli ambienti; la manutenzione e igienizzazione degli impianti di ventilazione. Neanche a dirlo, sono state proprio tali indicazioni a ricevere il maggior apprezzamento, per la loro "praticità".

Il Protocollo si conclude con dei brevi accenni sulla "**Attività coinvolgenti minori o disabili con accompagnatori**"¹³².

3.2. Nei mesi a seguire il Protocollo sanitario della F.I.R. (ma forse sarebbe meglio definirlo "prontuario") veniva fatto oggetto di altre due edizioni, fondamentalmente per recepire i nuovi interventi normativi in tema di Coronavirus, approdandosi alla terza edizione del 01/07/2020 (se non altro più accattivante per impaginazione e grafica)¹³³.

Di tutt'altro tenore sono state, invece, le successive "**Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di rugby del campionato PRO14 in modalità "a porte chiuse" finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologia da Covid-19**"¹³⁴ deliberate dal Consiglio Federale il 31/07/20¹³⁵.

Tale elaborato, dal taglio tecnico e sistematico, rappresenta, a mio sommo parere, il primo, ampio documento di sintesi necessario e sufficiente a disciplinare l'intera filiera alla base dell'evento sportivo di PRO14, andando anche a trattare gli aspetti sanitari molto più in profondità rispetto ai Protocolli del maggio '20. D'altronde, già dai riferimenti alle variegate fonti citate nelle "*Indicazioni generali*" si coglie un "cambio di passo". È chiaro che l'esperienza accumulata nel corso di 5 mesi di pandemia ha dato i suoi frutti, talché il "problema" non è più quello di reperire informazioni, ma quello di riorganizzarle, armonizzarle e ricondurle a prescrizioni puntuali. Con le "*Indicazioni generali*", la F.I.R. ha inteso analizzare gli scenari della ripresa dell'attività agonistica per le società svolgenti il campionato internazionale PRO14, nel presupposto dell'esigenza della tutela della salute e

¹³² Le indicazioni sono incentrate sulla compilazione e sottoscrizione del modello di autocertificazione da parte di genitori o familiari o tutor di minorenni, sulla necessità che gli accompagnatori attendano al di fuori dell'impianto in aree specifiche determinate

¹³³ Gli aggiornamenti della terza edizione del Protocollo sono stati determinati soprattutto dal DPCM 11.06.2020 sugli sport di contatto.

¹³⁴ V. <https://covid-19.federugby.it/documenti/documenti-covid-19>, "*Protocollo FIR – disputa incontri Benetton v Zebre RC di PRO14*".

¹³⁵ Il lavoro oggetto del documento è volto in particolare ad elaborare il Protocollo di cui al DPCM 11.06.2020, articolo 1, lettera e), e ad individuare indicazioni di carattere generale per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare in modalità "a porte chiuse".

della sicurezza dei rugbisti, degli staff, degli arbitri e degli addetti ai lavori, forte di una base di dati molto ampia. Considerata la vastità dell'“opera”, ritengo opportuno esaminare le ridette “*Indicazioni generali*” soprattutto dall'angolo prospettico di affiliati e tesserati, trascurando in questa sede profili non di immediato interesse “sanitario” (per es., la gestione delle riprese televisive o di altri aspetti che riguardano l'evento sportivo in sé).

Parte importante dell'elaborato F.I.R. è senz'altro quella relativa ai processi definiti sulla prevenzione e tutela degli atleti, in specie volta a “*individuare azioni di mitigazione dei rischi per la sicurezza dei rugbisti, degli staff, degli arbitri e degli addetti ai lavori*”¹³⁶.

Al riguardo, le cd. “**Azioni preliminari alla ripresa delle gare**” stabiliscono che le squadre (destinatari principali della disciplina) del PRO14 dovranno innanzitutto:

- assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro ed aree comuni e di svago, nonché la ventilazione dei locali del centro sportivo dove le squadre si allenano¹³⁷;
- identificare il “Gruppo Squadra”¹³⁸ adottando le procedure mediche di screening, in regime di assoluta sicurezza, evitando qualsiasi assembramento;
- dotare il personale sanitario addetto alla valutazione preliminare e sorveglianza clinica del Gruppo Squadra e del personale di supporto, di dispositivi di protezione individuale;
- valutare i profili psicologici e motivazionali per la salvaguardia della salute mentale/psicologica dei nuovi contesti “lavorativi”.

Le “*Indicazioni generali*” specificano poi che le procedure mediche di *screening* iniziale

¹³⁶ Il documento dichiara di avere principalmente l'obiettivo di:

- Definire Linee Guida organiche ed omogenee che consentano la pianificazione, l'organizzazione e la gestione della disputa di gare del campionato PRO14 per la stagione 2019/2020 in modalità a porte chiuse, per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- Individuare azioni di mitigazione dei rischi per la sicurezza di rugbisti, staff, arbitri e addetti ai lavori.
- Indicare le categorie dei soggetti ammessi all'organizzazione di gare in modalità a porte chiuse.
- Strutturare una configurazione omogenea degli Stadi e dei percorsi di accesso alle zone di attività.
- Organizzare ed ottimizzare le procedure di allestimento e gestione della produzione televisiva.
- Favorire il coordinamento delle attività per le strutture incaricate di organizzazione e gestione sicurezza.

¹³⁷ Secondo le disposizioni della Circolare n. 5443/22 febbraio 2020 Ministero della Salute, e in ottemperanza a quanto indicato nelle più recenti “Linee guida. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra” Emanate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/5/20, art.1, lett. e).

¹³⁸ Per **Gruppo Squadra** si intendono tutti coloro che necessariamente opereranno a stretto contatto tra di loro durante le sedute di allenamento: gli atleti, gli allenatori, i massaggiatori, i fisioterapisti, i magazzinieri, altri componenti dello staff, etc. e, naturalmente, il/i Medico/i Sociale/i.

devono essere quelle dettate dal Protocollo FMSI per la ripresa dell'attività sportiva degli atleti dilettanti, ed evidenziano come tutti gli Atleti debbano essere in possesso di certificazione di idoneità agonistica in corso di validità.

Si arriva quindi alla vera "evoluzione" rispetto al recente passato, in tema di tutela sanitaria preventiva, prescrivendosi che l'intero "Gruppo Squadra" vada sottoposto ad esami e controlli medici continuativi, attraverso:

- ✓ **esame clinico** effettuato dal Responsabile Sanitario/Medico Sociale/Medico di Squadra, specialista in Medicina dello Sport;
- ✓ **test sierologico** per la ricerca IgG/IgM/ [IgA] il giorno 11 agosto 2020, a 10 gg dall'inizio delle competizioni. Se positivi IgG e positivi IgM/ [IgA], i soggetti dovranno effettuare il tampone e se positivi al virus Sars-Cov-2, seguire tutte le indicazioni in caso di positività successivamente fornite.
- ✓ **tampone** per la rilevazione del virus Sars-Cov-2 i giorni: - 19 agosto 2020; - 23 agosto 2020; - 27 agosto 2020.
- ✓ **test sierologico** per la ricerca IgG/IgM/ [IgA] il giorno 08 settembre 2020, a 10 gg dalla fine delle competizioni.

Da questo punto di vista è eclatante il diverso tenore dei protocolli sanitari federali del primo periodo (fino al 01/07/20), e quelli del secondo (dal 31/07/20), altro che autocertificazione o succinte regole di cautela... a livello interazionale non si lascia nulla al caso e, conformemente, i contenuti dei protocolli fanno un salto di qualità notevole, nel solco del principio che sono soprattutto i controlli preventivi a ridurre i rischi di contagio.

Per agevolare i Club, ed anche per allinearsi con eventuali legislazioni peculiari degli Stati, le "*Indicazioni generali*" prevedono che i test sierologici e i tamponi per la rilevazione del virus Sars-Cov-2 possano essere effettuati, a scelta delle singole società, presso strutture autorizzate pubbliche o presso strutture autorizzate private.

In caso di contagio accertato (*i.e.*, positività al virus Sars-Cov-2) di un componente del Gruppo Squadra, il Medico sociale dovrà immediatamente informare il sistema sanitario nazionale/l'ASL di competenza e, ove ancora in corso, non potranno essere disputate le gare di PRO14. Inoltre, tutti i componenti del Gruppo Squadra dovranno osservare un periodo di quarantena di 14 giorni e la E.I.R. chiederà formalmente al *board* di poter riprogrammare le date delle competizioni, ove ancora da svolgersi.

Al Responsabile Sanitario/Medico Sociale/Medico di Squadra è affidato poi il compito di monitorare il Gruppo, sottoponendolo ad una costante valutazione clinica con controllo giornaliero della temperatura e degli altri sintomi. Non solo, i Medici suddetti dovranno dare indicazioni a tutti i componenti del Gruppo sui comportamenti da adottare (in spogliatoio, sala massaggi, sala pranzo, per le riunioni tecniche, ecc.)¹³⁹.

Per quanto attiene alle modalità di allenamento, nel capitolo "**Principi generali e metodologia di riferimento**" si invitano le società svolgenti il campionato di PRO14, Benetton Treviso e Zebre di Parma, ad attenersi alle indicazioni già fornite dalla F.I.R. nel proprio Protocollo per la ripresa del rugby in sicurezza.

Saltando a piè pari la parte delle "**Indicazioni generali**" (di natura prettamente organizzativa degli eventi sportivi), vanno citati i "**Requisiti e processi organizzativi**" che riguardano i giocatori. Costoro, facenti parte del cd. "Gruppo Squadra Partita" e che arrivano allo Stadio con i mezzi di trasporto della Società devono già essere stati sottoposti a tutti i controlli sanitari del Gruppo Squadra. All'arrivo allo Stadio, il Gruppo andrà preservato nel proprio tragitto verso gli spogliatoi e dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. In particolare, all'arrivo allo Stadio, la Squadra ospitante consegnerà al rappresentante della Squadra ospite la certificazione dell'avvenuta sanificazione dei locali ad uso della stessa. Il Responsabile Sanitario/Medico Sociale di ciascuna Squadra consegnerà all'omologo della Squadra avversaria la certificazione del rispetto delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti.

Regolamentazione a parte si stabilisce per il "**Personale extra Gruppo Squadra Partita**" e soprattutto per tutte le "**Persone che non appartengono al Gruppo Squadra**"

Ottima, anche se magari perfettibile, appare poi la disciplina vincolante la Società organizzatrice in tema di costituzione di un **Comitato per la revisione della documentazione Covid-19** con la composizione necessaria del Rappresentante della società, del RSPP aziendale, del Medico Competente.

Se in fase di commento ai Protocolli F.I.R. del 23/05/2020 (e ss. mod. ed int.) avevo

¹³⁹ Attenendosi per quanto non espressamente riportato nel Protocollo alle indicazioni delle "**Linee guida. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra**" Emanate ai sensi del DPCM 17 Maggio 2020, art.1, lett. e) in merito alla Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/08 e Tutela Sanitaria in ambito sportivo e monitoraggio.

rimarcato la mancanza di una precisa definizione di organigrammi, ruoli e competenza, in seno alle ASD/SSD, ora non posso che constatare un deciso e lodevole passo in avanti.

Il Comitato per la revisione della documentazione Covid-19 è assegnatario di compiti essenziali, tra cui controllare l'accesso all'impianto fornendo informazioni sulle misure e norme igieniche; verificare costantemente lo stato di salute di tutti coloro che sono coinvolti nelle attività organizzative e di produzione televisiva; monitorare le misure igieniche di base durante l'intero evento; intervenire in caso di violazioni delle norme; definire i DPI necessari per tutto il personale; definire quali ambienti dovranno essere sanificati e quali solamente igienizzati, anche in relazione a regolamenti regionali.

Importante è anche il "*Piano per il Mantenimento delle Condizioni di Sicurezza*" (PMCS), da presentare al "*Gruppo Operativo Sicurezza*" (GOS) per la presa visione da parte di tutte le componenti organizzative e per recepimento/allineamento delle procedure.

Il suddetto PMCS deve contenere essenzialmente una valutazione del rischio dell'ambiente; le misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio; la rimodulazione del Protocollo ai sensi del D.LGS. 81/08; l'individuazione di un sistema di vigilanza e figure incaricate del controllo; la salvaguardia della salute mentale/psicologica.

Ulteriore incumbente previsto è quello di redigere il "*Piano di gestione dell'evento*" a cura del Rappresentante Squadra, con particolare riguardo agli aspetti di *safety*.

Grande spazio e rilevanza vengono assegnati nel documento della F.I.R. del 31/7/2020 ai cd. "**Processi Organizzativi – Operations**": si tratta di una lunga e dettagliatissima elencazione di obblighi cui sono soggetti i membri dei vari Gruppi, partendo dallo scenario di riferimento che attende le Squadre nelle fasi antecedenti alla partita, con particolare riferimento all'organizzazione dei viaggi e delle trasferte, nonché alla permanenza nell'hotel, per continuare con: "*Arrivo delle Squadre e degli Arbitri - Pitch Recognition e Riscaldamento - Briefing pre-gara Arbitri/Responsabile OP/RS - Controllo equipaggiamenti e pre-ingresso in campo - Interviste (generale) - Intervista Dirigente/Tesserato (laddove previste) - Ingresso in campo delle Squadre e degli Arbitri - Area Tecnica/Bordo Campo – Intervallo - Fine gara e uscita dal campo - Attività post-gara – Antidoping - Ripartenza Squadra e Arbitri - Indicazioni specifiche per i Match/Video Analyst - Indicazioni specifiche per i Fotografi - Indicazioni specifiche per gli Arbitri*".

Per riportare in forma narrativa il contenuto tutte le suddette indicazioni, voce per voce, si

dovrebbe allungare oltremisura il presente scritto, ciò che non giova alla lettura. Ma soprattutto le regole sono talmente “concentrate” e chiare, che l’unica modalità espositiva completa non può che essere quella di trascriverle (vedasi nota¹⁴⁰).

Ciò nondimeno, vanno accennati il “*Pitch Recognition e Riscaldamento*” (con previsione di adattare i tempi alle circostanze, di evitare di occupare spazi in contemporanea, di ridurre al minimo gli assembramenti), il “*Controllo equipaggiamenti e pre-ingresso in campo*” (per esempio, prevedendo l’ingresso in momenti separati), l’ “*Intervista Dirigente/Tesserato*” (che può avvenire in via del tutto eccezionale, rispettando le distanze di sicurezza, e utilizzando microfono cd “boom”), l’ “*Ingresso in campo delle Squadre e degli Arbitri*” (senza

¹⁴⁰ PROCESSI ORGANIZZATIVI - OPERATIONS

TRASFERTE

Il numero di partecipanti alla trasferta dovrà essere contingentato il più possibile.

L’arrivo del gruppo squadra dovrà essere preceduto dall’arrivo di personale addetto al controllo delle condizioni igieniche e all’implementazione delle linee guida.

In caso di trasferte in pullman (preferibili laddove le distanze lo consentano) andranno evitate soste; è preferibile inoltre distribuire i rugbysti e lo staff su due pullman; testare il personale conducente; approvvigionare il pullman per entrambi i viaggi alla sede di partenza.

In caso di trasferta in treno sarà opportuno optare per soluzioni di occupazione di una intera carrozza ad uso esclusivo, igienizzata prima dell’arrivo del gruppo squadra; andrà altresì concordato con le Autorità competenti (es. Polfer) un percorso separato, idoneo ad evitare contatti con altri passeggeri.

In caso di trasferta in aereo è opportuno richiedere alle Autorità Aeroportuali le procedure per l’imbarco sottobordo direttamente dal pullman, onde evitare l’attraversamento dell’aeroporto, privilegiando soluzioni charter a quelle dei voli di linea.

HOTEL

Obbligo di DPI nelle aree comuni.

Per tutte le persone che presteranno attività lavorative durante il soggiorno del Gruppo Squadra sarà obbligatoria l’Autocertificazione che attesti di non aver avuto sintomi Covid-19 nei precedenti 14 giorni e di non essere stato in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, con persona che abbia manifestato sintomi Covid.

Prevedere un accesso dedicato ed esclusivo.

Individuare percorsi esclusivi e dedicati (corridoi presidiati).

Privilegiare le scale all’ascensore (che in caso di utilizzo deve prevedere di essere usato da una persona per volta dotata di DPI, con dispositivi di protezione per i pulsanti).

Prevedere camere singole e ubicate nella stessa zona (esclusiva) o piano dell’hotel con una persona di riferimento che ne impedisca l’accesso ad estranei, effettuando il controllo della temperatura.

Riservare una sala mensa ad uso esclusivo.

Prevedere un sistema di distribuzione individuale del cibo senza assembramenti e contatti con il personale della cucina e dell’hotel.

SPOGLIATOI

Rendere disponibili tutti i locali presenti nella struttura per consentirne un utilizzo differenziato da parte del Gruppo Squadra (es. titolari e riserve).

Differenziare l’uso temporale dei locali da parte del Gruppo Squadra (es. titolari e riserve). Spogliatoio Arbitri: dopo la sanificazione, l’ingresso sarà consentito solo agli arbitri designati per la gara (vietato l’ingresso a qualunque altro tesserato, tecnico o operatore).

Nessuna ripresa televisiva verrà effettuata all’interno degli spogliatoi igienizzati (quindi no “riprese players’ kit”; no riprese giocatori pre-riscaldamento; no riprese giocatori post-riscaldamento; no stand-up all’interno dello spogliatoio da parte dell’emittente titolare dei relativi diritti).

accompagnamento, per es., di bambini o mascotte, senza cerimonia pre-gara ed evitando strette di mano, con schieramento distanziato), la regolamentazione dell' "Area Tecnica/Bordo Campo" (pulizie delle panchine, rimodulazione panchine, riduzione al minimo del concept TV, posizionamento paramedici esternamente alle panchine), l'"Intervallo" (obbligo di separare l'accesso di Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi), la "Fine gara e uscita dal campo" (obbligo di separare l'accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi), l'"Attività post-gara" (con regole per interviste e conferenza stampa), l'"Antidoping" (prevedendosi sale distinte per separare i rugbysti sorteggiati, percorsi di accesso separati), la "Ripartenza Squadra e Arbitri" (con separazione temporale dell'uscita dallo Stadio e percorsi dedicati).

Concludo questa " rassegna" richiamando gli obblighi di informazione (riguardo misure igieniche di base, sintomi del contagio, etc.), le regole pratiche di comportamento (ridurre al minimo la durata della permanenza negli spogliatoi e nei luoghi di lavoro, fare la doccia a casa o in hotel, usare macchinari per il fitness solo con guanti monouso e maschera per il viso, distanziare i lettini per massaggi e trattamenti a fini terapeutici, usare il termo-scanner, etc.), regole organizzative (per es. sul personale di sicurezza, e sull'installazione di apposite e visibili comunicazioni e pannelli informativi che richiamino le misure organizzative e le procedure igienico sanitarie), regole di buon senso (evitare conversazioni in privato, non toccare i pulsanti dell'ascensore, le ringhiere o le maniglie delle porte con le mani, disinfettare le mani, etc.), ausili tecnologici.

Tengo peraltro a sottolineare che l'infinita mole di obblighi e misure di sicurezza previste nelle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di rugby del campionato PRO14 in modalità "a porte chiuse" finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologia da Covid-19" costituiscono requisiti minimi.

In definitiva, con il documento appena esaminato la F.I.R. ha proiettato ad un livello superiore la regolamentazione in tema di Covid-19, anche e soprattutto rispetto alla "empirica" disciplina apprestata in ordine al rugby "di base".

Ovviamente, una consimile mole di adempimenti e oneri (anche economici) può risultare (e risulta) sproporzionata rispetto alla "dimensione" dei Club nostrani (diversi da Benetton e Zebre, che peraltro percepiscono quasi 5 milioni di contributo federale annuo a testa per la partecipazione al PRO14), visti gli esigui budget che cronicamente rallentano la crescita del

movimento di base.

3.3. Rimarcata la differenza quantitativa e qualitativa tra gli originari protocolli federali del maggio '20 (alla stregua di prontuari, stile *collage* di notazioni mediche, tecniche e legali) ed il Protocollo per il PRO14 di fine luglio '20, è naturale che si fosse generata una certa aspettativa tra gli operatori sportivi del Rugby nazionale per l'annunciato nuovo Protocollo per l'organizzazione di allenamenti e attività agonistica nazionale FIR.

Tale aspettativa aumentava ulteriormente allorché, nelle more della stesura (definitiva) del Protocollo per il rugby nazionale, con delibera presidenziale n. 3 del 01/09/20 F.I.R. dava applicazione (provvisoria) alle "*Indicazioni generali*" il PRO14 anche per amichevoli e allenamenti congiunti organizzati da ASD/SSD partecipanti al campionato di Top10 e dalle Squadre Nazionali Maggiori.

È quindi comprensibile come il "***Protocollo per l'organizzazione degli allenamenti & dell'attività agonistica nazionale FIR***"¹⁴¹, del 14/09/20, sia stato percepito, quantomeno dagli atleti del massimo campionato nazionale italiano di rugby, come una sorta di "macchia indietro": per altro dire, per un paio di settimane i giocatori delle Squadre di Top10 si erano illusi di essere assoggettati alla stessa prevenzione dei colleghi della Squadre di PRO14, in tema di prevenzione medica, salvo poi avvedersi che proprio così non sarebbe stato.

Innanzitutto i Club di eccellenza non dispongono di mezzi e risorse tali da apprestare un'organizzazione al pari delle Franchigie di TOP14, però "la salute è la salute": non è che il contagio di un giocatore dell'eccellenza sia meno "importante" dell'analogo contagio di un giocatore del torneo sovranazionale, e non varia il contenuto del diritto riconosciuto a tutti i cittadini dall'art. 32 Cost. a seconda della propria capacità di generare *business*. Ecco che la comparazione tra la prescrizione dell'obbligo di sottoporsi ad un esame sierologico prima dell'inizio del campionato, per il Top10, con le prescrizioni di sottoporsi ad esami medici, test molecolari, test sierologici, ripetuti ad intervalli regolari, per il PRO14, può risultare improbo.

Ma veniamo al testo del Protocollo esame, con riserva di evidenziare nel prosieguo le principali modifiche contenute nelle edizioni aggiornate.

Orbene, il presupposto di partenza del nuovo Protocollo risiede nel (presunto)

¹⁴¹ V. <https://covid-19.federugby.it/documenti/documenti-covid-19>, "*Protocollo FIR per la ripresa degli allenamenti e dell'attività agonistica Nazionale – aggiornamento 14 settembre*".

miglioramento della situazione epidemiologica, in uno con l'accresciuta capacità del nostro S.S.N. di individuare e circoscrivere eventuali focolai. Sulla scorta, si vuole prevedere una graduale ripresa di allenamenti collettivi e attività di contatto, di base ed agonistiche, organizzate in ambito dilettantistico e giovanile, e, in una prospettiva temporale più ampia, anche la ripresa delle competizioni sportive. D'altro canto, al tempo lo svolgimento degli sport di squadra di contatto è autorizzato in quasi tutto il territorio italiano.

Da un punto di vista normativo, è in particolare il DPCM 07/09/2020 ad autorizzare la ripresa delle competizioni sportive organizzate in ambito federale a livello territoriale. Sulla scorta, F.I.R. propone un Protocollo per la tutela sanitaria e la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 principalmente tramite:

- ✓ svolgimento di **test sierologico prima** della ripresa di tutti i campionati e di tutte le competizioni e/o amichevoli e/o allenamenti congiunti;
- ✓ autocertificazione (su apposita modulistica);
- ✓ certificazione d'idoneità medico-sportiva agonistica/non agonistica rilasciata in base alle indicazioni della FMSI;
- ✓ rispetto delle norme igienico-sanitarie di prevenzione da parte delle Società Sportive, adeguatamente informate/formate e sottoposte a controlli della FIR;
- ✓ attività di informazione/formazione nell'ambito delle Società ad opera di educatori sportivi, dirigenti, tecnici, medici e genitori nei confronti degli atleti, sul SARS-CoV-2.

Questi sono i "capisaldi" del Protocollo, che, per quanto apprezzabili, non pareggiano il livello di approfondimento e incisività delle "Indicazioni generali" per il PRO14: non a caso, si precisa che "*procedure integrative (test sierologici e tamponi RNA) saranno adottati per tutti i tesserati coinvolti in attività collegiale delle Squadre e Selezioni Nazionali FIR o nell'ambito delle rappresentative e selezioni territoriali nelle fasi a carattere nazionale...*".

Tralasciando l'inciso secondo cui "*FIR non assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS-CoV-2 contratte durante gli allenamenti o le gare*" (non particolarmente rassicurante), il Protocollo si cala nel concreto della precettistica iniziando dagli "**Adempimenti precedenti l'inizio delle attività**". In scia, si considerano "*La struttura (impianto sportivo), gli ambienti, gli spazi*", "*Materiali e dotazioni*", "*Pulizia e sanificazione*". Ciascuno dei predetti temi è affrontato in maniera centrata e approfondita, seppur semplificata e compendiosa. I principali spunti dispositivi riguardano:

- un'analisi preventiva della struttura sportiva, degli spazi e degli ambienti da utilizzare;
- la previsione di accorgimenti per mantenere il distanziamento e evitare assembramenti;
- l'individuazione (in realtà solo consigliata) di un soggetto formato ed esperto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'ideazione di tragitti idonei per circolazione interna e flussi di spostamento;
- la rilevazione della sintomatologia attraverso misurazione della temperatura corporea, e la disciplina in caso di temperatura superiore a 37,5°C;
- la riammissione all'impianto solo in assenza di segni/sintomi per un periodo precedente l'attività di almeno 3 gg. e in assenza di esposizione al contagio nei 14 gg. precedenti;
- la dotazione di un registro degli accessi da conservare per almeno 14 giorni;
- la valutazione di misure anti assembramento e per il distanziamento.

Viene poi evocata la figura del "*Referente esperto di misure di prevenzione da contagio di SARS-CoV-2*", al quale gli operatori sportivi possono rivolgersi per le occorrenze sul Coronavirus. Chi sia costui, quali competenze e compiti abbia, e in quali responsabilità possa incorrere, non è definito compiutamente.

Sulla gestione, areazione, e ripartizioni degli spazi, "*Materiali e dotazioni*" e "*Pulizia e sanificazione*", il Protocollo è succinto, ed affronta l'argomento lasciando alle Società Sportive e/o ai Gestori degli impianti sportivi l'applicazione delle regole statali e regionali.

Apprezzabile mi sembra lo sforzo di inquadrare una organizzazione di "**Persone**" che diano sostanza ad un organigramma di "responsabili" in materia di rischio contagio da Covid-19, ciascuno con "mansioni" specifiche. Si tratta in particolare del "*Tecnico sportivo responsabile*" e del "*Medico e/o Delegato per l'attuazione del Protocollo*". Il primo è assegnatario della direzione delle attività sportive con attenzione al mantenimento delle distanze interpersonale con uso della mascherina. I secondi collaborano con il gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle Linee Guida e dai Protocolli di riferimento.

Nei casi in cui ASD/SSD non abbiano incaricato un Medico competente o un Medico Sociale, deve comunque incaricare una persona di riferimento (Tecnico Responsabile, Dirigente) per il rispetto e il controllo delle misure attuative (Delegato per l'attuazione del

Protocollo, detto anche DAP) il quale dovrà collaborare con un Medico di riferimento.

I compiti di costoro non sono di poco conto, dovendo, per esempio, acquisire e verificare le autocertificazioni e tutti i certificati per l'attività sportiva; mantenere il registro delle presenze nella sede di allenamenti e partite; collaborare con il Gestore del sito/rappresentante dell'organizzazione sportiva alla predisposizione delle misure di tutela della salute degli operatori, alla formazione e all'informazione degli stessi.

Pur non essendo obbligatoria la costante presenza del Medico durante lo svolgimento delle attività sportive, è necessario che un Medico di riferimento sia sempre raggiungibile in caso di necessità, venga costantemente aggiornato e svolga gli adempimenti necessari.

Riguardo il "*Controllo degli Operatori Sportivi al fine del loro impiego/partecipazione*", il Protocollo settembrino annuncia un'apposita nota informativa con le indicazioni essenziali sugli obblighi scaturenti da situazioni di esposizione al rischio di contagio. Tali obblighi erano già stati introdotti nel Protocollo del maggio '20 (*ut supra*), e sono, tra gli altri, quelli di: rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o sintomi influenzali, mettendone al corrente il proprio Medico e ove nominato il Medico competente o il Medico Sociale; comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo presso il proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria; dare avviso dell'insorgere di qualsiasi sintomo simil-influenzale; adottare misure cautelative e in particolare a) mantenere la distanza di sicurezza; b) rispettare il divieto di assembramento; c) osservare le regole di igiene delle mani; d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale.

Ferma la verifica che tutti i giocatori siano in possesso di certificato Medico per l'attività sportiva in corso di validità, in caso di riammissione di Operatori Sportivi già risultati positivi all'infezione da COVID-19 serve comunicazione di una certificazione medica da cui risulti la "avvenuta guarigione" rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale¹⁴².

Qualora sulla base dell'autocertificazione si attesti una pregressa infezione da SARS-COV-2, gli Operatori Sportivi devono provvedere ad una nuova visita per il rilascio della

¹⁴² La comunicazione va indirizzata al Presidente della Società, anche per il tramite del Medico sociale. Per l'attività delle Squadre Nazionali la comunicazione va indirizzata al Medico Federale o, in caso di rappresentative, ai Referenti Medici.

certificazione d'idoneità sportiva, anche se in possesso di un certificato in corso di validità. Il Protocollo introduce poi previsioni particolari per il Campionato Italiano Peroni Top10, le altre competizioni nazionali, nonché per atleti e personale provenienti dall'estero.

Riguardo il **Campionato Italiano Peroni Top10**, si ribadisce che prima dell'inizio dei campionati è necessario lo svolgimento di un **test sierologico** da parte di tecnici, atleti e *staff*. A seguito dello svolgimento di tale test per la ricerca di IgG/IgM/[IgA]:

- se un soggetto risulti positivo IgG e negativo IgM/[IgA], dovrà essere sottoposto agli accertamenti indicati dalla FMSI per la certificazione medica (Gruppo 1 Covid+);
- se risulti positivo IgG e positivo IgM/[IgA], dovrà effettuare il tampone entro 24 ore presso strutture pubbliche o private, e dovrà essere sottoposto agli accertamenti richiesti dalla FMSI per la certificazione medica (Gruppo 1 Covid+);
- in ogni caso, se un atleta o un tecnico risulti positivo IgG e positivo IgM/ [IgA], tutti gli atleti e i tecnici della stessa squadra dovranno effettuare il tampone entro le 24 ore successive presso strutture pubbliche o private e nel minor tempo possibile.

Con riferimento alle **altre competizioni nazionali**, si prevede la necessità, prima dell'inizio dell'attività, di sottoporsi a dei Test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2, e in caso di positività, dei Test molecolari. Per **atleti e personale provenienti dall'estero** si rimanda alle disposizioni del DPCM 07/08/20 art. 1 c. 6 lett. i).

Proseguendo nella lettura del Protocollo, si ritrova una sorta "mix" tra i contenuti del protocollo del 23/05/20 e quelli (per quanto ripresi) delle "*Indicazioni generali*" relative al PRO14 del 31/07/20. In buona sostanza, beneficiando del meticoloso ed ampio lavoro fatto in sede di redazione di quest'ultimo, il nuovo Protocollo procede con una elencazione di disposizioni che vanno da quelle in punto "*SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ*", alle "*INDICAZIONI SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE*", ai "*REQUISITI E PROCESSI ORGANIZZATIVI*", fino ad arrivare alla particolare normazione sulla "*GESTIONE DEL CASO SINTOMATICO*". I lunghi elenchi di suggerimenti, disposizioni e prescrizioni, in essi contenuti, ricalcano invero quelli delle "*Indicazioni generali*", pur riadattati e "mitigati" in relazione all'ambito di applicazione.

Volendo riferire di alcuni scampoli del nuovo Protocollo, va accennato che in sede di disposizioni sullo "*SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ*" si dettagliano gli accessi all'impianto sportivo con la previsione di una sorta di *check-in* di atleti, altri operatori sportivi, addetti

all'evento e, ove previsto, del pubblico, con rigorose procedure di ammissione. A tal riguardo si puntellano ruolo e mansioni del Medico competente/Medico Sociale o, in loro mancanza, del D.A.P., con previsione di acquisizione dell'autocertificazione e compilazione del registro presenze (da aggiornarsi).

Fermo il divieto di ingresso presso l'impianto sportivo in caso di rilevamento di temperatura corporea superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, nel caso un soggetto all'interno dell'impianto sportivo dovesse manifestare sintomi evidenti di contagio da SARS-CoV-2, egli va isolato in un locale dedicato in attesa dell'intervento dei sanitari; dopo richiesta assistenza immediata di un Medico, si debbono tracciare i contatti con il "sospetto", pianificare pulizia e sanificazione dell'area d'isolamento. In caso di diagnosi accertata di SARS-CoV-2, si deve avvertire immediatamente l'ASL.

Il Protocollo disciplina ancora l'uso dei mezzi di trasporto facendo riferimento alla normativa vigente in caso di utilizzo di auto privata.

La attività coinvolgenti minori o disabili con accompagnatori sono regolate per massima parte come da protocollo federale di maggio.

Più particolareggiata è la "*Gestione infortuni*", per trattamento del quale le persone addette al primo soccorso potranno avvicinarsi indossando mascherina e guanti e fornendo gli stessi DPI al soggetto che necessita assistenza. Costui, se le condizioni lo permettono, dovrà essere accompagnato dal soccorritore in uno spazio destinato al primo soccorso per una più completa valutazione e l'eventuale trasporto sanitario. In caso di trasporto presso il P.S., il Medico Competente/Sociale, se non presente presso la struttura, deve essere tempestivamente informato per permettere l'assistenza e il corretto monitoraggio.

In ordine ad altre "*INDICAZIONI TECNICHE GENERALI E SPECIFICHE*", il Protocollo dispone circa l'organizzazione delle sedute di allenamento e le attività sportive giovanili ed agonistiche, richiamando una sequela di prescrizioni che, oramai, possiamo definire "consuete". Ritorna infatti la fitta declinazione di obblighi in punto accessi gli impianti, distanziamenti, divieti di assembramenti, norme comportamentali e di igiene della persona, uso di attrezzi, indumenti e oggetti personali, con i quali c'è già una certa "dimestichezza". In punto "*INDICAZIONI SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE*" si adotta un modello di organizzazione e svolgimento delle gare in modalità "a porte chiuse" o con il pubblico, suddividendo lo Stadio/impianto sportivo in Zona 1, comprendente le aree tecnico-

sportive quali terreno di gioco, recinto di gioco (incluso spazio per le panchine), tunnel spogliatoi, spogliatoi, area media/flash; Zona 2, comprendente tutte le aree delle Tribune, incluse tribune, aree media/tribuna stampa, sale di controllo. Zona 3, riferita all'area riservata allo stadio o ad una parte della stessa, comprendente Parcheggi per addetti ai lavori, Area arrivo pullman Squadre. Vengono poi precisate le categorie ammesse e il numero massimo di persone (qualora si giochi a porte chiuse).

Proseguendo, la parte più "voluminosa" del protocollo è quella dedicata ai "*REQUISITI E PROCESSI ORGANIZZATIVI*", di difficile riepilogo stante la serie di elenchi di disposizioni volta a disciplinare una molteplicità di profili. Vedrò di richiamarne solo alcuni.

Innanzitutto si definiscono i soggetti autorizzati ad accedere all'impianto, individuando:

- il *Gruppo Squadra* (relativamente al solo evento gara), composto da coloro che arrivano allo Stadio/Impianto con i mezzi di trasporto della Società o con mezzi propri e che, in base ai vigenti regolamenti sportivi, hanno accesso agli spogliatoi;
- il *Delegato alla Gestione dell'Evento* (DGE) della Squadra ospitante (o il soggetto responsabile dell'organizzazione dell'evento), che consegna al rappresentante della Squadra ospite la certificazione della sanificazione di tutti i locali ad uso della stessa;
- *Responsabile Sanitario/Medico Sociale/Dirigente accompagnatore* di ciascuna Squadra, che consegna all'omologo della Squadra avversaria la certificazione del rispetto delle prescrizioni sanitarie e la certificazione che alle persone in lista gara è stata misurata la temperatura corporea ed è inferiore a 37,5°;
- l'Addetto all'arbitro (ovvero il Responsabile Sanitario/Medico Sociale/Dirigente accompagnatore della società ospitante) che deve misurare la temperatura corporea agli Arbitri ed attestare che la stessa risulti inferiore ai 37,5°; i predetti arrivati allo Stadio seguono un tragitto personalizzato ed osservare le specifiche misure e indicazioni;
- il Personale extra Gruppo Squadra, ovvero sia gli altri utenti che partecipano all'organizzazione e gestione dell'evento per le specifiche funzioni assegnate.
- in ogni caso, tutti coloro che si trovino lungo il percorso (dal pullman agli spogliatoi) debbono essere dotati di DPI conformi alle disposizioni vigenti.

Passando alle prescrizioni circa le misura di sicurezza per il personale non appartenente al Gruppo Squadra, vanno eseguiti controlli della temperatura all'ingresso dello Stadio avvalendosi di personale dedicato (dotato di DPI); si debbono applicare procedure di

isolamento in due distinti locali in caso di temperatura corporea > 37,5 °C; il soggetto febbricitante dovrà fare immediato ritorno al domicilio; va acquisita autocertificazione che attesti di non aver avuto sintomi Covid-19 nei precedenti 14 giorni e di non essere stati in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, con persona sintomatica.

La Società organizzatrice è gravata di numerosi compiti, tra i quali garantire la configurazione dello Stadio/Impianto in conformità alle disposizioni previste per la specifica tipologia di struttura, con particolare riguardo alla sicurezza sanitaria; controllare gli accessi e fornire informazioni su misure/norme igieniche; verificare costantemente lo stato di salute dei soggetti coinvolti nell'organizzazione; definire i DPI; definire ambienti da sanificare o igienizzare. È al Delegato Gestione Evento che spetta il controllo sull'adozione delle specifiche misure all'interno dello Stadio/Impianto Sportivo.

Ed ancora, sui "Processi organizzativi" l'acquisita "maturità" della F.I.R. in tema di contrasto al rischio di contagio da Covid-19 si manifesta in tutta evidenza.

Innanzitutto si puntualizza, con riferimento all'organizzazione dei viaggi e delle trasferte, che numero di partecipanti dovrà essere contingentato il più possibile, e dovranno essere preferite le trasferte in pullman, evitando soste ove possibile, e testando il conducente.

Circa le modalità di "*gestione delle operazioni nel giorno gara*", il Protocollo ci cala molto nello specifico dei vari aspetti coinvolti, che sono i seguenti.

Spogliatoi – Vanno resi disponibili tutti i locali presenti nella struttura per consentirne un utilizzo differenziato, anche dal punto di vista temporale, da parte del Gruppo Squadra.

Arrivo delle Squadre e degli Arbitri – Gli operatori debbono arrivare allo Stadio/Impianto Sportivo in momenti differenti ed in aree separate, seguendo percorsi differenziati.

Ricognizione del terreno di gioco e riscaldamento – Vanno adattati i tempi e le attività alle circostanze, si deve evitare l'uso in contemporanea degli accessi, ridurre al minimo gli assembramenti, igienizzare gli strumenti e gli apparati.

Controllo equipaggiamenti e pre-ingresso in campo - Il controllo equipaggiamenti e la consegna delle distinte deve avvenire sulla porta dello spogliatoio arbitrale, e l'ingresso in campo va previsto in momenti separati.

Ingresso in campo delle Squadre e degli Arbitri – Non sono ammessi bimbi, mascotte, foto di squadra, cerimonie, strette di mano. Lo schieramento in campo va distanziato.

Area Tecnica/Bordo Campo - Il lato delle panchine deve rimanere il più possibile "pulito" e

le panchine vanno rimodulate prevedendo un posto vuoto tra un sedile occupato e l'altro o disponendo gli occupanti su due file, e comunque mantenendo le distanze di sicurezza.

Intervallo – Deve essere separato l'accesso di Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi.

Fine gara e uscita dal campo – Da separare accessi di Squadre/Arbitri negli spogliatoi.

Attività post-gara – Si debbono ridurre le postazioni e le interviste, da effettuarsi sul terreno di gioco mantenendo le distanze e usando il microfono cd. "boom".

Ripartenza Squadra e Arbitri – È d'obbligo separare lo spazio temporale delle attività di uscita dallo Stadio/Impianto Sportivo con percorsi dedicati.

Indicazioni specifiche per gli Arbitri – Nessuno potrà accedere nello spogliatoio dell'arbitro.

I kit e le distinte gara vanno posizionate all'esterno dello spogliatoio. Per dialogare con gli ufficiali di gara, gli atleti dovranno rispettare la distanza >1 m. Gli arbitri si sposteranno con mezzi privati o propri, con parcheggio e percorsi dedicati.

Della sfilza di "*Requisiti igienici di carattere generale*", mi limito a riportarne alcuni:

- ✓ chiarire a tutti le misure igieniche da adottare nel giorno gara allo Stadio/Impianto;
- ✓ ridurre al minimo la durata della permanenza all'interno dello Stadio/Impianto;
- ✓ informare sui "sintomi del contagio" il Gruppo Squadra e il Personale extra Gruppo;
- ✓ affidare a personale di sicurezza la gestione dell'ingresso allo Stadio/Impianto;
- ✓ acquisire autodichiarazioni di chi accede e misurare la temperatura;
- ✓ posizionare il disinfettante per le mani all'ingresso o all'interno di ogni stanza;
- ✓ disinfettare aree e superfici prima dell'ingresso delle squadre e degli arbitri;
- ✓ usare docce singole o fare la doccia a casa o in hotel;
- ✓ usare macchinari fitness con guanti monouso e maschere, disinfettandoli;
- ✓ usare in modo contenuto attrezzature mediche, disinfettandole prima e dopo l'uso;
- ✓ proteggere bocca/naso con corretto uso dei DPI e disinfettare le mani;
- ✓ osservare le norme sulla distanza minima ovunque nello Stadio/Impianto.

Concludo questa “faticosa” carrellata di disposizioni, trattando la parte forse più “calda” del Protocollo, quella sulla “*GESTIONE DEL CASO SINTOMATICO*”, in grado di incidere sullo svolgimento dei match calendarizzati, soprattutto nel Peroni Top10. Difatti, in caso di diagnosi accertata di SARS-CoV-2, è necessario avvertire immediatamente l’ASL che adotterà le procedure e provvedimenti necessari. A seguire, le ASD/SSD di appartenenza del “positivo” vedranno posti in quarantena i loro giocatori, e potranno chiedere alla Federazione il rinvio della gara di campionato mediante richiesta all’ufficio tecnico FIR da parte del Presidente del Club.

Per le sole ASD/SSD partecipanti al Peroni Top10, in caso di diagnosi accertata di Sars-Cov-2, oltre ad avvertire immediatamente l’ASL di competenza, tutti gli atleti, i tecnici e lo staff, dovranno seguire le indicazioni di cui al paragrafo “*Controllo degli Operatori Sportivi - Campionato Italiano Peroni TOP10*” del presente protocollo (vedi sopra), pena l’impossibilità di riprendere gli allenamenti e/o le gare.

Peraltro, in caso di diagnosi accertata di positività al virus di più di 3 atleti la ASD/SSD del campionato di Top10 può richiedere il rinvio della gara. Non solo, esse possono altresì richiedere il rinvio della gara qualora, a seguito di diagnosi accertata di Sars-Cov-2, la stessa non sia riuscita, per colpe ad essa non imputabili, ad effettuare i tamponi presso strutture pubbliche o private.

Tutti gli altri, per cui il tampone dia esito negativo, potranno partecipare a allenamenti e gare di campionato. A tal fine, i Club partecipanti al Top10 dovranno comunicare all’Ufficio Tecnico FIR una lista, di massimo n. 40 giocatori che potranno partecipare alle gare, almeno una settimana prima dell’inizio delle attività.

Il Protocollo, da ultimo, acclude allegati di rilievo pratico, ovverosia:

- Addendum 1, sulle Modalità di trasmissione del virus SARS-CoV-2 e sintomi;
- Addendum 2, contenente un VADEMECUM RIASSUNTIVO – CHECKLIST degli adempimenti da seguire per allenamenti e gare;
- modello di Autocertificazione, modello di Informativa sul trattamento dei dati personali, schema grafico su comportamenti individuali e igiene delle persone, su come lavarsi le mani, su come indossare la mascherina.

3.4. A partire dal Protocollo del 14/09/20 in poi, F.I.R. ha dato forma e sostanza ad una serie di aggiornamenti del testo-base, il più delle volte provvedendo ad inserire riferimenti normativi atualizzati, tal altra apportando anche modifiche contenutistiche.

Innanzitutto il Protocollo è stato aggiornato dal Consiglio Federale il 26/10/20, a seguito

della pubblicazione del nuovo protocollo attuativo delle “*Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere*” da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio e del DPCM 24/10/20¹⁴³, pubblicato a pochi giorni dall’adozione del DPCM 13/10/20 e del DPCM 18/10/20, secondo cui è consentita solo la prosecuzione degli allenamenti collettivi con contatto e delle competizioni organizzate in ambito federale e di interesse nazionale.

Conformemente, F.I.R. ha inteso fornire indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie per la continuazione delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di contatto capaci di garantire la prosecuzione dei soli eventi e delle sole competizioni riconosciute di interesse nazionale.

Purtroppo, nel dare atto del “*peggioramento della situazione epidemiologica in Italia e dell’accresciuta preoccupazione per la capacità del nostro Sistema Sanitario Nazionale di individuare e circoscrivere eventuali focolai*” (alla faccia del cauto ottimismo espresso in precedenza), F.I.R. ha dovuto rendere più stringenti i controlli e l’osservanza di linee guida e protocolli.

Come che sia, la vera novità di assoluto rilievo, nel Protocollo aggiornato, è la disposizione circa lo svolgimento non solo di **Test sierologico** prima della ripresa di tutti i campionati e di tutte le competizioni e/o amichevoli e/o allenamenti congiunti, ma anche del **Tampone molecolare o antigenico ogni settimana** per le ASD/SSD del campionato Top10. In pratica si è arrivati ad ottobre a dare effettivo riscontro a quello che i Giocatori hanno sempre richiesto, ovverosia di essere sottoposti ad un monitoraggio periodico e continuativo del loro stato di salute al cospetto del Covid.

Ma per quanto riguarda i costi da sostenere per i “nuovi” esami? Giocoforza sono a carico dei Club di Top10, potendo se non altro contare su una (lungimirante) “convenzione” stipulata da F.I.R. con un fornitore, tale da garantire l’approvvigionamento di tamponi tra € 6,20 ed € 7,50 cad. (a seconda dell’ordinativo).

Utili appaiono, poi, la previsione dell’obbligo per ASD/SSD di stampare e affiggere la nuova

¹⁴³ Ma anche sulla base del DPCM 24.10.2020, del protocollo adottato dalla FIGC per il dipartimento dilettantistico, dell’attuale quadro normativo nazionale e dei provvedimenti integrativi emanati dalle Autorità Regionali, oltre che nel rispetto delle norme e dei regolamenti della FIR e delle normative sportive nazionali e internazionali per quanto di competenza.

scheda denominata “*Lo sport continua in sicurezza*”, e di organizzare corsi di formazione del personale, da parte di formatori sanitari e di RSPP.

Per il resto, segue l’elencazione degli “*ADEMPIMENTI PRECEDENTI L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ*”, aggiungendosi obblighi di monitoraggio e limitazione accessi, messa a disposizione di dispenser di gel disinfettante, affissione all’interno dell’impianto di segnaletica e materiale informativo, previsione di un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti, di meglio gestire areazione, pulizia, sanificazione, possesso e uso di vestiario, oggetti personali, dispositivi.

In ogni caso è reso obbligatorio l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano la possibilità di comunicare ai vari gruppi squadra e operatori sportivi gli orari e i giorni di allenamento, così anche da tracciare l’accesso alle strutture di coloro che partecipano alle attività sportive proposte.

Resta fermo l’obbligo di annotazione sul registro dei presenti all’interno dell’impianto sportivo, così come il divieto di assembramento in tutte le aree del sito sportivo, comprese quelle di attesa, reception, etc..

Si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di ingressi e conseguentemente vietare l’ingresso di ulteriori operatori sportivi una volta raggiunto.

Ancora, si dovrà evitare l’uso di asciugacapelli, spazzole o altro, che al bisogno dovranno essere portati da casa; laddove possibile, si dovrà arrivare nel sito già vestiti in modo idoneo per l’attività, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti.

Con specifico riferimento al Top10, si prevede per le ASD/SSD l’obbligo di effettuare per tutti i giocatori e membri dello *staff* identificati quali componenti del Gruppo Squadra il tampone molecolare o antigenico per la rilevazione del virus Sars-Cov-2 una volta alla settimana, e comunque in tempo utile per ricevere gli esiti degli esami clinici quanto più in prossimità alla disputa della gara. I test sierologici e i tamponi per la rilevazione del virus Sars-Cov-2 potranno essere effettuati, a scelta delle singole società, presso strutture pubbliche o private. In ogni caso, se un atleta o un membro dello *staff* risulta positivo IgG e positivo IgM/ [IgA], al tampone antigenico tale positività dovrà essere confermata tramite tampone molecolare. Si precisa peraltro che sono intesi come esterni al Gruppo Squadra quegli atleti che non abbiano partecipato per almeno 72 ore all’attività del gruppo stesso.

Qualsiasi giocatore che debba essere inserito/reintegrato nel Gruppo Squadra dovrà essere testato almeno 48 ore prima del suo reinserimento.

In ordine alla “*Gestione del caso sintomatico*”, il Protocollo aggiornato si limita a disporre che “*Qualora il gestore o altro personale dello staff venga a conoscenza della frequentazione del sito sportivo da parte di una persona risultata affetta dal COVID-19, dovrà seguire tutte le indicazioni fornite dalla ASL di competenza, e comunque avvertire tutti gli utenti che hanno frequentato gli spazi in contemporanea con la persona affetta dal virus, nonché procedere alla sanificazione della struttura. In attesa della sanificazione, il sito sportivo dovrà restare chiuso*”.

Da ultimo, si introducono due voci “nuove”: “**MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE**” (indicandosi che il Protocollo illustra le misure minime obbligatorie da adottare, costituendo, salvo ulteriori verifiche di tipo ordinario, la base per i controlli da parte degli organismi preposti), e “**SANZIONI**” (puntualizzandosi che il mancato rispetto delle disposizioni e misure previste rappresenta una infrazione disciplinare e che potrà essere oggetto delle sanzioni previste dalla normativa vigente a seguito di controlli e monitoraggio effettuati dalle amministrazioni e autorità competenti).

In data 11/01/2021 è stato da ultimo adottato un ulteriore aggiornamento del Protocollo, in particolare sulla base del provvedimento del CONI del 03/12/20, della delibera presidenziale n. 13 S.S. 2020/21, del DPCM 03/12/20, andandosi ad emendare le definizioni di “*competizioni sportive organizzate in ambito federale e di preminente interesse nazionale così come individuate dal CONI*”.

4. Conclusioni: L'ITER FEDERALE IN TEMA DI COVID-19 NEL SUO COMPLESSO.

Tirando le somme di quanto sinora esposto, ma senza indugiare su commenti che ho già svolto nel corso dell'analisi, mi sento di esprimere un sicuro apprezzamento per lo sforzo federale di garantire - per quanto possibile - la tutela della salute dei propri tesserati, sempre recependo la normativa emergenziale, statale o regionale, nonché allineandosi con le linee guida del CONI e della World Rugby.

È certamente “comodo”, a posteriori, trovare lacune, contraddizioni o inesattezze, nei documenti sopra analizzati (in particolare nei protocolli e relativi aggiornamenti), ma bisogna

pur sempre calarsi nel contesto in cui sono stati adottati, di assoluta emergenza e minacciati da un virus letale e mutevole.

È giustificabile quindi che il Protocollo del maggio 2020 si connoti per contenuti succinti e per un livello “basico” di approfondimento sui vari profili sanitari, tecnici e giuridici del caso. Il Protocollo attualmente vigente è, per converso, dettagliato e tratta per esteso tutto quanto graviti attorno agli allenamenti e all'evento sportivo, in un'ottica di sicurezza ed efficace contenimento del rischio contagio.

Peraltro il presente scritto non ha la presunzione di esaustività, tanto che non è ancora stato menzionata, per esempio, la seconda *tranche* di contributi economici destinati dalla Federazione Italiana Rugby ad Associazioni e Società sportive, o gli interventi in materia assicurativa (introducendosi una polizza a tutela del rischio contagio da covid-19), o ancora l'infaticabile lavoro di aggiornamento delle informazioni e FAQ reperibili sul sito federale.

Forse qualcosa in più ci si potrebbe attendere dalla F.I.R., da parte dei rugbisti che non militino nel PRO14 o nel Top10, e in particolare da parte delle giocatrici del massimo campionato nazionale femminile: costoro si vedono ancora “ai blocchi di partenza” laddove, verosimilmente, se si consentisse la sottoposizione settimanale a tamponi molecolari o antigenici, l'attività potrebbe forse riprendere.

La situazione generale è in continuo divenire, e non è dato sapere se l'attuale calo dei contagi possa consentire un rinnovato ottimismo circa la ripresa delle attività e competizioni a tutti i livelli, o se invece preluda ad una terza ondata di contagi.

Credo in ogni caso che il governo del rugby italiano abbia dimostrato lucidità e coraggio, e, al netto di alcuni auspicabili “aggiustamenti”, c'è da pensare che saprà adeguare decisioni e discipline anche in futuro.

BIBLIOGRAFIA

Normativa nazionale

- D.L. 34/2020 del 19 maggio 2020
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sq>
- Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020
<https://www.figc.it/media/123076/circolare-quarantena-calcio-def-2.pdf>
- Protocollo Attuativo per il calcio giovanile dilettantistico, del 3 giugno 2020
https://www.figc.it/media/121480/protocollo-attuativo-calcio-giovanile-e-dilettantistico_03062020def.pdf
- Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile, del 10 agosto 2020
https://www.figc.it/media/123546/protocollo-dilettanti_def1-clean.pdf
- Protocollo Dilettanti chiarimenti FIGC del 17 settembre 2020
https://www.figc.it/media/124957/protocollo-dilettanti_-faq-10-17-settembre-2020-rev.pdf
- Aggiornamento Protocollo LND e Serie B femminile, del 2 dicembre 2020
https://www.figc.it/media/128928/figc_aggiornamento-del-protocollo-allenamenti-e-gare-Ind_02122020.pdf
- Verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 88 del 12 giugno 2020
<https://raw.githubusercontent.com/pcm-dpc/COVID-19-Verbal-CTS/master/2020-06/covid-19-cts-verbale-088-20200612.pdf>
- Protocollo per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri del 22 maggio 2020
<https://www.figc.it/media/123075/protocollo-ripresa-allenamenti-professionisti-e-arbitri.pdf>
- Indicazioni generali gare a porte chiuse FIGC
https://figc.it/media/122185/figc_rev_2206_ore-1830_indicazioni-generali-gare-a-porte-chiuse.pdf
- Aggiornamento dei Protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30 ottobre 2020
https://www.figc.it/media/127467/protocolli-figc_aggiornamenti_30102020_professionisti_serie-a-femminile-e-arbitri.pdf
- Aggiornamento aspetti Medici del 28 settembre 2020
https://www.figc.it/media/125608/indicazioni-generali-professionisti_aggiornamento-aspetti-medici_28-settembre-2020.pdf
- Raccolta protocolli di indirizzo per il contrasto e contenimento rischi Covid-19
<https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/raccolta-protocolli-di-indirizzo-per-il-contrasto-e-il-contenimento-dei-rischi-da-contagio-virus-covid-19.html>
- Protocollo allenamenti e attività agonistica Nazionale FIR – aggiornamento del 27 ottobre 2020
<https://covid-19.federugby.it/documenti/documenti-covid-19>
- Protocollo FIR per la ripresa degli allenamenti e dell'attività agonistica Nazionale – aggiornamento 14 settembre
<https://covid-19.federugby.it/documenti/documenti-covid-19>
- Protocollo FIR – disputa incontri Benetton v Zebre RC di PRO14
<https://covid-19.federugby.it/documenti/documenti-covid-19>
- C.U. Figc 197/A del 20 maggio 2020
<https://www.figc.it/it/federazione/comunicati-ufficiali/>
- C.U. Figc 214/A del 10 giugno 2020
<https://www.figc.it/it/federazione/comunicati-ufficiali/>

- C.U. Lnd 324 del 18 giugno 2020
<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020>
- CU F.I.G.C. n. 179/A del 10 marzo 2020
<https://www.figc.it/media/120460/179-sospensione-campionati-figc.pdf>
- Covid-19 FAQ consultabili nel portale "covid-19.federugby.it"
- Tabella Contributi Fondo di Salvaguardia
<https://covid-19.federugby.it/documenti/documenti-covid-19>
- Art. 49 Norme Organizzative Interne FIGC
- Art. 55 Norme Organizzative Interne FIGC
- Art. 1218 Codice Civile
- Art. 1256 Codice Civile
- Art. 1467 Codice Civile
- Art. 1176 Codice Civile
- Art. 445 Codice Penale
- Art. 446 Codice Penale
- Cass. Civ. n. 6213/2020; Cass. n. 6076/2017; Cass. n. 13148/2016; n. 864/2016 e n.25/2016.

Decisioni nazionali

- Corte Sportiva d'Appello – III Sezione, C.U. FIGC. n. 099/CSA del 21 febbraio 2019
<https://www.figc.it/media/79077/com-uff-099-iii-sez-testi-delle-decisioni-riunione-del-01022019-cu.pdf>
- Corte giustizia federale, in C.U. FIGC n. 006/CGF del 13 luglio 2011
- C.U. Giudice Sportivo LNPA n. 65 del 14 ottobre 2020
http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8517/files/allegati/8618/cu65.pdf
- Decisione n. 14-CSA del 10 novembre 2020
<https://www.figc.it/media/127771/sez-i-decisione-n-014-csa-del-10-novembre-2020.pdf>
- Decisione del Collegio di Garanzia C.O.N.I. – SU n. 1-2021 del 7 gennaio 2021
https://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2021/Decisione_n.1-2021_Ric.111-2020_Napoli-FIGC_e_altri.pdf
- C.U. Giudice Sportivo LNPA n. 74 del 19 novembre 2020
- <https://d5rzfs5ck83rq.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/11/19174045/Cu74-Salernitana-Reggiana.pdf>

Normativa internazionale

- Covid-19 football regulatory issues ("*Linee Guida*")
<https://resources.fifa.com/image/upload/1714-covid-19-football-regulatory-issues.pdf?cloudid=x9q8h6zvyq8xjtfzmpy9>.
- *FIFA Frequently Asked Questions* ("*FAQ*")
<https://resources.fifa.com/image/upload/covid-19-football-regulatory-issues-faqs.pdf?cloudid=bqxubefb9tfjwzeviqgs>
- BAT Covid-19 Guidelines
<https://www.fiba.basketball/en/Module/c9dad82f-01af-45e0-bb85-ee4cf50235b4/e994125c-7ec3-456b-8739-cbf97e4342ae>
- Art. 119 Swiss Code of Obligations (SCO)
- BAT Arbitration Rules, 1 December 2019

Decisioni internazionali

- FIFA DRC del 04.06.2020: Loris Karius, Germania v. Besiktas Futbol, Turchia
<https://resources.fifa.com/image/upload/karius.pdf?cloudid=efstkusuzsijy6bsqujoy>.
- FIFA DRC del 20.07.2020: Gheorghe Teodor Grozav, Romania v. Kisvarda, Ungheria
<https://resources.fifa.com/image/upload/grozav.pdf?cloudid=u2bhdopmat3wl6f91j0y>.
- FIFA DRC del 20.07.2020: Nikolay Bodurov, Bulgaria v. Esteghlal, Iran
<https://resources.fifa.com/image/upload/bodurov.pdf?cloudid=zymji9ymytosx0u7znb1>.
- FIFA DRC del 29.07.2020: Pedro Henrique Cortes Oliveira Gois, Timor Est v. Sheikh Russell Krira Chakra, Bangladesh
<https://resources.fifa.com/image/upload/oliveira-gois.pdf?cloudid=v8o2hp7vsvplz6deh7t>.
- FIFA DRC del 13.08.2020: Aleksandar Gojkovic, Serbia v Larissa FC, Grecia
<https://resources.fifa.com/image/upload/20-00780-aleksandare-gojkovic.pdf?cloudid=pbrixqatmuhoxcldysov>.
- BAT 1482 del 14 maggio 2020: Surmacz v. BM SLAM Stal S.A, Poland
<http://www.fiba.basketball/en/Module/85132837-66aa-4ff3-a063-8cdf44ea14d/7b588708-f69b-420b-a275-6c78627dfd6e>
- CAS 2015/A/3909, Club Atlético Mineiro v. FC Dynamo Kyiv, 9 ottobre 2015
<http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/3909.pdf#search=CAS%202015%2FA%2F3909>
- CAS 2015/A/3920, FRMF v. CAF
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Media_Release_FRMF_CAF_3920.pdf;
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Bulletin_2016_1.pdf
- CAS 2002/A/388, Ülker Sport v. Euroleague, 10 Settembre 2002
<http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/388.pdf#search=Euroleague>

GLI AUTORI

	<p>AVV. GIANMARIA DAMINATO</p> <p>Avvocato del Foro di Venezia, patrocinante in Cassazione. Specializzato in diritto sportivo. Docente al master di primo livello in Diritto dello Sport dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Fornisce assistenza in favore di agenti sportivi, atleti, società e federazioni sportive. È membro del consiglio direttivo nazionale di AIAS (Associazione Italiana Avvocati dello Sport). È membro della commissione legale di FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento). Assiste da anni il Club Venezia FC ed è consulente legale del Comitato Regionale Veneto LND-FIGC, si occupa anche di questioni relative ad altri settori sportivi quali Football Americano, Rugby, Tennis Tavolo e Ciclismo.</p>
	<p>AVV. PATRIZIA DIACCI</p> <p>Avvocato del Foro di Treviso e Coordinatrice regionale AIAS Veneto. Esercita in materia di Diritto dello Sport.</p> <p>Ha frequentato il Master LL.M. in International Sports Law presso ISDE Law Business School in Madrid e successivamente ha lavorato presso uno studio legale londinese approfondendo la materia del doping nello sport a livello internazionale.</p> <p>Ha frequentato il corso di Specializzazione in diritto ed Economia dello sport – Sports Law and Policy Centre, Roma.</p> <p>Membro Wislaw – Women in sports Law.</p> <p>Autrice di pubblicazioni in materia di diritto sportivo.</p> <p>Vincitrice del premio AIAS Awards 2019 “Giovane Avvocato dell’anno”</p>



AVV. FEDERICO D'AMELIO

Avvocato del Foro di Venezia e Membro di AIAS - Coordinamento Regionale Veneto.

Esercita nelle materie del Diritto Civile, Processuale Civile, Commerciale, Societario e Sportivo.

Assiste numerosi atleti (soprattutto top players di rugby) e alcune società sportive.

È attivo in varie organizzazioni: Fondatore e Vice-Presidente di G.I.R.A. – Giocatori d'Italia Rugby Associati (associazione dei top player italiani di rugby), Partner di E-Legalnet (network italiano di Avvocati), Fondatore di La Meridiana (associazione di avvocati cultori del Diritto Civile), membro di E.L.S. – E.I.s.a. Lawyer Society, Legale incaricato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Padova.

Partner dello Studio vincitore del premio "Le Fonti Awards 2017" nel "Diritto Fallimentare". Finalista ai "Top Legal Awards 2017" nella categoria "Contenzioso – Diritto del lavoro". Finalista ai "Top Legal Awards 2018" nella categoria "Sanità, Ricerca e Welfare".



AVV. CELESTE FACCHIN

Avvocato del Foro di Venezia e Membro di AIAS - Coordinamento Regionale Veneto.

Esercita in materia di Diritto dello Sport e Diritto Civile. Ha preso parte a procedimenti ed arbitrati svoltisi dinanzi agli Organi di Giustizia istituiti presso Federazioni Sportive e Collegi Arbitrali. Nel 2016 ha conseguito il Master di Ca' Foscari in Strategie per il Business dello Sport; nel 2018 ha frequentato il corso di perfezionamento presso l'Università degli Studi di Milano in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva "Lucio Colantuoni"; nel 2019 ha partecipato al "Master in diritto, Giustizia e Management dello Sport".

Tra il 2016 ed il 2017 ha lavorato presso la Procura Federale F.I.G.C. Tra il 2018 ed il 2020 è stata consulente per la Lega Nazionale Professionisti Serie B.

È autrice di pubblicazioni scientifiche in materia di Diritto Sportivo.



AVV. LUCA PASTORE

Avvocato iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia. Opera in Italia e nel Regno Unito, dove collabora con lo studio *Lombardi Associates* di Edimburgo. Si occupa principalmente di consulenza ed assistenza sia giudiziale che stragiudiziale a federazioni, società sportive, allenatori ed atleti. In particolare, ha maturato una significativa esperienza in procedimenti avanti agli organi giudicanti della FIFA ed al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, presso cui opera altresì come *pro-bono counsel*. È madrelingua italiano e parla correntemente inglese e spagnolo.



AVV. ANDREA SCALCO

Dopo aver conseguito la laurea presso l'Università degli Studi di Trento, è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Vicenza dal 2015.

Ha maturato specifiche competenze nel Diritto dello Sport e presta assistenza giudiziale e stragiudiziale a società sportive e tesserati avanti gli Organi di Giustizia Sportiva.



AVV. MICHELE SPADINI

“Avvocato del Foro di Verona iscritto all’Albo UE/AELS del Canton Ticino. Associate dello studio legale internazionale Elite Law SA di Lugano (Svizzera), specializzato in diritto sportivo. Membro di Comitato in quota FC Chiasso, club professionistico svizzero, dell’Associazione Team Ticino, impegnata nello sviluppo del calcio giovanile del Cantone. Assiste regolarmente club, atleti, allenatori e agenti sportivi a livello stragiudiziale, in particolare nella redazione della contrattualistica necessaria in caso di tesseramento e/o trasferimento internazionale di atleti, ed a livello stragiudiziale in caso di controversie davanti agli organi giudicanti delle federazioni internazionali (ad esempio, FIFA PSC, DRC e Commissione Disciplinare), al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS/CAS) oltre che davanti ai giudici ordinari italiani e svizzeri, agli organi italiani di giustizia sportiva.

SI RINGRAZIANO PER AVER CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE

Avv. Gianmaria Daminato, Avv. Patrizia Diacci, Avv. Federico D’Amelio, Avv. Celeste Facchin, Avv. Luca Pastore, Avv. Andrea Scalco, Avv. Michele Spadini, Avv. Vittorio Rigo